

BONETTI CARLO
TENENTE COLONNELLO 65 PANTERIA

GLI EBREI A CREMONA

== (1278 - 1630) ==

NOTE

ED APPUNTI

CREMONA
TIPOGRAFIA CENTRALE
1912

BONETTI CARLO
TENENTE COLONNELLO 65 FANTERIA

GLI EBREI A CREMONA

==== (1278 - 1630) =====

— — —
NOTE ED APPUNTI
— — —

CREMONA
TIPOGRAFIA CENTRALE
1917





(1278 - 1499)



Quando gli ebrei presero dimora in Cremona? Non si sa. L'Asligiano nel Codice Diplomatico Cremonese non ne parla - mentre parla di usure praticate da cristiani. Il Robolotti segnala gli ebrei (Illustrazione del Lombardo Veneto pag. 395) nel 1278.

Uno statuto Cremonese interdice loro di esigere sui pegni più di 6 dinari per lira al mese: un altro statuto loro vieta di prendere in pegno arredi sacri.

Il Fiumi (Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili Lombarde) scrive che nel 1387, Gian Galeazzo Visconti concesse ad alcuni ebrei di vivere ed abitare nel dominio Visconteo, con sinagoga, cimitero; dovendo vivere però separati dai cristiani; da Pavia, centro principale si diffusero a Cremona dove ebbero una posizione privilegiata.

Però a Soncino, terra separata cremonese, gli statuti facevano obbligo al Podestà di espellere i « circumcisos » cioè gli ebrei. (Codice Ambrosiano di Soncino del 1393, riassunto da G. Rosi).

Afferma, il Robolotti, che nel 1420 il Comune confermava gli antichi privilegi agli ebrei, i quali abitavano in contrada Giudecca dove avevano la Sinagoga: il Cimitero, invece esisteva vicino alla Chiesa di S. Maria in Beliem, dove si rinvennero lapidi sepolcrali, che l'Aporiti riporta in estenso.

Il Bergamaschi, che dice di aver consultato gli atti della visita di S. Carlo (vol. IX. Archiv. Curia Arcivescovile di Milano) scrive che la sinagoga era « nella contrada Zuecca o Giudecca, detta anche Università, perchè centro del loro commercio: mentre

il Cimitero era a S. Maria degli Angioli. Altri affermano che il Cimitero si trovasse invece nelle vicinanze della Chiesa di S. Maria in Bellem.

Che gli ebrei abitassero in Cremona, nella seconda metà del 400 e godessero ampi privilegi, ne abbiamo la prova nel volume V. parte I. dei processi (Archivio Comunale) «Pro Magnificae Communitate Cremonae contras ebreos habitantes in civitates predictas) dove si fa cenno ai decreti ducali concessi il 21 Settembre 1441 e 19 giugno 1451.

È detto: che gli ebrei potevano usare tutte le loro cerimonie « tanto in lo orare, como el tenere casa de oratione a loro modo in ogni loco dove staranno et slanno e che ne le loro feste non siano constrecti far alcuna cosa contra la loro lege e usanze loro, ma le siann observate le loro feste in modo che tal giorno a loro feriato non possano esser atrecti in alcuno giudizio e non sieno constrecti ad osservare alcune altre feste se non le sue in cosa alcuna ». E pur detto: che godevano del privilegio di non esser sottoposti « a officiali de strate, victuaglie e si per essi fusseno molestati e condannati sia de niun valore ».

Che gli ebrei, fin dal 1446, portassero il distintivo che li distingueva dai cristiani ne abbiamo la prova in un documento conservato nei fragmentorum del 19 Febbraio 1446, nel quale i cremonesi domandavano a Francesco Sforza — malgrado la lettera di Papa Martino, concedente agli ebrei la dispensa del distintivo — che tale segno venisse portato, per distinguerli dai cristiani. I Cremonesi domandavano pure che il duca ordinasse agli ebrei di impedire l'esportazione dei pegni, facendo loro obbligo di tenerli, a disposizione dei pignoranti, per un anno. Ma nel privilegio concesso ai cremonesi in data 4 Dicembre 1446, del distintivo non se ne parla, il che ci porta a credere che venisse tolto.

Che gli ebrei avessero in Cremona dei banchi pegni e praticassero le usure, risulta provato in numerosi atti notarili. Citiamo: nel 1443. in un inventario, si accenna ad un tessuto pelanda et bronzino impegnatura «per Cristoforo de Zardino ad banclum Isaach ebrei un guarnezzonum pignolato ad banclum Cressori, ebrei per L. 8, dedotta l'usura dicti banchi». (Questo banco era sito nella vicinanza di S. Prospero).

nel 1449. Estrella del fu Calamani della vicinanza Canton Arberti, teneva un banco pegni e praticava l'usura, come risulta da un inventario pegni; (troviamo elencati: pelande da uomo e da donna con o senza maniche — guarnazoni — veluti — panni lana —

cavezzi de panno - zornee da uomo e da donna - mantelli - vestiti da uomo - cotte - cucchiai e coltelli d'argento - fibbie e bottoni d'argento - coralli - turchesi - verghette d'oro).

nel 1454. Maalam del fu Benedetto della vicinanza di S. Aghata (quartiere Glosanis) entrava in società con Mercadante ebreo esercente un banco pegno col capitale di ducati 500, per «dare, mutuare, et exercire sub usuris ad dicto et eius banchum feneratoris in dictae civilis ad comune proficuum et damnum ipsius partis»

nel 1454. hanco fenerator di Abraach de Cambis del fu Mandolini (figura un prestito ad usura concesso al maestro Bonifario Bembo di L. 72).

nel 1475. banco feneratoris di Moisé de Ursis.

nel 1484. banco feneratoris di Mandolini fu Mandolini. In detto anno cedeva il banco a certo Isaach. - Banco feneratoris di Moisé, ebreo. (c'è una sentenza arbitrata per un pegno d'argento lavorato).

nel 1487. Banco pegni di Calamani ebreo sito nella vicinanza di S. Nicolai. (l'atto tratta dell'inventario dei beni esistenti nella casa di detto ebreo, sono enumerati tutti gli oggetti impegnati col relativo prezzo: cortelli - cucchiai - forcelle - tazze - anelli coralli - Agnus Dei - centurini - tessuti - sete - clavacori - vellette - sarzie - colarelli - guarneli - camore - mantelli - cappe - capuzine - turchie - hicape - zornee - vestiti di panno - lenzuola - tovaglie - letti - ecc.)

Gli atti notarili ci danno la certezza che gli ebrei non erano obbligati a vivere riuniti in una località volgarmente detta Ghetto. Citi-amo:

vicinanza di S. Prospero: Isasch del fu Salomone - David del fu Vuna - Abraam del fu Salomone de Gallis. (1443-1485).

vicinanza maggior Pescarie: Bonaventura de fu Samuele.

vicinanza di S. Nicolai: Abraam de Mandolini - Giovanni Bonaventura - Samuele Sacerdote - Danaas fu Moisé Furlano - Mandolini fu Lami - Lazzaru fu Lazzari - un Iacopo, un Isachino, un Sansone figli di Moisé di Castrolcone - un Madio fu Isaac, scultore d'Alemagna e un Giuseppe d'Alemagna. - Calamani (1471-1475-1477-1483-1486-1487).

vicinanza Canton Ariberti: Simonis fu Moisé de Spera - Estrella fu Calamani - Moisé di Ursis - Giuseppe da Feltr - Araoom de Nembrech (affitto di una bottega per lavorare «in arte ligandi in auro anulos») Moisé de Ursi - Serra fu Mandolini moglie di Moisé Furlano - Salomone de Ursis (hanco pegno) Laz-

- zaro fù Salvadei de Bellis. (1447-1449-1464-1471-1475-1480-1484).
nella vicinanza di S. Agata: (Quartiere Glosani). Mercadante di
Benedetto - Mataam fù Benedetto - Iacobo fù Perez, sacerdote
(1438-1449-1454-1465).
nella vicinanza di S. Leonardo: Cressone di Lazzaro - Lazzaro
Conciliis fù Abraach de Mellis. (1465-1475).
nella vicinanza di S. Vito: Marco fù Moisè Furlano - Conciliis de
Mellis fù Abraach (banco pegni) (1470-1486).
nella vicinanza di S. Elena: Isaach de Gentilis fù Salomone. (1447)
nella vicinanza di S. Andrea: Michele fù Abraach de Robbis. (1458)
nella vicinanza di S. Sofia: Mercadante de Malimbergo fù Bene-
dicto. (1456).
nella vicinanza di S. Nazzaro: Ursus fù Samuele. (1467)
nella vicinanza di S. Maffeo: Giuseppe fù Manazze. (1479)
nella vicinanza di S. Tommaso: Floria fù Isaach teutonica moglie
di Angeli Provenzalibus. (1491)

La prova che i duchi non sdegnavano di aver rapporti d'affari cogli ebrei l'abbiamo in una lettera del 1450 del 9 ottobre, registrata « in libro registri Litterarum de anno 1449, esistente presso la ragioneria del comune di Cremona foglio 90 » (la lettera è pervenuta a noi in un atto notarile. Notaio Antonio Belintendi). Risulta in detta lettera, che Giuseppe Manazze e Giuseppe di Madonna Riche avevano prestato, per mezzo di Andreolo del Maino, ducati 1000, dei quali 650 erano stati già pagati. Nella lettera ducale, si pregava il luogotenente Giovanni de Tolentino d'intendersi col tesoriere della città o con altri perchè gli ebrei venissero soddisfatti d'ogni loro avere; per poterseli far di nuovo dare in prestito « acio possemo operare ne li nostri bisogni » promettendo di dare agli ebrei puntualmente alla scadenza la somma. A garanzia del prestito veniva promessa l'esazione dei dazi del prossimo anno. (Lodi 29 Agosto 1450).

Nel 1456 (notaio Brunelli Bartolomen) Vidale de Bonomi de Bonomia ebreo del fù Iacobo abitante nella vicinanza di S. Sofia, dietro richiesta della Duchessa Bianca Maria, era officiato a dare a prestito ducati 160, che dovevano essere garantiti sopra tanti beni mobili, colla condizione, però, che la « sicurtà staghì segreta se no se ne faccia altra demonstratione ».

È notorio che il Duca Francesco Sforza favoriva gli ebrei, dai

quali ricorreva spesso e volentieri. (1) Noi crediamo che allora gli ebrei avevano, nello Stato di Milano la funzione delle attuali banche. (2) Risulta in modo indubbio che dette banche davano e ricevevano depositi e prestiti e che i cristiani di preferenza sceglievano queste banche per ricavarne lauti interessi. (3)

Di queste banche ne dovevano esistere parecchie prima del 400 in Cremona. Ne abbiamo la conferma in una supplica dell'ebreo Bonaventura, il quale afferma « che li suoi maggiori assai sono stati a Cremona » . . . e cioè fu magistri Isacho de Turicelli de Parmessana, nipote di Abraam quondam Mandolino ebreo che soleva abitare e tenere banco de usura ne la vostra città de Cremona che licet alias lo dictos Abraam transferisse ogni sua ragione de dicto banco in esso Bonaventura. Ora gli ebrei di Cremona che esercivano banchi usurari avevano chiesto al Consiglio Generale: che nessun altro ebreo forestiero potesse aprire banco in concorrenza, senza il consenso di detti ebrei.

Il Bonaventura, che vantava di possedere il permesso « per pubblico in stromento dei suoi maggiori, assai sono stati in Cremona e li hanno fata la roba e poi ancora persa in servizzi de S. V. » chiedeva direttamente al Duca lettere patenti per andare a stare con la sua famiglia a Cremona, usando dei capitoli del detto « Abraam suo harba in lui trasferlo » obbligandosi di « pagare la rata sua del annuale censo a la Camera vostra e vivere sotto l'ombra della prefata S. V. a la quale se racomanda ».

La domanda veniva accolta dal Duca, il quale con lettera del 21 maggio 1455 lo raccomandava al Consiglio Generale di Cremona di « ogni bono traciamento » tanto il Bonaventura de David de Mestre quanto Michel d'Abraach. Siccome era « consuetudine antiqua li avesse taxato libre 50, per banco aperto in Cremona » il Bonaventura, che dall'agosto del 1455 era venuto ad abitare

(1) Francesco Sforza « era benevolo a costoro e con alcuno di essi aveva relazioni amichevoli e in parte misteriose, ne solo aveva ottenuto già da Callisto III. la facoltà d'accorrer loro una non disinteressata protezione, ma sapeva trovar modo di salvarli dalle pene in cui potevano cadere per aver trasgredito divieto di leggi civili e ecclesiastiche » (G. H. Picotti: D'una questione tra Pio II. e Francesco Sforza per la vertenza sui beni degli ebrei pag. 194 e seg. Archivio Stor. Lombard. P. 39) « che il Duca di Milano aveva attinto copiosamente altre volte alle banche ebraiche, avesse ora in tempi migliori posto denaro a frutto presso di ebrei non sarebbe forse temerario supporre ».

(2) Il Picotti vede pure in quest'ufficio di depositari di danaro messo a frutto, che dava realmente ai banchi ebrei uno degli aspetti principalissimi delle banche moderne.

(3) Che i cristiani mettessero denaro a prestito dagli ebrei, « per esser dato poi ad usura, restando nell'ombra, è provato: e il Picotti rammenta casi di creditori cristiani truffati da ebrei che fuggivano col denaro depositato. L'Ufficiale delle bollette a Cremona scriveva il 26 febbraio del 1458 a Francesco Sforza: che un mercante ebreo era fuggito con la sua famiglia « ne per ancora s'intende particolarmente el danno ne sentiranno questi nostri cittadini suoi creditori ».

in città, impotente a pagare della somma ricorreva nuovamente al Duca per ottenere di pagare solo la metà. Il Duca, con lettera del 9 novembre 1455 da Pavia, perorava la causa dell'ebreo, per impedire che se ne partisse « per troppa graveza over per la comoditate sue inducano de li altri forestieri venir ad abitar qui che tutto redunderà in utilidade et onore de questa città » domandava che « per amor nostro li voglia haver per raccomandati..... a farli pacto e convencion che pagano solum 25 lire l'anno per insino ad anni 8 proximi che veneno incomenzando adi 22 de agosto prox. pass. Il duca non avendo ricevuta risposta dal Consiglio Generale di Cremona, rinnovava il 13 dicembre la raccomandazione (la lettera porta la data: ex Castro Cremona 13 Dicembre).

Il Consiglio Generale di Cremona rispondeva in data 29 dicendo di aver preso in esame la raccomandazione; ma siccome i denari erano stati di già « impegnati a la fabrica de la Giesa Maggiore » (libre 200) occorreva prima supplirvi: comunque per aderire al desiderio del Duca accettavano « il dicto ebreo Bonaventura sia reducto a pagare in 8 anni per lo hanco solo lire 8.

Un altro documento ci permette di affermare che gli ebrei, per antica consuetudine e per i capitoli loro concessi dai Duchi, potevano riunirsi e celebrare le loro cerimonie religiose — malgrado il malvolere dei cittadini cremonesi, i quali (non sappiamo per qual motivo) avevano assaltato e saccheggiato la Sinagoga. Gli ebrei reclamando al Duca pel sfregio patito osservavano come « anticamente sia stata consuetudine sua e de suoi predecessori congregarsi e fare sue cerimonie: oratione in la dicta citade, cusi ancora se dispone per li capitoli a loro concessi » dal defunto Duca.

Siccome, gli ebrei, erano stati « disturbati e posto a sacco » non lo suo loco deputato e gli si è minacciato assai, in modo non stanno senza dubitazione e timore di qualche scandalo, ricorrevano al Duca, perchè scrivesse al Commissario degli ebrei e a Lanfranchino Caime e al Podestà e a tutti gli ufficiali della città presenti e futuri perchè « li lasseno fare le loro cerimonie e oratione secondo la loro legge e consuetudine como se fa per li altri ebrei in l'altre citade nostre, e perchè simili insolenze finiscano ».

Nel 1456 abbiamo la prima notizia della tentata espulsione degli ebrei, chiesta dai cremonesi per le eccessive usure. È il Robolotti che lo afferma: i cittadini cremonesi supplicavano la Duchessa Bianca Maria perchè negasse più oltre la licenza « a questi infedeli e fetide persone ond'era ripiena la città, di abitare in essa e di erigervi banchum fenoris ». La supplica non veniva accolta.

e il duca, forse riconoscente, dei favori ricevuti dagli ebrei, affermava che la permanenza degli ebrei « non feria male a nessuno ». (Il duca contava fra i suoi servitori degli ebrei, citiamo: un Abramo da Cremona, valente in meccanica ed ingegneria militare, occupato « nel mettere in ordine le macchine necessarie e nel Castello di Cremona e in quello di Matignano ») (Fumi).

La predilezione per gli ebrei è manifesta nella lettera del Duca, del 23 gennaio 1456, diretta ai suoi oratori: Scena da Corte e Giacomo Calcalerra, presso il Pontefice, latori dei capitoli riguardanti gli ebrei da sottoporsi all'approvazione del Papa.

Il Duca in quei capitoli, ispirandosi alle leggi di umanità e di pietà cristiana, liberamente concedeva l'ospitalità dell'abitazione agli ebrei nel suo stato, e prometteva di difenderli: obbligandoli però, per gratitudine a pagare un censo annuo. I capitoli si possono così riassumere:

1) gli ebrei conservavano le antiche loro Sinagoge, potevano ricostruirle se distrutte, secondo le forme antiche, ma non più alte, né più larghe, né più sontuose. Divieto di costruirne delle nuove.

2) autorizzati a celebrare le loro feste consuete.

3) proibito ai cristiani di batterli, di ucciderli, di spogliarli dei loro beni senza il consenso dell'autorità.

4) concessa la compera e la vendita coi cristiani.

5) benchè considerati soggetti alla servitù, per la colpa loro di aver crocifisso Cristo, i cristiani dovevano tollerarli ed astenersi dalle contumelie e dagli insulti.

6) era fatto obbligo agli ebrei di portare un segno distintivo affinchè i cristiani « li conoscano, ne soffrano dall'ignoranza di essere ingannati e sedotti, e perchè non ignorassero: il cristiano e la cristiana dal giudeo e dalla giudea, e non contraessero dei matrimoni cosa assolutamente condannata e proibita.

7) divieto fatto ai cristiani, per qualunque mercede, di star di continuo sottoposti agli ebrei, salvo per lavori agricoli.

8) divieto ai cristiani di comunicare assiduamente cogli ebrei affinchè non siano sedotti o ingannati nella fede.

9) esclusione contro i cristiani nei testamenti.

10) proibito di possedere proprietà cristiane.

11) nei giorni della passione di Cristo divieto di mostrarsi in pubblico: il Venerdì Santo obbligati a tenere le finestre chiuse e i negozi chiusi e a non commerciare.

12) proibito ai cristiani di mangiare nei banchetti cogli ebrei, se non per assoluta necessità.

13) proibito ai cristiani di servirsi di medici ebrei e di ricevere da essi medicine.

14) proibito ai cristiani di bagnarsi nello stesso bagno.

15) divieto agli ebrei di essere chiamati coi cristiani a coprire cariche pubbliche.

16) divieto ai cristiani di testare in favore degli ebrei.

17) gl'insulti o sfregi contro le chiese e le sacre immagini fatte dagli ebrei, puniti corporalmente e con multe.

Nel 1465 è noto il prestito usurario contratto dal Vescovo Giovanni Stefano Butticella cogli ebrei di L. 8000 all'interesse del 30 per cento con la fideiussione di Giovanni Giacomo Soresina, per scavare un canale d'irrigazione a Genivolta.

Il mutuante ebreo era Cresone di Lazzaro, della vicinanza di S. Leonardo (Bergamaschi, Archiv. Notar. di Cremona, atti del not. Giacomo Soresina).

Nel 1473 il segno distintivo degli ebrei veniva nuovamente ordinato con decreto ducale. Questo segno consisteva nel portare cucito sull'abito un segno rappresentante una circonferenza di panno o cordicella gialla larga un dito e della grandezza di un pane di 4 dinari (*unum o pro quolibet de cordicella gialda lata uno digito et magnitudinis unius panis quatuor denariorum*), ovvero una berretta gialla.

A Cremona, sta di fatto che il distintivo non lo portavano, perché nei capitoli fatti agli ebrei e contenuti negli Acta (paragrafo 34) è detto: «non essendo in questa magnifica città consueto che ebrei habbiano portato segno o, né alcun altro segno per essere conosciuti da cristiani, gli ebrei sono esenti di andar tanto uomo quanto donna senza berretta gialla».

Nel 1477 gli ebrei con una supplica al Duca chiedevano l'esenzione della tassa annua sui banchi fenerari che pagavano alla città. Nella lettera ducale del 17 Luglio del 1477 datata da Milano e diretta al luogotenente di Cremona era detto che avevano «molto ben ad memoria la lettera ducale che altra volta fù facta ad instancia de dicti ebrei, e poi fù revocata in favore di quella comunità» e che in merito alla «renitentia usano li ebrei che tengono banco li'a pagare ad quella comunità li danari di quali sono debitori, e del parlare hanno facto de volere venire qua, per impetrare lettere del nostro ILL. Signore, che non siano astretti ad tale pagamento, la comunità poteva star sicura che sarebbe stato dato in tutto repulsa». Nel 1477 la comunità di Cremona faceva divieto agli ebrei, che tenevano banco, di cederlo senza autorizzazione.

Scriveva la Comunità alla Duchessa (ultimo di ottobre 1477): che un ebreo di nome Consiglio, si diceva in possesso di una lettera ducale firmata dal defunto Duca, la quale comandava al Commisario, al Podestà ed agli altri Ufficiali di Cremona di riconoscere la compera del banco fenerario fatta dai figli e moglie del defunto Moisè Furlano. La Comunità per far conoscere « quanta malitia detti ebrei vorriano fare incorrere in excommunicatione de dicta città onde aprire nuovi banchi d'usura, raccontava alla duchessa che al figlio di un magistro Iacobo ebreo medico era stato concesso di tenere banco insieme ad un suo compagno Moisè Furlano, ma non ad altri; promettendo il medico di medicare gratis e amore quanti al Hospital Grande e a li poveri homeni de la città, e questi ingannarono la predicta comunità perchè non osservano quanto promiserò ». Si faceva osservare infine che morto il Furlano, i figli avevano rinunciato, con istrumento, all'eredità del padre, poi arbitrariamente, senza il consenso e all'insaputa della Comunità avevano venduto le ragioni del banco a un certo Consiglio ebreo.

La comunità intendeva che detto banco cessasse di funzionare « per non incorrere in excommunicatione e per non esser casone della damnificatione di beni mobili dei cittadini de questa città, quali per questi ed altri ebrei sono mandati a vendere ad Ferrara e in altri lochi, e quanti più banchi li fossero tanto più presto si vodaria la città deli predicti beni mobili ». Si osservava pure, alla Duchessa, che « de dicti banchi ge ne sono pure troppi » e caso mai la necessità astringesse la comunità (come erano stati astretti per lo passato) ad accettarli per ordine ducale, domandavasi che venisse fatto obbligo agli ebrei di dare la sicurtà di 4000 ducati per ogni banco a la garanzia. Infine la comunità ricordava gli ordini dati dalla defunta Bianca Marià e dal fù Duca Galeazzo, ordini limitanti l'accettazione degli ebrei forestieri, e la supplicavano perchè revocasse la lettera concessa all'ehreo Consilio, anche per rispetto dell'ava e del consorte: supplicavasi, la duchessa, di voler impartir ordini al Podestà e agli altri Ufficiali di Cremona perchè i banchi ebrei prestassero (come del resto era prescritto) tanto ai cittadini quanto ai contadini al tasso di 6 dinari per lira al mese (il 30 per cento) come praticavasi abusivamente coi contadini.

Il 13 novembre la duchessa, pur « non volendo derogare ad li capitoli concessi ad essi ebrei » accoglieva tutte le domande della comunità « avemo ordinato che non abita ne che tenga alcun bancho fenerario in quella nostra città contra a questa voluntà nostra, e cussi vui Ufficiali provvederete che non gli faccia resi-

stentia, ne tenga banco non obstante altre lettere quali fosseno concesse per nui, ne li capitoli ». Circa i contadini ordinava « debbino prestare sì a cittadini como a contadini per denari 6 per libra et loro prendono ad li contadini ad raxone de dinari 8 per libra; dicemo che non debino prendere in li dicti contadini più como prendono ad li citadin perchè loro suportano li carichi e fatione de la citade.

Però malgrado le promesse fatte, troviamo nel 1484 un Isach, il quale aveva comperato un *banchum fenoris* da Mandolini del fu Mandolini; eppoi essendosi allontanato da Cremona l'aveva chiuso. Ora, con lettera ducale era invitato a tornare in città e 'ad aprirvi nuovamente il banco con facoltà di « locare, investire, vendere, alienare dicto banco ».

Ma ciò che si rileva d'interessante si é che questi banchi usurari erano sotto la diretta sorveglianza e controllo di deputati eletti dall'Università degli ebrei, deputati che si riunivano annualmente in una città del ducato e di preferenza in Cremona: i deputati eletti agivano secondo le direttive le ordinanze e capitoli contenuti nelle lettere ducali.

L'Università degli ebrei dello Stato, si riuniva generalmente in Cremona, nel luglio, eleggeva tre deputati quali rappresentanti di tutti gli ebrei dimoranti nel ducato, coll'incarico di rappresentarli giuridicamente in ogni controversia colle autorità, e coll'incarico della riscossione delle tasse e di ogni altra esazione fiscale. Erano poi incaricati della gestione, della revisione e del controllo della contabilità dell'Università.

Pare che quest'opera di controllo dei deputati scadenti non fosse così sollecita come era desiderabile, perchè troviamo che nel 1486 Isachino di Piacenza (in una lettera ducale) reclama un sollecito controllo dei tre anni della sua passata amministrazione (1482-1485) desiderando che « lo liberano et absolvano del dicto tempo in dretò ».

Durante la reggenza ed il principato di Lodovico il Moro, l'usura veniva praticata tanto dagli ebrei quanto dai cristiani. Basti ricordare Tommasone Grassi che a Milano « avanzò in prestar denari ad usura quanti usurai mai furono innanzi a lui » e il figlio suo Tommaso, continuatore dell'industria paterna; e non di meno annoverato « uno de' primi cavalierie (d'industria?) di Milano e onorato di veder sua figlia andar sposa ad un figlio bastardo di Lodovico il Moro: Galeazzo Sforza. (1)

(1) Tommaso Grassi - La sua scuola e le relazioni sue cogli Sforza. (arch. Storico Lomb., Fascic. 95. Anno 1912).

La Chiesa non era migliore dei Principi: la maggioranza dei sacerdoti, assolveva gli usurai cristiani, purché beneficassero le Chiese e i luoghi Pii. Così l'arcivescovo di Milano assolveva Tommasone Grassi e il figlio Tommaso perché il primo dava 350 ducati d'oro in beneficenza e il secondo faceva una donazione al luogo pio delle Quattro Grazie e alla Metastalla. (1)

Lodovico il Moro durante il suo regno fu abbastanza liberale e tollerante cogli ebrei — limitandosi a mantenere integri i capitoli concessi dai suoi predecessori obbligandoli però ad osservare le feste dei cristiani oltre che a « pagare alla città di Cremona lire 50 annue per cadaun banco fenerario: portar el signo: tutte manco usure et far altre cose ad beneficio della città ».

Dai Fragmentorum del 1492 sappiamo che i cremonesi avevano ragione di lamentarsi degli ebrei a causa delle loro eccessive usure: non conosciamo la risposta data dal Duca e cioè: se i lagni venissero presi in considerazione.

(1) Bernardino da Siena, in quell'epoca aveva iniziato con successo una violenta crociata contro l'usura e gli usurai. Alla sua predicazione si deve la liberazione di numerosi disgraziati cristiani imprigionati per debiti.

Un altro fatto si rendeva benemerito nel diffondere l'istituzione dei Monti di Pietà: Bernardino da Pella. Nel 1494 otteneva la conservazione del monte di Pietà di Brescia e l'aumento delle sue rendite. A Brescia per la disponibilità del Monte gli ebrei furono giudicati non pur inuttili, ma perniciosi e di grave peso alla città e come tali furono costretti a sloggiare di città e da tutto il suo territorio. (Procedimenti a Brescia nel 400. Arch. Stor. Lomb., Vol. 15 1901). L'istituzione dei Monti di Pietà è dovuta ai Minor Osservanti di S. Francesco, già il 1462 e il 1500: in Italia ne vennero formati 53.



(1500 - 1535)

La dominazione Veneta in Cremona, iniziata nel Settembre del 1499, doveva essere apportatrice di concessioni e privilegi speciali per diversi banchieri ebrei forestieri venuti col favore e colla protezione del Senato Veneto.

La Comunità, nel Settembre e nell'Ottobre, aveva avuto offerte da banchieri ebrei di esercire tre banchi in Cremona al tasso di 4 dinari per lira al mese (20 per cento) con garanzia. Una lettera del Doge, raccomandava detti ebrei, servitori « tutti fedelissimi e devotissimi ». Il 27 ottobre, la Comunità, deferente ai desideri del Doge, lo avvertiva con lettera, di aver concesso a Moisè da Martignano - a Giuseppe e a Leonino banchieri da Cremona suoi nipoti e a Anselmo banchiere da Mestre e suoi compagni; di aprire tre banchi avendo questi fatto migliori condizioni sul tasso (altri avevano chiesto il 5, altri il 6 per lira) e cioè: 4 denari per lira al mese, e per essersi obbligati, prima di aprire i banchi, a domandare la dispensa Pontificia, per non incorrere la città in scomuniche, censure e gravetze. La Comunità avvertiva il Doge di aver fatta tale concessione sapendoli raccomandati e « fidelissimi e benemeriti della Signoria ».

La convenzione autorizzava i banchieri ebrei: a tener un oste per alloggiar esclusivamente ebrei forestieri - a tener una bottega di « paferia, panni, e sele e tapizzerie e altre robe » - a poter celebrare le loro cerimonie sacre - nella settimana Santa però dovevano star rinchiusi nelle loro case « all'ora che suonano le campane », pena 25 lire imperiali. Godevano dell'esenzione dall'osservare le feste cristiane, ma dovevano tener chiuse le botteghe: il giorno di Natale, di Pasqua, delle Pentecoste, dell'Ascensione, del Corpo di

Cristo, le quattro feste principali della Madonna, il Venerdì Santo, i giorni di S. Marco, di S. Imerio, di S. Omobono e di S. Marcellino - veniva restituito l'orto dove per lo passato si seppellivano i lor morti e concesso di comperarne un altro in città o fuori - erano esenti dalle: angherie, fazioni, carichi, censi, onoranze reali e personali, tanto in guerra quanto in pace, esenti dal servizio militare e dall'alloggio. Era proibito di usar loro violenza e raccomandato ai cristiani di trattarli con riguardo e di difenderli - era abolito il segno distintivo, ma era fatto obbligo di offrire ogni anno per la festa dell'Assunzione della Vergine qualche cosa per celebrare la festa.

Norme dettagliate e minuziose, tutte vantaggiose ai banchieri ebrei, regolavano i prestiti e le operazioni di banca. I banchieri avevano versato nella cassa del comune, a garanzia: 10000 ducati. Ai banchieri era fatto obbligo: di prestare a 4 dinari al mese ai Cremonesi ed ai forestieri, con o senza pegno a lor piacimento, con istromento pubblico o scrittura privata, tanto sopra beni mobili quanto immobili, escluse le cose sacre che non potevano esser prese in pegno (negli Statuti di Soncino - 1393 - nei delitti contro la Divinità è contemplato il divieto di mettere a pegno: croci, calici ed altro riservati alla celebrazione del culto, pena di perdere il pegno e il capitale) - sopra i pegni i banchieri dovevano dare la metà del loro valore reale, e sugli oggetti d'oro o d'argento i due terzi.

L'incanto dei pegni, non ritirati, doveva avvenire colle modalità seguite dal Monte di Pietà. I pegni autorizzati erano: panni - sete - lane - e ogni alta qualità di merce cittadina e forestiera. La registrazione era fatta su libri appositi, giornali, quadernetti e noterelle con indicazioni ed annotazioni precise e chiare, indicanti la qualità e la quantità dei pegni; pena la multa se le scritturazioni erano « viciate ». La rex furliva dovevasi restituire dietro pagamento del capitale e dell'usura - le perdite dei pegni avvenuti per forza maggiore (sacco, fuoco od altro accidente fortuito) non eran imputabili ai banchieri ebrei - per lo smarrimento dei pegni erano tenuti a risarcir i danneggiati col doppio, trattenendo il capitale già versato e l'usura che si pagava anticipata. Per la buona conservazione dei pegni, era fatto loro obbligo di battere 3 volte all'anno i pegni di stoffe, e di tener gatti e gatte per i topi.

Questi capitoli dovevano aver breve durata perchè fin dall'inizio i banchieri ebrei cercavano di esimersi dall'osservare i patti convenuti colla Comunità di Cremona. I banchieri appena giunti a

Cremona, senza attendere i tre mesi prescritti della dispensa e nemmeno la dispensa, aprivano i banchi con scandalo di tutti. La Comunità se ne faceva eco, il 19 gennaio del 1500 in una lettera al suo oratore a Venezia: Daniele Manna. L'oratore era pure avvertito che « per li grandissimi fastidi e lamentele fatte per diverse persone della città che avevano bisogno di denari, il Provveditore aveva concesso agli ebrei di prestare, sino a tanto che fossero giunte le dispense, s'invitava quindi l'oratore a sollecitare dal Doge la pratica della dispensa per non incorrere nelle censure affinché « possiamo vivere sicuri e da fedeli cristiani »: intanto si chiedeva che venisse impedito di fenerare. Il 10 febhraio, a Venezia venivano confermati dal Senato i capitoli e i privilegi degli ebrei banchieri (una copia stampata si trova nelle filze dei Processi nell'Archivio Comunale). L'oratore cremonese scriveva alla Comunità avergli assicurato il Doge che c'erano lettere apostoliche del Cardinale Bessarione per la dispensa degli ebrei nei domini veneti: ma la Comunità non si dichiarava soddisfatta e con lettera del 27 aprile del 1501 insisteva nel voler la dispensa apostolica (« secondo molti canonicisti confessori e periti in fatto di teologia interrogati necessaria ») minacciando altrimenti la loro espulsione.

Il Doge, con lettera del 21 Maggio, aderiva condizionatamente alle domande dei Cremonesi, ordinando ai banchieri di ottenere entro due mesi la dispensa, sotto pena, altrimenti, di essere espulsi, oltre lire 1000 di multa. I banchieri ebrei avevano preso dimora nelle seguenti vicinanze: Josefino e Jacopo nella vicinanza di S. Donato - Consiglio Carmini nella vicinanza di Porta Maggior Pertusio - Moisè da Martinengo nella vic. di S. Donato - Moisè nel paese di Bordolano - Emanuele a Platina - David a Romanengo.

Siccome il 13 luglio la dispensa non era ancora giunta, il Doge aveva ordinate due lettere: una pel Santo Padre e l'altra per l'oratore veneto a Roma onde ottenere « opportuno remedio de poter exiger con ogni absolutoria necessaria ».

Un'altra lettera veniva scritta ai Rettori di Cremona perchè obblighassero i banchieri ebrei a presentare la dispensa, « altrimenti se ne andassero como quelli che non hanno osservato quanto erano obbligati per suo capitolo, per esser cussi ragionevole e ferma intention nostra ».

A rendere più precaria la dimora dei banchieri ebrei a Cremona, contribuivano gli ebrei residenti da lungo tempo in Cremona, i quali a nome dell'Università degli ebrei cremonesi, presentavano un reclamo, per i privilegi concessi, che danneggiavano il loro

lucrosi commerci. Di questo lamento, la Comunità se ne faceva eco in una lettera del 13 Agosto diretta all'oratore cremonese a Venezia onde ottenere l'espulsione dei banchieri, anche in considerazione che non avevano presentata la dispensa.

La dispensa non venne concessa e molto probabilmente non venne domandata mai dai banchieri ebrei. Sta di fatto che alla data del 22 maggio del 1502 i capitoli ed i privilegi venivano abrogati e cancellati dal libro turchino, d'ordine della Comunità; ed è a ritenersi che i banchieri venissero espulsi.

Nel 1506 la Comunità ordinava l'espulsione degli ebrei residenti in città perchè sospettati d'aver introdotto, coi pegni forestieri, la peste. I capi dell'Università ebraica avendo invocato la pietà e la misericordia, in nome delle loro donne e dei loro bambini, minacciati, se scacciati, del generale estermio, ottenevano la revoca del decreto. (Libro delle Provvisioni « de ebrei expellendis: 22 giugno). (1)

Nel 1509, i Cremonesi, chiedevano a Re Lodovico di Francia, l'espulsione degli ebrei, espulsione che veniva accordata, ma non tradotta in atto. Il Re metteva però una condizione; che prima, gli ebrei venissero soddisfatti dei loro crediti e regolati i loro negozi.

Nel 1512, gli ebrei erano tornati nelle buone grazie della Comunità. Un'ordinanza proibiva ai cittadini di molestare o far danno agli ebrei. Nel 1513, da un ricorso degli ebrei, risulta che si rifiutavano di concorrere al contributo (un servizio da tavola d'argento) che i Cremonesi avevano imposto ai cittadini per far un presente al Duca che ritornava nel Ducato.

Che gli ebrei anche allora vivessero promiscuamente coi cristiani, benchè mal tollerati, risulta da un verbale delle adunanze della Comunità del 1515-1516 dove è fatto obbligo ad un cristiano di dare alloggio ad un Cividale ebreo, medico, osservandosi che « multi sunt in civitate hebrei habitantes domus apud ad cristiani ».

Nel 1518, il Bordigallo, ricorda che un tristo aveva rubato e pignorato presso un ebreo un libro della Chiesa di S. Agata.

Nel 1519, la Comunità, ridomandava l'espulsione degli ebrei « come ancor se serva nel regno de Francia » e chiedeva di rimettere in vigore il distintivo della berretta gialla ai maschi e l'O super homero, aperto e manifesto, alle donne e ciò per evitare diversi errori e inconvenienti occorsi alla giornata in obbrobrio e

(1) Nel 1506 «oblato voluntaria elemosina pro loco Nazaret (luogo scelto per gli appestati, fatto dall'Università hebrorum residentium in Cremona per ducali 10. (27 maggio 1506).

scandalo de la fede cristiana » minacciando i trasgressori di 25 scudi d'oro di multa over 3 squassi di corda. Ma la novità del distintivo trovava opposizione a Milano.

L'Università degli ebrei eleggeva: Abraam e Salomon perchè presso le autorità a Milano impugnassero di nullità, perchè illegale, il decreto emesso dalla Comunità di Cremona (Luogotenente Catus e vicario Barnaba del Pozzo). I delegati ebrei sostenevano che « ab antiquo » godevano il privilegio di abitare nello stato di Milano e « maxime in civitate Cremona » senza l'obbligo di portare il segno distintivo; in conseguenza il Pretore non poteva obbligare gli ebrei a portare « herectus sive capucium gialdum in capite sub certa pena ai disobbedienti, » costituendo ciò un danno e un pregiudizio « massimas et intollerabiles iniurias ». Subordinatamente, i delegati, osservavano che in assenza del Luogotenente generale Lautrech, non si poteva apportare modificazioni agli ordini preesistenti. La Comunità non voleva saperne di ritirare il decreto, forte del diritto che aveva di obbligare gli ebrei a portare il segno distintivo, disposta a cacciarli se non si sottomettevano.

Il Governatore di Milano, il 12 aprile, abrogava l'ordinanza del Governatore di Cremona. Il Governatore di Milano nella sua lettera riconosceva, che gli ebrei durante il governo dei duchi Sforza « incedebant cum signo videlicet cum uno oculo magno albo, sive littera alba o super mantello » per distinguerli dai cristiani; contrariamente a quanto avevano asserito gli ebrei - che durante il dominio Veneto gli ebrei « incesserunt et incedebant cum un altro signo videlicet cum bireto crocco seu gialdo »: infine che dal 1509 in poi gli ebrei non avevano più portato il segno distintivo, motivo pel quale veniva revocata l'ordinanza del Consiglio Generale di Cremona, confermata dal Governatore della città.

La Comunità non si dava per vinta e continuava ad insistere presso l'oratore a Milano, non solo per il segno distintivo, ma altresì per l'espulsione degli ebrei che restavano in città « a nostro dispetto e contro il capitolo regio che debbano esser espulsi ».

Tornato il Lautrech, la Comunità fatta persuasa che l'espulsione non sarebbe stata concessa, insisteva perchè almeno « debbano perseverare in portare le berrete e signi distintivi da cristiani e che in un dato termine debbano levarsi da la città e paese nostro ». L'espulsione, chiesta nuovamente con lettera del 29 ottobre del 1520, non veniva accordata.

Perduta oramai la speranza di cacciare gli ebrei, nel marzo del 1521, la Comunità chiedeva al Lautrech, di voler richiamare al-

mento già ebrei all'osservanza del tasso usurario del 4 per ogni lira al mese; togliendosi abusivamente l'otto per lira. La Comunità reclamava giustamente la restituzione dell'usura percepita in più; e siccome era difficile rintracciare i derubati, si proponeva di devolverla a beneficio del Monte di Pietà: infine la Comunità chiedeva il sequestro dei libri degli ebrei e il loro imprigionamento.

Intanto venivano arrestati: Abramo e Salomone fratelli di Bordinolano della vicinanza di S. Donato - Lazzaro Palestro fu Jacobo della vic. di S. Faustino - Angelo da Bassiano fu Leone della vic. Maggior Mercatelli - Raffaele Finzi fu Salomone della vic. di S. Prospero - maestro Iacobo ebreo, medico, della vic. di S. Giorgio - Salomon de Hispanus fu Leone della vic. S. Giorgio - Michele de Hiersali fu Salomone della vic. S. Donato - Salomon fu Angelo della vic. S. Elena. Mercé l'intervento e la fide-jussione di numerosi gentiluomini cremonesi, il 27 agosto, gli ebrei arrestati ottenevano la libertà; non solo, ma pro bono pacis, veniva firmata una convenzione fra gli ebrei e la Comunità, nella quale si concedeva agli ebrei di vivere in Cremona per 4 anni senza essere più molestati. Nel compromesso era riconosciuto: che gli ebrei oltre praticare l'usura avevano percepito abusivamente il capo soldo e perciò erano meritevoli di punizione secondo gli ordini e gli Statuti di Cremona, in conseguenza di ciò gli ebrei si obbligavano: di restituire le usure percepite in più dal 1 marzo del 1521 compreso il caposoldo, devolvendo il tutto a vantaggio del Monte di Pietà e di presentare i loro libri per essere verificati. La Comunità, in considerazione del prestito fatto alla città (quando il Lautrech aveva imposto la taglia di 6000 scudi e un prestito di L. 1120), rinunciava a procedere contro gli ebrei colpevoli, non solo, ma concedeva, a tutti gli ebrei dimoranti in Cremona per 4 anni di esercitare liberamente i loro commerci dei pegni (notaio [o Franc. Sordi]). La convenzione, veniva confermata da Barnaba del Pozzo in una ordinazione detta « santissimum ordinationum ».

L'accordo fra gli ebrei e la Comunità non doveva durare a lungo.

Nelle istruzioni date dalla Comunità agli oratori che si recavano a Milano (1523) dal Duca, veniva ricordato il divieto fatto agli ebrei di fenerare: veniva ricordato pure che gli ebrei erano esenti dai carichi: l'oratore doveva ottenere dal Duca: che gli ebrei non fenerassero e che contribuissero ai carichi « loro giudei non deno eser ad meliori conditione de cristiani, et portar et signo questo è necessario ad ciò siano conosciuti da cristiani, per molti errori che

altramente poteriano occorrere come si è visto per esperienza nel passato, che per esser ben vestiti e adobati un ebreo, uno cristiano che noi conosca gli cedeva la via e levavase la beretta per onorarlo » (Fragmentorum).

Ma ciò che era peggio, malgrado il compromesso concordato cogli ebrei, questi continuavano a percepire « *excessivas usuras* » aggravate dal caposoldo, servendosi di mediatori disonesti cristiani (*maroseris seu mediatori*).

Da Milano un magistrato cremonese (Zorzo Gadio) scriveva consigliando la Comunità a mettersi d'accordo cogli ebrei e « *re-
durli a le honeste voglie loro* » perchè il Duca non poteva accogliere i reclami per « l'emolumento che perviene da essi ebrei allo Stato » (23 marzo 1523).

Pare che la Comunità non volesse saperne del consiglio del Gadio, perchè l'ultimo di marzo ordinava: che nessun ebreo della città e del contado osasse mostrarsi in pubblico, senza la herretta gialla, e nessuna ebreia senza il panesello ovvero il velo in testa con una fetiuccia in fronte bene apparente e scoperta, sotto pena di due a dieci scudi: veniva pure comandato agli ebrei di restar chiusi in casa durante la Settimana Santa. La Comunità per giustificare l'ordinanza emanata contro gli ebrei, inviava l'oratore Oldoino Oldoini dal Duca onde persuaderlo che l'obbligo del segno distintivo risaliva dai tempi dei primi duchi Sforza, a Lodovico il Moro: che doveva essere riconfermato, dando così modo ai cristiani di distinguerli. (18 aprile). Con altra lettera (23 giugno) la Comunità avvertiva l'oratore, che l'audacia degli ebrei non aveva più limiti, osando pignorare e commerciare nei giorni festivi e, condannati dagli Ufficiali delle Vettovaglie, si erano difesi affermando di averne avuta la concessione. Contro questi abusi erano insorti, religiosi e popolari, affermando che « *gli ebrei hano maggior privilegi e concessioni de cristiani* ».

In un'altra lettera, scritta l'ultimo di giugno, a Giorgio Gadio a Milano, si enumeravano i lagni dei cremonesi ed i torti degli ebrei e cioè: le eccessive usure - il lavoro festivo - l'obbligo di osservare le feste e di pagare la tassa feneratica di L. 50 per ogni banco - di portare il segno distintivo e « *altre cose a beneficio de la città che non fanno, tutte cose che si osservavano al tempo di Lodovico il Moro* ».

La lettera chiudeva, raccomandando al Gadio di voler con lettera ducale confermare quanto avevano decretato gli Ufficiali alle Vettovaglie per aver gli ebrei commerciato e fenerato nei giorni

estivi. Contrariamente alle previsioni, la Comunità aveva la peggio.

Mentre nel 1525 il Duca concedeva a Isaach da Tizano della vicinanza di S. Sofia), a Madius de Bellomi della vic. di S. Sofia - a Clemente e a Iacobo Vulpino di aprire dei banchi fenerari: la Comunità il 31 marzo domandava l'espulsione degli ebrei che naturalmente non veniva accordata.

Alla vigilia dell'assedio di Cremona (1526) gli ebrei erano obbligati dai capitani cesarei a pagare parte di un taglione di 6000 scudi imposto ai cremonesi. Liberata Cremona dall'assedio, il Duca con lettera del 23 ottobre (molto probabilmente provocata dalla Comunità) riconosceva e condannava le temerarie e criminose usure praticate dagli ebrei. La Comunità (lettera del 26 ottobre) faceva osservare al Duca che nel 1523 era stata ingannata la sua buona fede e se ne chiedeva l'espulsione. Mentre dapprima il Duca sembrava propenso ad espellerli, poi, non sappiamo per quale influenza, si limitava ad impedire le frodi degli ebrei, facendo loro obbligo di fare la proclamazione dei pegni in vendita.

Così gli ebrei, indisturbati continuarono nei loro commerci e nelle loro usure, come risulta in numerosi atti notarili dal 1526 al 1535.

Con decreto ducale del 1533 gli ebrei ottenevano da Francesco Sforza una proroga di soggiorno di anni otto, secondo il Fumi, - di anni quattro, secondo l'Aporti.

Negli atti del notaio Angelo del Torculo (*Conventionis Iacobi de Renonibus cum Universitate hebreorum* 1535) abbiamo la prova dell'esistenza, in Cremona, del cimitero degli ebrei « sito in vicinia Sanctae Mariae in Beliem » in un appezzato di terreno tenuto in affitto per lire 23 e soldi 19 annui.

Gli ebrei in quell'epoca continuavano a vivere frammischiati coi cristiani.

Nel 1535 la Comunità di Cremona domandava al Luogotenente Generale Antonio de Leva che agli ebrei dassero la garanzia sui pegni perchè così era prescritto nei capitoli e si giustificava la domanda pel fatto che proprio allora era fuggito un ebreo con molti pegni dei poveri, e altri due (Salomon e Mazzo) erano fuggiti portando via per 10000 scudi in pegni.

Il de Leva accoglieva le domande della Comunità e il Pretore il 27 agosto intimava ai Procuratori dell'Università degli ebrei: Isaach Madius seniore - Madius Juvenus - a Moisé Salomon - Clemente di Moisé - Clemente di Santodonato « publicae vocae ad domorum eorum Congregationi sive Sinagogae positur in vicinanza S.

Nicolai Cremonae » di presentarsi a lui per sentirsi notificare l'ordine di dare la sicurtà sui pegni.

Il richiamo « solito congregationis Sinagogae » ci permette di affermare che nel 1535 gli ebrei avevano ancora la loro Sinagoga in Cremona nella vicinanza di S. Nicolai.





(1536 - 1563)

Durante la dominazione Spagnola, la lotta fra i Cremonesi e gli ebrei continuò ininterrotta e accanita. Le autorità Spagnole contro ogni regola di equa giustizia, avevano tutto l'interesse a favorire gli ebrei, i quali oltre essere loro fornitori di danaro, sia pur ad usura, pagavano allo Stato un canone annuo per soggiornare e fenerare al tasso del 25 per cento. Ecco l'unica ragione del contegno equivoco tenuto dai dominatori spagnoli verso i cristiani, in questa incresciosa pratica dell'espulsione degli ebrei da Cremona durata settantotto anni.

Nel 1536 alcuni ebrei se ne fuggivano da Cremona coi pegni e uno con un sol pegno di 1000 scudi. La Comunità reclamava a Milano, chiedendo l'osservanza del decreto che stabiliva agli ebrei di dare la sicurezza sui pegni. La Comunità intimava «ad alta voce ad domus eorum solito congregatio seu Sinagoga positur in vicinanza S. Nicolai » a Isaach de Tizano - Madius de Belomo - Clemente e Moisè de Pescarolo - Clemente e Jacopo e Micaela de Videnò, di presentarsi tutti dal Pretore, per dare la prescritta sicurezza sui pegni.

Il 3 marzo in una lettera regia, Carlo V richiamava gli ebrei all'osservanza della prescritta sicurezza sui pegni, e ne dava l'incarico al Senatore Podestà di Cremona: il 17 maggio, il Senato di Milano, confermava la lettera regia. Gli ebrei ottemperavano agli ordini regi come risulta in atti notarili (Giorgio Oldoini e Jacopo Gadio), colla fidejussione di Pietro Maria de Fodri (19 giugno 1536).

Negli atti del notaio Giovanni Battista Bonetti (1537-1541 busta 1129 al 1131) con atto del 21 agosto 1538 veniva concessa ad

Isaach de Tizano ed a Giuseppe de Levis l'apertura di alcuni banchi fenerari in Cremona. (*Locatio banchi hebreorum fact. Isaach de Tizano et Ioseph de Levis hebrei per Illa Comitissa Lodrone Stampa. Foglio 321*).

La contessa, abitante nelle case degli Ugolani nella vicinanza di S. Leonardo, coll'autorizzazione di Giovanni de Ricci, Cesareo, segretario di Camera nello Stato di Milano; la prima come donataria, il secondo quale Conservatore degli ebrei nello Stato di Milano « locavit usque ad 3 annos » ai detti ebrei abitanti nella Vicinanza di S. Sofia « banchi hebreorum locius civitatis Cremonae et ipsius banchum exercendi in presenti Civitate more solito et iusto consuetum hebreorum ac formam et tenorem privilegiorum et capitulorum nec non approbatatur ei concessum » nello stato di Milano per il fitto annuo di L. 900 da pagarsi alla contessa Stampa di Lodrone.

Con detta convenzione, detti ebrei potevano: 1. - tenere in loro compagnia: Emanuele de Carmino - Madio de Civalibus - Clemente de Bigolotti - Clemente da Piscarolo e Daniele de . . . (manca il cognome), nonchè altri ebrei « idoneos et habiles ad exercendum banchum » 2. - mutuare a denari 6 « sine capsoldo pro singula lira ». Era loro fatto obbligo: di accettare i pegni al tasso di 6 denari per lira, con divieto di asportarli dalla città: di dare la fideissione e la sicurezza sui pegni. In compenso nessun altro ebreo forestiero poteva aprire banchi fenerari in concorrenza.

Con successivo atto in data 11 settembre 1438 veniva versata la sicurezza promessa in Scudi 2100.

La Comunità ~~ottomila~~ ~~ottomila~~ ~~ottomila~~ ~~ottomila~~ ~~ottomila~~, chiedeva, il 21 dicembre, l'espulsione degli ebrei, e in previsione che venisse accordata, dimandava di potersi « assicurare della malizia e fuga degli ebrei ».

La dimanda inoltrata al Governatore di Milano era pur fatta, sotto forma di supplica direttamente a S. Maestà; il quale rispondeva lasciando arbitro il Governatore di Milano, il quale non solo non l'accordava, ma concedeva una proroga di 12 anni in continuazione a quella del 1533. Nel 1538 gli ebrei si rifiutavano di dare la sicurezza sui pegni: la Comunità in conseguenza intimava « ad domus eorum Sinagoga » di osservare i loro obblighi ed iniziava contro di loro una lite. (Registro delle notule: risulta che Conservatore degli ebrei era Angelo Ricci). Con decreto, del 28 Agosto 1541, dell'imperatore Carlo V e del 1 febbraio 1542 del Marchese del Vasto, veniva riconfermata agli ebrei la chiesta dilazione per altri 12 anni.

Nei Libri delle Provvisioni del 1541-1542 (Biblioteca Civica 2-2-2) abbiamo trovato, alla data 27 aprile, che la Comunità voleva che gli ebrei contribuissero alle opere di fortificazione della città.

Nel 1547, pare che i rapporti cogli ebrei fossero migliori, perchè la Comunità chiedeva al Governatore di Milano che tutti gli ebrei abitanti in Cremona potessero tenere banchi fenerari; il che ci porta a credere che solo pochi godessero di quel privilegio.

Mentre il Fumi afferma che nel 1548 gli ebrei riducevano le loro usure al 20 per cento, troviamo, negli atti notarili di Angelo del Torculo, (numerosi sono gli atti riguardanti le operazioni usuarie degli ebrei) che praticavano l'usura a « sex imperiali pro singula libra, singulo mese » e cioè al 30 per cento; infatti Battista Sfondrato, latore di lettere al governatore Ferrando Gonzaga, reclamava contro le « eccessive usure degli ebrei le quali non se possono evitare bisognandosi pagare le gravezze a S. M. di modo che li poveri homeni rimangono distrutti ».

Nel 1549 la Comunità domandava al Governatore di Milano di limitare il diritto di abitazione in Cremona a quegli ebrei feneranti a « migliore conditione con li capitoli », e cioè: pagamento del censo al Conservatore degli ebrei - tasso dell'usura stabilito dalla Comunità, non superiore al 15 per cento all'anno e » ne per diretto, ne per indiretto, ne con pegni ne senza pegni, ne far alcuna conditone con persona alcuna de tore de più sotto colore o pretesto alcuno sotto pena de scudi 200. ogni fiata » - incanto obbligatorio, dopo un anno dei pegni, da lire 5 in sù e restituzione ai proprietari dei pegni del ricavato in più, e in assenza del proprietario, l'eccedenza andasse a beneficio dell'Ospedale dei poveri.

L'oratore Battista Sfondrato da Milano informava la Comunità che la pratica era trattata dal Senatore Taverna, presente i rappresentanti degli ebrei col loro avvocato Bignamo; e che il Taverna aveva proposto agli ebrei di accontentarsi del 20 per cento, minacciandoli altrimenti di far abrogare i loro privilegi. Concludeva lo Sfondrato che gli ebrei avevano preso tempo per rispondere.

Malgrado i reclami per le eccessive usure, che giungevano da tutte le parti dello Stato, per l'audacia loro di far arrestare i figli di famiglia, il Governatore Ferrante Gonzaga, il 12 giugno, concedeva una nuova proroga di soggiorno agli ebrei.

La Comunità volendo emanciparsi dalle usure degli ebrei progettava di far una nuova impresa col Monte di Pietà « per la quale sia lecito dar sin al 6 per cento con capitoli e conferma del Senato di Milano e la dispensa Ponteficia ». Il provvedimento era op-

portuno, perchè a cominciare dal 28 agosto del 1550, il Governatore di Milano avvertiva la Comunità che per otto anni gli ebrei erano stati autorizzati a prendere 5 dinari per lira ogni mese sopra i pegni (25 per cento) sotto pena di pagar il doppio se avessero tolto di più.

Nel 1552 l'audacia degli ebrei giungeva al punto di perseguitare un'ebrea fattasi cristiana, pretendendo che lasciasse Cremona: la Comunità supplicava il Cancelliere perchè impedisse tale partenza imposta « dalli perfidi ebrei così portaria scandalo alli cristiani » (8 gennaio). (1)

Il Fumi afferma che il 5 ottobre del 1553 Ferrante Gonzaga ordinava l'espulsione degli ebrei dallo Stato di Milano: sta di fatto che l'ordine non venne eseguito — anzi mai come allora gli ebrei affluivano numerosi a Cremona, dove facevano lauti affari prestando a « 6 over 7 dinari senza pegno » contrariamente a quanto prescrivevano i capitoli.

Contro quest'abuso, la Comunità reclamava a Milano (oratore Tintis osservando che « essendo inibito alla nazione ebraica di imprestar a Milano a Mantova, Ferrara, Venezia e molte altre città de Italia, concorrono molti della nazione ebraica in Cremona, i quali imprestano a manco assai che non fanno al presente li moderni ebrei » (Fragmentorum 1554) La Comunità faceva presente (lettera del 15 ottobre 1554) che gli ebrei in Cremona riscuotevano l'usura intera ancorchè il mese fosse principiato da poco; mentre era formalmente prescritto dover essere il mese intero.

Malgrado i lagni elevati contro gli ebrei, la Comunità era obbligata a ricorrere a loro per poter pagare le intollerabili gravidezze che pesavano sull'infelice città, « se ritrova aver debili de più de 1000 scudi ad usura » oltre un nuovo prestito di 300 scudi d'oro contratto per pagare il presidio di Cremona).

Stante la grandissima povertà e miseria della città e del contado, la Comunità domandava al Governatore di Milano Cristoforo Mendrisio che gli ebrei concorressero alla spesa della fortificazione « atteso che sentono comodo per la fortificazione per la sicurezza de le sue robe, dinari ecc. » Ma il Governatore rispondeva che dovevano essere esenti perchè avevano pagato « grossa somma di presente alla regia camera e non hanno sede permanente ». Mal-

(1) Nel 1552 Concilio di Frilli (vic. S. Bartolomeo e Giuseppe Leri vic. S. Sofia avevano hanno usurario in Cremona.

grado ciò risulta che concorsero al carico imposto nel 1556 dei 15000 scudi (1 luglio 1556)

Erano gli 8000 scudi (dei 12000 chiesti) dati dagli ebrei allo Stato per non esser molestati e per poter fenerare al 26 per cento con divieto ad altri ebrei di venire nello Stato di Milano a far loro concorrenza. Nel 1557 risulta che gli ebrei prendevano persino a pegno gli utensili dei soldati, di proprietà della Comunità: per far cessare questo abuso la Comunità minacciava gli ebrei della perdita del pegno e della multa di 6 scudi d'oro.

Nel 1557 Filippo II. concedeva agli ebrei una dilazione di 12 anni, mentre i cremonesi, proprio allora ne chiedevano l'espulsione.

I cremonesi odiavano gli ebrei perchè « li divorano sino alle carni » (12 marzo 1557) con grandissime usure da renderli « tanto infelici che i cittadini hanno più presto da invidiar ai morti che ai vivi, perchè da un lato le usure li divorano e da l'altro le esecuzioni li tormentano ». La città versava nella più squallida miseria e povertà: nell'istruzioni date a Battista Sfondrato (21 aprile 1558) si legge « per le tante continue gravezze e insuperabili carichi si trovano con grandissimi debiti alle spalle, per i quali pagano continuamente usure che li divorano e quelle poche reliquie che li sono restate e anco quelle li sugano sino al sangue e i cittadini si trovano nell'alternativa di lasciare il paese o perire di fame ».

Nel 1559, risulta che la comunità era debitrice verso l'ebreo Emmanuele Carmini di: L. 8415 soldi 7 e dinari 3 - di scudi 3000 presi a prestito nel 1557 al 12 per cento; questi 3000 scudi erano garantiti sul dazio del sale e sopra i redditi che la città aveva sopra Scandolara Ravara - Casteldidone e Corte Madama (questo debito esisteva ancora nel 1563 sempre al tasso del 12 per cento e gli interessi ammontavano a L. 1099: alle garanzie date erasi aggiunto il dazio della scannatura.)

L'Apori, afferma, che nel 1559 gli ebrei si accrebbero assai in Cremona, essendo stati scacciati da ogni parte d'Italia.

Nel 1560, avendo la Comunità fatto costruire un nuovo Macello, gli ebrei chiedevano di poter macellare in una loro bottega. Pare che la domanda non venisse accolta, perchè nel 1561 un certo Sacerdote, rinnovava la domanda osservando che gli ebrei « non mangiano carne se non amazzate secondo la legge mosaica »; e siccome le « parti posteriori » non le mangiavano, chiedeva di poterle vendere ai cristiani. Malgrado il diverso parere degli Ufficiali delle Vettovaglie, la Comunità accoglieva la dimanda per la durata di 10 anni.

Le eccessive usure degli ebrei provocavano, nel 1561 da Re Filippo II. roventi parole sulle « *massimis usuris et rapinis ipsorum hebreorum* » avendo « *consumptos et exhaustos* » i popoli « *ad extrema paupertatem* ».

Filippo II. accogliendo i desiderata dei Cardinali Tridentini, reclamati di porre un freno alle eccessive usure degli ebrei « *pernicioso morbo* » comandava al Senato di Milano di riunire tutti gli ebrei e addivenire ad una amichevole riduzione dell'usura.

Una lettera Regia che riguarda esclusivamente Cremona ordina che cessino le eccessive usure dei giudei di Cremona » ordina di chiamare gli ebrei dinnanzi al Sindaco degli ebrei (Giulio Claro) e all'auditore Paolo Emilio Reggio per venire a « *parlamento* » con li gentiluomini che si elegeranno per la città e insieme accordarsi sopra le usure ». (1)

Da un editto pubblicato il 5 Agosto in Cremona risulta: che presso gli ebrei erano state trovate robe rubate, prese a pegno. In seguito a ciò veniva fatto obbligo agli ebrei di dare notizia al Pretore dei pegni sospettati, sotto pena di 10 scudi d'oro e la perdita del pegno, e se passati 6 giorni, la tortura.

Gli ordini impartiti dal Re non approdavano a nulla, pel fatto che gli ebrei vantavano un contratto accettato ed approvato dallo Stato e firmato da Filippo II. In una supplica (ottobre 1561) diretta al Re, contro gli ebrei e le loro usure, la Comunità faceva un quadro raccapricciante delle misere condizioni della città e del contado divorati dalle usure degli ebrei. La Comunità constatava come gli ebrei si « *moltiplicano infinitamente* » concorrendo da diverse parti d'Italia, allettati dall'utile che cavano a prestare danaro con interessi del 30 per cento in ciascun anno col pegno e di 36 per cento senza pegno, però con obbligazione istrumentale « *rovinando così completamente le fortune già oberate dei cittadini per le calamità, le carestie e le gravezze.* »

La Comunità - scriveva nella supplica che doveva essere presentata da Sigismondo Picenardo oratore delegato presso S. M. « *per il pubblico beneficio* »: - che gli ebrei « *hanno nelle mani gli mobili e utensili per la maggior parte de' cittadini e contadini poveri e ricchi* », in poco tempo gli interessi superano il capitale

(1) Nel lamento e pianto « *ch'hanno fatto gli avaroni e usurai:*
Omiti seli sciocconi - dispiacervi in tal maniera
Seli quei che ti coglion - si tagliò per la molera
Dopo pace vien la guerra - si che ognuno rida e canti.
Usurai tutti questi - non andremo all'hospitale»

(Fragmentorum 1561)

nell'impotenza di pagare, così i disgraziati debitori venivano « rigorosamente carcerati e ivi marciscono » (1).

In considerazione anche delle frodi che commettevano per « trarre nelli lacci » i poveri ignoranti spogliandoli dei loro averi, la Comunità supplicava S. M. di aver compassione dei cittadini e contadini cremonesi e di ordinare che gli ebrei si limitassero a prendere il 12 per cento all'anno - « a dare sui pegni un bollettino scritto in lingua italiana con la qualità del pegno, la quantità del denaro che prestano, l'anno, il mese, il giorno che lo prestano, il nome e cognome e vicinanza di quello che piglia il denaro e siano obbligati a scrivere sopra il libro in lingua italiana ». Chiedevasi inoltre; di rimettere il segno distintivo, per essere riconosciuti dai cristiani e cioè: « la berretta gialda gli omeni », il velo o colletto giallo alle spalle le donne, come del resto era prescritto dalle costituzioni imperiali nelle terre della Chiesa e nel Veneto.

Uguale supplica veniva presentata al Governatore di Milano, Marchese del Vasto (29 novembre 1561) il quale rispondeva che il contratto, per quanto inumano bisognava osservarlo; consigliava invece di venire ad una transazione cogli ebrei per ridurre le usure e così dare un sollievo alle vittime degli ebrei, impotenti a pagare.

Conforme il desiderio del Pescara, le parti si riunivano, ma « l'accordo non ha avuto luogo ». Giulio Claro non disperando però di venire ad un accordo invitava le parti, dopo Natale, per intendersi sulla riduzione dell'usura « al 12 o al 15 per cento al più come si usa a Mantova ed altri luoghi » però non si nascondeva le difficoltà; perchè gli ebrei si ostinavano sul 25 per cento « come davan loro diritto i loro privilegi concessi dall'Eccelso Senato di Milano e da Sua Maestà » ostinandosi nel dire che « non se li deve innovare cosa alcuna durante la lor ferma ».

La Comunità, non sapendo come liberarsi da una convenzione fatta a sua insaputa e senza essere interpellata, in uno scatto di legittima rivolta impugnava i privilegi di nullità perchè « niuno da Sua Santità in fora po dispensare niuno dare a usura e se i privilegi lo fanno, lo fanno de propria autorità, non perciò pòmo revocare tutte le concessioni fatte per causa de dette usure ».

Da una lettera dell'oratore Paolo Fossa (2 gennaio 1562), nella quale si avvertiva la Comunità - che dopo il Natale il Senato avrebbe trattato della riduzione delle usure - sappiamo quanto si diceva dai Senatori, in merito alle usure. I Senatori erano convinti che stando

(1) Nel 1561 diversi cremonesi venivano incarcerati per debiti non pagati.

alla lettera ed allo spirito dei privilegi concessi da S. M. e confermati dal Senato, gli ebrei avevano ragione, tanto più che avevano pagato grandissima somma di danaro: circa l'affermazione: che nelle terre della Chiesa si prestava al 12 e al 15 per cento asserivano non esser vero, essendo del 20 per cento: riguardo poi alla pretesa di dichiarare nulli gli atti di S. M. e non poter de jure far tali concessioni dicevano: essere ciò assurdo e « non conveniva metter in dubbio ciò che S. M. ha concesso; anzi di ciò il Presidente del Senato era indignatissimo ».

La Comunità, a perorare la sua causa aveva incaricato: Bartolomeo Oxio e Paolo Fossa. I due oratori essendosi consigliati col Senatore cremonese Alia, questi manifestava l'opinione di lasciare le cose come stavano, salvo: « finita la concessione fatta ad essi ebrei si ottenesse che niuno ebreo potesse abitar a Cremona senza il permesso della città e non potesse prestare ad usura se non d'accordo con la magnifica città nostra ». Agli oratori cremonesi non parve saggio il consiglio del Senatore Alia e perciò il 20 gennaio - forse anche in seguito agli ordini della Comunità - presentavano il memoriale «pro moderatio usurariae hebreorum» al Senato.

Nel memoriale erano ricordate, le lettere di S. M. scritte alla Comunità perchè gli ebrei moderassero le usure eccessive e non osservate dagli ebrei: le pratiche tentate da Giulio Claro per persuadere gli ebrei a ridurre le usure del 30 e del 35 per cento, che praticavano e non riuscite per la testardaggine degli ebrei: ricordavano le usure limitate al 12 e al 15 per cento nello Stato Pontificio e a Mantova: accennavano alle calamità e alla carestia che affliggeva la città ed il contado, per chiedere a S. M. di voler ordinare che per il tempo che restava ancora del contratto le usure venissero ridotte al 12 o al 15 per cento. Nel memoriale si ribadiva il concetto che le capitolazioni fatte agli ebrei si dovevano ritenere nulle perchè fatte all'insaputa della Comunità, eppoi perchè solo il Principe Ecclesiastico era autorizzato ad accordarle e confermarle. Risultava pure dal memoriale che una delle cause delle eccessive usure; dipendeva dal monopolio concesso a pochi ebrei di fenerare, escludendosi così la concorrenza. Nella supplica infine si chiedeva che al termine del contratto non venissero accordati nuovi capitoli o privilegi agli ebrei prima che questi si fossero accordati colla Comunità, e nel caso che l'accordo fallisse, venissero espulsi.

Nessuna risposta abbiamo trovato a questa supplica, il che ci porta a credere che i capitoli in corso rimasero in vigore e i cremonesi continuarono a pagare il 30 e il 35 per cento.

Una nuova calamità invece piombava addosso alla disgraziata città: nel 1563, l'inquisizione, imposta da Filippo II. con grande indignazione dei popoli, perchè « perpetua infamia e eterno agravio per essere tremenda e allo sterminio di tutto lo stato » tanto da ridurre i popoli « in ultima disperatione » (lettera della Comunità al Senatore Sigismondo Picenardo - 23 agosto 1563 - Litterarum).





IV^a

(1564 - 1569)

I Cremonesi per emanciparsi dalle eccessive usure degli ebrei pensavano di aprire presso il Monte di Pietà, un banco-prestito ad un tasso moderato del 7 per cento. L'idea non era nuova, Brescia da quasi un secolo l'aveva attuata con successo: ma occorreva l'autorizzazione Pontificia. La Comunità si rivolgeva al Cardinale Borromeo per ottenere la dispensa del Papa per poter aprire un Ranco al Monte di Pietà al tasso del 7 o del 5 per cento. Nella lettera del 10 marzo, scritta al Cardinale, la Comunità, ricordava le origini del Monte di Pietà (1490) e gli scopi (per servire di denari sopra pegni col scoderli al 5 per cento l'anno): avvertiva che per insufficienza di capitali e non essendosi trovate persone che volessero prestare al Monte, per soccorrere i poveri, la città si trovava nella necessità di chiedere al Papa la dispensa per poter percepire il 7 per cento, come si usava in molte città d'Italia. I redditi del Monte nel 1564 erano di L. 25000 di ragione dell'Ospedale Maggiore. Le spese annue del Monte erano: Salario del Tesoriere L. 220. idem del Cavallaro L. 120. ai Cavalieri dell'Ospedale che intervenivano all'incanto pei pegni L. 36, al facchino che portava i pegni all'incanto sulla piazza (manca), spese per i libri (manca). Sui pegni, il Monte percepiva il 5 per cento, benchè i capitoli stabilissero il 6 per cento.

La Comunità nella lettera al Cardinale avvertiva che la dispensa era una grazia « per molti poveri che per bisogno sono sforzati pigliare denari degli ebrei al 30 per cento del che ne succede la loro rovina » divorando la carne e bevendo il sangue dei poveri.

cittadini e distrettuali con estermínio de, tutti li cittadini poveri e anco de' nobili. Si spiegava, nella lettera, che essendo il capitale di soli 4000 scudi, autorizzando il Papa, il tasso del 7 per 100 molti cittadini avrebbero depositati i loro denari al Monte, con profitto ed utile grandissimo dei poveri, potendo così il Monte ritirare tutti i pegni che per mancanza di capitale andavano a finire ai banchi ebrei. Col mezzo escogitato dalla Comunità si veniva a mettere un freno all'ingordigia e voragine delli ebrei i quali per il grosso utile si « moltiplicavano tanto nella città che sono di grandissimo danno per altre cause a tutti li cittadini ». (La lettera doveva essere presentata al Cardinale da Giovanni Rastelli).

A Roma il Conte Broccardo Persico doveva chiedere al Papa la dispensa, colla facoltà, se il Papa trovava troppo elevato il tasso al 7 per cento, di ridurlo al 5 per cento.

Il Cardinale Borromeo perorò la santa causa dei cremonesi, ma il Papa rifiutò la dispensa. Il 21 ottobre, Francesco Felino scriveva da Roma: «...il Papa non intende ne vuole concedere licentia a quelli che impresteranno dinari al Monte, pigliar loro non solo il 4 ma ne anche il 2, ne l'uno per cento; concede bene che il Monte possi scoder il 4 o il 5 per cento avuto consideration che si spendi quel tanto nelli salariati ». Era enorme.

L'8 novembre, la Comunità scriveva al Felino a Roma di insistere, facendo osservare trattarsi di un « opera buona che a questo modo leveranno li ebrei da Cremona che assorbono una parte delle entrate di essa città il grandissimo danno de' suoi cittadini ultra che essi ebrei per la loro superbia comettono infiniti adulteri » e insistevano per il 5 per cento.

Ma il Felino fin dal 4 novembre aveva scritto di « desperar del negotio »: e l'11 dello stesso mese, consigliava, dietro parere di persone influenti, di eriger il Monte e aver bona intenzione per far beneficio a poveri che dappoi facilmente S. S. lo conformerebbe ».

La comunità metteva in pratica il consiglio; infatti in una lettera del gennaio 1565 diretta a Martire Ponzone, asseriva di aver lettere autorizzanti a « cavar il reddito del 5 per cento senza carico di coscienza e questi per schiffar le ruine de poveri cittadini nelle quali per le eccessive usure se pagava alli ebrei, cascano in rovina ».

Ma poi presi da rimorso per la bugia detta, il 25 novembre del 1565, chiedevano al Cardinale Borromeo di voler autorizzare i cittadini senza scrupolo di coscienza a mettere i loro denari al Monte al 5 per cento, favorendo così i poveri che avevano urgentissimo bisogno, « sara la via di soccorrere alle miserie dei nostri

poveri cittadini e altresì di porre freno alle eccessive usure de' detti ebrei, quali sono più presto per aumentare se non le vien posto qualche freno e misura». Ma il Cardinale, negava il suo appoggio « tenendo la cosa dell'impossibile » e sapendo che S. S. non voleva dare la dispensa trattandosi « di dispensar in materia d'usura quali sono proibite de iure divino », e così i poveri cristiani venivano danneggiati dagli ebrei col placet del Papa. (1).

Nell'aprile del 1566 veniva riferito alla Comunità: che i Pavesi avevano ottenuto lettere regie che moderavano le usure degli ebrei; incaricavano Raffaele Brumano di informarsene e riferire. Il 17 aprile il Brumano riferiva che le lettere riguardavano tutto il ducato (a favore di tutto lo stato) e che gli ebrei si preparavano ad impugnarle, non solo, ma temendo di essere espulsi dicevano « che si debbano tollerarli e aducano che la santa madre chiesa romana li tollera sopra il suo stato e altre cavillazioni ».

(1) Nei bilanci d'entrata, di noi esaminati, e che si trovano nei Fragmentorum, abbiamo trovato che l'Università degli ebrei era regolarmente costituita e riconosciuta dal Consiglio Generale di Cremona, e pagava il canone annuo di soldi 10; la somma era imputata in bilancio con questa voce: « reddito università ebrei ». Questa tassa risulta in tutti i bilanci dal 1566 al 1572. Crediamo utile fare conoscere un bilancio d'allora: quello del 1566. Addizione Porte: L. 21837-11-5. Addizione Obblati: 15831-5-5. Idem Scannatura 1919-18-4. Idem Drapperia: 11081-2-4. Idem Taccarini, 8159-1-10. Ulile del 4 Og sulle addizioni dazio. 2601-15-11. Tassa signori milanesi: 6000 - reddito sulla scanzoliera 3030 - idem sulle Porte 1543 - idem sul reddito dell'8 Og: 6916-10-8 - banca dei consoli 1096-15 - aumenti del denario 2554-6-8 - reddito di Scandolara - Valerico - Casteldidone 600 - banca delle strade 312-14-3 - per la guerra incontro a S. Salvatore (bassine) 219-10-4 - per le botteghe sotto il palazzo dei Cavalieri 100-3-11 - contro la porta del Palazzo del Podestà 103-8 - allui della presa 92-8 - reddito di Mozzaniga 81 - per l'argentei fori del Po 70 - reddito di Salvirata 45 - reddito università ebrei 10 - Totale Entrata L. 94347-8-1.

Bilancio di uscita - Mensura: 131991-6-1 salario oratore a Milano 1900 - salario del sin Joco 132 - alloggiamenti uomini d'arme 8000 - salariati ordinari del comune 5185-18 - ripartizione palazzi 600 - solennità d'agosto 665-14 - offerta a S. Francesco e Duria 144 - gratificazioni a Milano 500 - per filio di signor Mainoldo, lite differita 3000 - agli ebrei per conto dei 303 scudi 1773 - interessi agli ebrei 177 - danni della fortificazione 500 - Totale uscita L. 154920-18 - Totale passivo L. 60973-9-1.

Per calmare il disavanzo (nel 1567 era di L. 74125-4-10 - nel 1568 era di L. 94408-2-7 - nel 1569 era di L. 62963-2-2 - nel 1570 era di L. 83109-14-16 - nel 1571 era di L. 92153-10-1 - nel 1572 era di L. 97763-10-1 - nel 1574 era di L. 160283-4-3 - nel 1575 era di L. 182113-3-10 - nel 1576 era di L. 67162-4 - nel 1582 era di L. 103719 - nel 1593 era di L. 127631 - nel 1594 era di L. 102730-9 - nel 1595 era di L. 119969-8-9), si ricorreva ad un metodo molto semplice per ogni lira d'estimo si metteva una, o due o tre o quattro o cinque ecc. lire fino a raggiungere il pareggio, moltiplicando l'estimo dell'anno. Così, l'estimo del 1595 era di L. 29303; si moltiplicava per 4 non risultando sufficiente « si poteva mettere L. 4 - soldi 10 per lira di tassa rivale ». I salariati del comune nel 1595 erano: il Podestà L. 376-16 - oratore a Milano L. 2960 - suo cancelliere 112 - suo avvocato 130 - lettore d'una giustizia 103 - sollecitatore della filia 288 - commissario del patrimonio 300 - conservatore degli ordini 300 - due cancellieri 374-8 - due ragioniati 295-1 - per il registro 25 - Gio Rolfo Orano e Bartolomeo Calzolari (tabalori) caduno 91-13 - per l'ufficio del companso 34-10 - per la custodia del palazzo 24 - per tener il cavallo 124-7 - a Francesco Calzolari per l'estimo generale 84 - al senapatore 100 - ai due servitori del tetterendum 10-8 - alla coppia del pilieri 120 - ai 5 contestabili 300 - al massaro della giustizia 28 - al massaro dei ponti levati 131 - cancellieri dell'estimo generale 576 - al Rev. don Orlando lettore di umanità 60 - all'ufficio delle strade per la camera 90 - per la Comunità 120 - al corriere delle strade per la camera 48 - per la comunità 48 - per il corriere delle vittaglie 48 - per la camera 48 - per l'estimo delle case e della mercanzia 60 - al notaio delle vittaglie 96 - ai carceri del maleficio 180 - al rev. padre predicatore 6-4 - al carnefice 60 - per filio casa idem 34.

Il 3 aprile il Brumano era invitato dalla Comunità a prender copia « delle obbiezioni che fanno detti ebrei contra essi signori pavesi ».

Con decreto dell'11 novembre del 1566, il duca d'Albuquerque ristabiliva il segno distintivo degli ebrei e proibiva loro di fenerare. Il governatore giustificava il ristabilimento del distintivo avvertendo che non si potevano più distinguere gli ebrei dai cristiani per il loro grande numero. Per gl'inconvenienti occorsi faceva poi divieto agli ebrei di fenerare per le « usure grandissime che ruinavano infiniti sudditi » (1).

Il decreto era stato fatto, dopo sentito il parere del Senato e col parere del consiglio segreto e il tutto approvato da S. M. Il decreto stabiliva: che entro 10 giorni tutti gli ebrei di qualsiasi condizione abitanti o soggiornanti nello stato di Milano dovessero « portare sopra le teste loro o capelli gialdi di lana o panno discoperti e manifesti talmente che senza impedimento veruno si possano vedere e conoscere particolarmente dalli cristiani, e le donne portino un colletto giallo similmente scoperto sopra tutti li panni il quale sia o di panno o di saia sotto pena di scudi 100 e maggiore o minore allo arbitrio di S. E. o del Senato secondo la qualità del fatto e delle persone.... e che se intendano esser obbligati tutti li maschi e le femmine passati anni dieci dell'età loro, ed il padre sia obbligato per il figlio e dependenti maschi e femmine, e il padrone per il servitore e servente e altri di sua famiglia e tutti i predetti si puniranno ancor che non siano presi in fragante ».

Per l'usura il decreto stabiliva: che nessun ebreo od ebrea osasse fenerare sotto pena della confisca dei beni oltre la pena corporale. Il divieto di fenerare risolveva la questione di dover ricorrere al Monte di Pietà e alla necessità di ridomandare la dispensa Pontificia.

La Comunità il 10 ottobre scriveva ad Alessandro Schinchinello che la dispensa pontificia s'imponeva, perchè altrimenti il beneficio del decreto, finiva per essere di « scomodo a molti che hanno alle volte bisogno di danaro »; e perciò lo avvertivano che il Monte avendo soli 5000 scudi di capitale « che appena bastano per servire alla metà dei poveri che sono in necessità » occorreivano altri capitali e questi si potevano prendere a livello, ovvero a censo al 5 per cento per censo per adoperarli sopra i pegni al medesimo

(1) Il Punt dice che gli ebrei in quell'epoca si servivano del cristiani e specialmente dei sani e delle lavandaie.

lasso. La Comunità non dubitava di ottenere la dispensa sapendo che in Roma di questi contratti se ne facevano moltissimi, non solo al 5 per cento ma anche al 7 e all'8 per cento, colla facoltà concessa ai creditori di poter valersi dei loro capitali dati a censo o a livello alla fine di ogni anno. Che del denaro ce ne fosse in Cremona lo rileviamo da una lettera del 23 novembre 1566, dove leggiamo che molti cittadini cercavano di impiegare i loro capitali « sopra beni della città dove s'è di reddito del 10, del 12 per cento aver esponderli in terre dove si cava: 7, 6 o almeno 5 per cento ».

La dispensa pontificia non veniva accordata « dicendo essere specie di usure » eppoi perchè simile licenza l'aveva negata già alla comunità di Pizzighettone « Monsignor Schinclinello, da Roma, sconsigliava la Comunità di insistere oltre, perchè « potendo della concessione condurre gli uomini a peccato S. S. non le concedeva mai e non sono state concesse da Giulio II. in qua » (7 dicembre 1566): consigliava invece di fare il contratto col Monte « licitamente e senza licentia, quando si assicurassero li denari sopra qualche beni stabili, perchè saria contratto che si chiama *censo*, che qua a Roma si usa tutto il dì a 7 e all'8 per cento e qualche volta più e non è in facoltà del compratore di recuperar la sorte principale, ma si ben quello che vende e piglia i denari di restituire quando gli pare e liberarci dal censo (1) ».

Sta di fatto che il Monte si servì delle rendite dell'Ospitale Grande, consentiente la Comunità; perchè troviamo che nel 1570 (7 dicembre) il Vescovo di Cremona minacciava la scomunica ai Reggenti dell'Ospedale, se avessero ancora imprestato ad interesse al Monte per i pegni senza prima aver ottenuta la dispensa Ponteficia.

I reggenti chiedevano alla Comunità, come si dovevano regolare: la risposta non l'abbiamo trovata, ma il fatto che nel 1571 ricominciavano le usure, tutto ci porta a credere che la Comunità si sottometteva ai voleri del Vescovo; e la prima a tornare nelle grinfie degli ebrei era la Comunità stessa.

Si legge nelle minute delle deliberazioni consiglieri (12 gennaio 1571) « universitatē hebreorum scutorum 5000 debit ei ac 30 per interessi et cambis ».

Nel 1569, nelle deliberazioni consiglieri, troviamo che gli eredi di Emanuele Carmini, Michele e Raffaele) reclamavano gl'interessi

(1) Nel *liber pror. Eccles. Majori* troviamo questo pagamento: « pro David hebreo de L. 45.5 pro pretio brachiorum tele lini pro confinemum illo et figura fact. ad allani S. Sacramenti » (27 febbraio 1569).

di L. 460 e soldi 7 sopra un capitale dato a prestito alla Comunità, e ancora nel 1570 gli stessi fratelli reclamavano la restituzione di altri denari dati a prestito per la « refezion e riparazione delli argini del cremonese » non che il « restante credito alli denari che prestorno lo anno passato nel tempo della carestia per comprar frumento ».

Siccome nel 1570 a Cremona si penurava di viveri, il governatore, Camillo Castiglione comandava che tutti i forestieri, cristiani ed ebrei venuti da 6 mesi ad abitare a Cremona di partirsene immediatamente, pena ai maschi 3 tratti di corda e alle femmine, la fustigazione: i consoli delle vicinanze dovevano entro 2 giorni riferirne ai cancellieri.

Nel processo fatto contro Iacobo de Carmini (processo contro Francesco de Rincóno regio duca! senatore di Milano e Podestà di Cremona) per ingiurie contro il Podestà, si nomina per la prima volta la « contrada delli Giudei » a S. Sofia, dove, detto Carmini teneva bottega di panni « de dreto l'osteria del Capello ». Nel processo rileviamo che gli ebrei chiamati in giudizio a « giurare quali testi giuravano « super libris hebraicis ». Gli ebrei del 1570 venivano accusati dal popolo di vendere a prezzi usurari le loro merci e per tali ragioni insultati, minacciati con grida « bisogna cacciarli fori dalla città che non hanno coscienza »; ma ciò che era peggio, venivano accusati di essere incettatori di refurtiva (1).

In quell'epoca gli ebrei si erano raggruppati nella vicinanza di S. Sofia, come risulta nella supplica del Rettore Bartolomeo Vaccello della Chiesa di S. Sofia. « La maggior parte della parrocchia era abitata da ebrei ». Negli itinerari per le processioni che si solevano fare in Agosto, si precisa la strada degli ebrei: « si partirà dalla Chiesa Cattedrale andando verso la porta del palazzo dell'Ill.ma Podestà sino al Cantone di S. Sofia poi si vola per la strada altre volte de li ebrei » (1603). Gli ebrei erano così numerosi in Cremona, da occupare le « case nella più nobil parte di quella e piantando botteghe sue nelle vie maestre, rendendo incompatibili deformità alla città, massime nei sabati, nei quali giorni si veggono tra le botteghe degli ebrei serrate, e non essendo conveniente che simile male e scandalosa generatione si vadi semenando per ogni via domesticandosi coi cristiani che stan vicini e dando scandalo non solo ai terreni ma a forestieri ancora ».

(1) per questa accusa erano arrestati, mentre transitavano da Cremona Moisé Felino da Ferrara e Sansone da Nizza e compagni della loro sorte se ne occupava l'Ambasciatore Sabauda ottenendone la liberazione e la restituzione delle robe sequestrate.

La Comunità, chiedeva al Governatore di Milano (21-23 febbraio 1576), di comandar che almeno questa zizania che facilmente potrà infettar il grano buono, sii levata ed estirpata per tutte le manere dalle strade maestre « il che sarebbe tornato ad onore e ornamento a questa città ».

Dei pessimi diportamenti degli ebrei, se ne trova traccia in una lettera del Canonico Schinchinelli, diretta al Cardinale Borromeo, deploRANDOSI: che gli ebrei si servissero dei cristiani per il servizio delle loro case — delle donne cristiane per allattare i figli « onde ne nascono scandali e inconvenienti » — dei cristiani per le compere fraudolenti — infine si lamentava che i cristiani vivevano in « familiarità grandissima cogli ebrei » e che gli ebrei andavano ad insegnare a ballare per le case dei cristiani.

La concessione data agli ebrei di tener negozio di macelleria e di macellare per i soli ebrei era causa di abusi e di contestazioni. Il macellaio aveva avuta la concessione dalla Comunità, confermata dal Senato, per la durata di 2 anni e 5 mesi, (il contratto scadeva alle calende di gennaio del 1579). Il macellaio aveva depositati 1000 scudi.

Dal «negotio macellorum ebreorum» (per conoscere il quantitativo di carne consumata dagli ebrei) risulta che nel 1574 in tre mesi (luglio settembre) avevano consumato, in manzo e vitello pesi 98 circa: che nel 1575, avevano consumato circa 20 pesi di carne macellate nel Macello Pubblico (coscie, cibo proprio e peculiare degli ebrei) e che nel 1579 avevano consumato nel macello ebreo pesi 86-4.

L'eccessivo consumo di carne insospettiva i concessionari del Macello Pubblico: Andrea Coppino e Andrea Stropo i quali accusavano i macellai ebrei di vendere carne ai cristiani: e perciò domandavano alla Comunità, per l'avvenire, che i macellai ebrei macellassero alla presenza dei beccari cristiani. Il fatto asserito dai macellai cristiani era vero, risultando dai libri del dazio, che il macellaio ebreo aveva venduto 20 pesi di carne agli ebrei e 100 ai cristiani. Protestava il macellaio ebreo Moisè Fatham, sembrandogli cosa « dura e inaudita » il reclamo dei macellai cristiani. (30 maggio 1577). La Comunità ordinava un'inchiesta fatta da due suoi membri e questi consigliavano: di lasciare aperto il macello e bottega degli ebrei a condizione però che vendessero ai soli ebrei e ammazzassero limitatamente ai bisogni loro e accettassero la visita

tanto di giorno quanto di notte dell'abocatore per constare le eventuali frodi.

Le proposte venivano adottate nel 1578 e riconfermate nel nuovo istrumento per una nuova concessione di anni 4 (dal 25 agosto del 1589) per la continuazione del macello ebreo.





V^o

(1580 - 1582)

Nel 1580 (6 febbraio) la Comunità chiedeva, per tramite dell'oratore cremonese Sfondrato di Milano, in un memoriale diretto al Governatore Marchese d'Ayamonte ed al Senatore Danese Filiodono, l'isolamento degli ebrei della città e del contado, in un quartiere appartato: era la creazione del Ghetto. Le ragioni di questa misura si dovevano cercare nell'arroganza e poca riverenza degli ebrei verso i cristiani, l'audacia nel comperar case in città, aprirvi botteghe e scegliendo di preferenza i corsi e le contrade più frequentate, il pernicioso framischiamiento degli ebrei coi cristiani, lo scandalo giornaliero di vedere cristiani ed ebrei frammisti « sopra le porte e finestre nel tempo delle feste e le botteghe giudee chiuse il sabato (giorno di mercato), l'uso invalso negli ebrei di prendere a servizio cristiani, l'aver rapporti carnali con le cristiane, la ricettazione di refurtiva (avveniva di notte) così » nè li figlioli o servi portano robe a venderle pigliate in casa ».

La Comunità si riprometteva coll'isolamento, « il ritorno in città di numerose famiglie cristiane che si erano ritirate in campagna per l'eccessivo prezzo delle case; il rifiorire del commercio dei cristiani. I commercianti cristiani, per la concorrenza degli ebrei, avevano abbandonati i loro commerci. Si riprometteva la Comunità di porre un freno alle enormi usure ed impedire l'ardire « cosa veramente detestanda e obbominevole nel divino cospetto e atta ad offendere le sue e care orecchie della M. V. di aver copula carnale colle cristiane, se ben ne sono stati leggermente castigati dalla giustizia temporale come appare in atti pubblici ».

Il 15 marzo da Milano si chiedeva alla Comunità « il sito particolare nel quale vorriano che si riducessero e abitassero gli ebrei ».

La Comunità mentre svolgeva le pratiche dell'isolamento degli ebrei fatta persuasa che difficilmente si sarebbe trovato un luogo adatto, accarezzava nuovamente l'idea di ottenere l'espulsione degli ebrei. Il 20 aprile del 1580, la Comunità in un memoriale diretto al Cardinale Granvela domandava l'espulsione degli ebrei per « l'onore di Nostro Signore Iddio e la salute di molte anime: ricordavasi che da molti anni gli ebrei erano tollerati » con l'occhio principale e speranza della lor conversione » ma con esito negativo, perché la coabitazione coi cristiani era stata fonte di scandali e di danni delle anime, rovina di tutti per la voragine delle usure loro ascese a un grosso cumulo e eccesso ». Il freno messo da S. M. alle usure a nulla era valso, avendo trovato il modo gli ebrei di eludere il decreto regio con una nuova forma di contratti simulati di vendita di cose d'argento, d'oro, di panno e altre merci sotto le quali siava nascosta una forte usura. In considerazione di tutto ciò, la Comunità invocava l'espulsione degli ebrei, come una suprema liberazione. Presentatore del Memoriale doveva essere Ottaviano Affaitato che allora si trovava in Spagna.

Il Memoriale veniva discusso in Consiglio il 4 maggio, ma non incontrava l'approvazione della maggioranza e conseguentemente ne veniva sospeso l'invio. Siccome questo Memoriale doveva in seguito essere ripreso in esame; è bene conoscere le ragioni pro e contro, esposte dai consiglieri.

Giulio Torriano comunicava ai consiglieri che i Presidenti crederettero opportuno proporre l'espulsione degli ebrei sottoponendo il Memoriale da mandare a S. M. all'approvazione del Senato di Milano « pro obtinendo expulsionem dictorum hebreorum », pur continuando le pratiche per segregarli. Giacomo Mainoldo, in considerazione delle difficoltà che si andavano incontro per ottenere l'espulsione, era per l'isolamento in un luogo appartato della città. Lodovico Madio era contrario all'isolamento e all'espulsione per i danni che ne dovevano derivare al commercio ed ai cittadini. Giovanni Botta, preferiva che venisse chiesta la riduzione delle usure. Messa in votazione la proposta dei Presidenti, veniva respinta e approvato invece di sospendere « ad novum Consilium », ogni deliberazione con 55 voti favorevoli e 30 contrari.

I Procuratori dell'Università degli ebrei, (Anselmo de Levi fu Moise della vic. Maggior Pescarie - Donato de Laude fu Donato, vic. S. Faustino paventando l'espulsione, in un istromento pubblico

a rogito Bernardino de laude, (8 maggio 1580) presentato ai Deputati eletti per scegliere un posto adatto onde segregare gli ebrei, dichiaravano « *reducantur in unum et certum locum civitatis ad habitandum acceptando in loco eligendo* ».

La Comunità avendo proposto ai Procuratori, a loro scelta: la contrada Prato del Vescovo; la contrada Ceresole e la contrada degli Argenta; gli ebrei sceglievano la contrada del Vescovo, come la più spaziosa, ma alle seguenti condizioni:

1) costruzione di muraglie con portoni e serrature per chiudere ed assicurare il ghetto da ogni parte, specie di notte - il tutto fatto a spese della città.

2) adattamento delle abitazioni e locali ad uso botteghe a spese dei padroni: in compenso gli ebrei si obbligavano di pagare un affitto immutabile, in ragione (manca la cifra) per cento l'anno per livello perpetuo. Il contratto doveva intendersi continuativo per se ed eredi o aventi causa cogli ebrei.

3) I padroni delle case non potevano impedire i miglioramenti che intendevano fare a spese degli ebrei.

4) diritto di subaffitto delle case e botteghe ad altri ebrei.

5) divieto assoluto ai cristiani di abitare con loro anche se le case rimanevano sfitte.

6) lasciando per forza la città, le miglione fatte dovevano essere pagale.

7) divieto ai proprietari di fabbricare nelle loro case, senza il consenso degli ebrei, salvo minacciassero rovina.

8) divieto ai proprietari di rompere muri, solari, levar terra, vendere legnami, pietre o altro.

9) annullamento di tutte le locazioni in corso per l'epoca della segregazione.

10) divieto a qualsiasi commerciante cristiano di vendere panni, esercir l'arte delle robe usate nella contrada dove fino allora avevano commerciato.

11) autorizzazione di tener l'oste ebreo « per alloggiare gli ebrei forestieri, nonchè il beccaro ».

12) autorizzati a fenerare ai cremonesi e al contado al 18 0/0 (il tasso concesso dal Papa a Roma). l'autorizzazione doveva essere confermata da S. M. Autorizzati a fenerare ai forestieri al tasso concesso da S. M.

13) autorizzati dal Vescovo a levare tutte le immagini e pitture di devozione nelle case e sui muri della contrada, per non dar occasione ai maligni di accusare gli ebrei di scandali.

14) obbligo ai padroni di casa di far levar a loro spese le immondizie, la terra e i rottami inutili nei cortili e negli orti.

15) obbligo alla Comunità di difendere ed aiutare gli ebrei; preservarli dal fuoco, dal sacco, dalla rapina e da qualsiasi altro inconveniente e, se derubati, non scoprendosi il ladro, la Comunità era obbligata a pagare il danno sofferto.

16) divieto assoluto agli ebrei forestieri di venire ad abitare in città, ad aprirvi banchi usurari senza l'autorizzazione dell'Università degli Ebrei.

17) conferma dei sopradetti articoli da parte della Comunità del Senato e di Sua Maestà.

Questa convenzione portava le firme di: Io. Raffaele Carmino - di Io Jacopò de Laude e di Io. Volpino Levi, eletti dalla Università degli ebrei.

Le condizioni degli ebrei venivano respinte.

Ritornavano alla discussione del Consiglio le due proposte tendenti ad ottenere l'espulsione degli ebrei o la segregazione. L'ultimo di maggio discutendosi in Consiglio il negozio degli ebrei, Giovanni Battista Bonetti, riconosceva che l'espulsione era cosa difficilissima ad ottenersi e perciò si dichiarava favorevole alla loro segregazione, non nascondendosi però le difficoltà di trovare un luogo adatto.

Antonio Corrado e Carlo Schinichello erano per il ghetto e per la discussione dei capitoli degli ebrei. Giovanni Botta era favorevole alla segregazione e proponeva « in loco adheso Seriolae Cremonellae ac corrispondente ad moenia civitalis ».

Il consiglio con 75 voti favorevoli contro 8 contrari approvava la segregazione degli ebrei. Ma le eccessive pretese avanzate dagli ebrei e la difficoltà e le spese per adattare la località scelta per il ghetto, facevano persuasa la Comunità, essere la segregazione inattuabile:

Intanto gli ebrei ottenevano una nuova proroga di soggiorno di 4 anni. (Fumi-Aporti). Siccome i mercanti cristiani si erano lamentati (memoriale in data dicembre 1580), perchè gli ebrei fabbricavano abitualmente « novas merces » mentre era loro solo concesso il commercio della rivendita - la Comunità chiedeva ed otteneva dal Governatore di Milano il divieto di « vender robe nuove e in pezza ». (Sommario delle ragioni degli ebrei).

Le estreme gravzze - la mancanza di denaro circolante - gli eccessivi interessi usurari, praticati non solo dai numerosissimi ebrei (che succhiavano insino il sangue) ma anche da cristiani « cittadini

cristiani li quali con contratti feneratili coperti e paliati sotto diverse forme mandano le famiglie in ultima rovina » gareggianti nelle usure cogli ebrei — infine la mancanza di banche oneste che prestassero a fassi onesti, e l'impossibilità di trovare chi volesse aprirle, inducevano la Comunità a riunire dei canonici e teologi per studiare « un modo di guadagnare non ancora in alcuna città di questo stato in vista dell'estrema urgenza di forti somme necessarie ai commercianti, per esser dopo Milano più popolata e di maggior negotio e traffico ».

Il modo nuovo escogitato era il censo « conforme la riforma fatta ultimamente per bolla di Papa Paolo V di santa memoria ».

I teologi ed i canonici nonchè il Vescovo non essendosi pronunciati, la Comunità si rivolgeva al Cardinale Guastavillani, protettore dei cremonesi, perchè ottenesse dal Papa la concessione del censo, rimettendosi pel tasso alla discrezione del Papa. Ma nemmeno il Cardinale Guastavillani riusciva ad ottenere la dimandata concessione.

In tanto, siccome non si era concluso nulla per la segregazione degli ebrei, la Comunità volendo liberarsene, riprendeva in esame la pratica dell'espulsione.

Nella seduta consigliere del 14 agosto del 1582 l'espulsione degli ebrei trovava i consiglieri quasi unanimi. Pietro Barbò rammentava ai consiglieri la proposta fatta nel 1580 dai Presidenti di espellere gli ebrei, e per l'opposto parere del Consiglio « con grave danno pubblico » respinta. Giobatta Bonetti si lamentava che gli ebrei si erano imposti ai cristiani, occupando la maggiore e miglior parte della città con grave scandalo e danno essere ormai tempo di prendere una misura radicale, cacciandoli. Gian Giacomo Turriano invece si dichiarava contrario e favorevole alla loro permanenza. Pietro Alia e Antonio Corrado erano invece favorevoli all'isolamento. Il Consiglio con 75 voti contro 23 deliberava di chiedere a S. M. l'espulsione degli ebrei, e di dar corso al memoriale e alle lettere scritte il 20 aprile del 1580, e di sollecitare l'appoggio del Cardinale Borromeo.

Il 15 agosto, infatti la Comunità scriveva al Cardinale, denunciando i molti scandali derivanti dalla « consersatione de cristiani con ebrei a lui già noti ed appresi nella visita fatta a Cremona » e chiedeva di liberarsi « di questa empia peste ebrea » e che l'espulsione non venisse più protratta e « sii preclusa la via di più vivere a contaminare con le loro habitatione questa città ». Si ricordavano le sue parole: « aver caro la espulsione di tali ebrei ».

Nel memoriale di S. M. si giustificava la cacciata: « per la voragine delle usure » - per i contratti e le vendite simulate con usure raddoppiate - col fare che l'usura fatta capitale facci parimenti usura, favorita da notai disonesti che ardivano rogare simili contratti - per l'audacia nel far imprigionare i cristiani che si trovavano nell'impossibilità di pagare.

Contro la minaccia dell'espulsione gli ebrei erano corsi ai ripari « conforme al naturale loro istinto d'impegnar sempre con artificiosi e illeciti modi ogni giusta e santa opera » scrivendo a Milano che il memoriale della Comunità era un cumulo di calunnie.

Il 21 agosto del 1582 la Comunità metteva in guardia il Governatore di Milano contro le bugie degli ebrei, notando che l'espulsione era desiderata da tutti, e lo pregavano di respingere il ricorso degli ebrei.

La Comunità sapendo l'influenza che godeva il Cardinale Borromeo presso S. M. lo supplicava di vincere e superare ogni ostacolo che potesse ritardare od impedire l'ulteriore inoltro del memoriale. L'oratore cremonese aveva avuto ordine di sventare tutte le « macchinazioni e insidie di detti ebrei » e siccome, proprio in quei giorni erano « nati rumori e strepiti di alcuni figli contra alcuni ebrei » lo pregavano di far sapere al Governatore che erano spiacenti del fatto, non essendo in animo della Comunità di far violenza agli ebrei, attendendo fiduciosi l'esito del negozio; e rimettendosi « in tutto e per tutto al beneplacito di S. M. e di S. F. ».

Il Cardinale da Introbio (22 agosto 1582) scriveva che si sarebbe adoperato molto volentieri, desideroso di veder allontanati gli ebrei, e lieto di far cessare i disordini « e le offese fatte a Dio e di voler fare tutto il possibile per ottenere la cacciata loro » però prima di scrivere a Corte desiderava dal Vescovo alcune informazioni. Il 28 agosto, la Comunità ringraziava il Cardinale, e avendo saputo che si recava a Roma, lo supplicava di voler interessare il Papa dell'espulsione degli ebrei e della concessione del censo per troncare le usure tanto dei cristiani quanto degli ebrei. Da Roma il Cardinale scriveva che per la cacciata degli ebrei aveva incontrato difficoltà enormi, e che per i censi era inutile parlarne.

Il Governatore di Milano il 19 agosto, chiedeva al Pretore di Cremona di prender copia di tutte le scritture fatte nella causa degli ebrei per mandarli fuori dalla città, e ordinava che non si facessero novità senza ordini di S. M. Il Memoriale intanto era giunto all'oratore cremonese a Lisbona, dove si trovava per i suoi affari. L'Affaitato, convinto che la cacciata fosse cosa urgentissima, aveva

fatto rimettere il memoriale a S. M., il quale lo aveva dato al suo segretario Matteo Vaschez perché lo consegnasse al cardinale Granvela. Siccome l'Affaitato, non poteva assentarsi da Lisbona, incaricava una persona di sua fiducia perché appoggiasse e raccomandasse il memoriale al Granvela, prima che questi scrivesse al Governatore di Milano per aver una dettagliata relazione del negozio. (1 novembre 1582).

La persona di fiducia dell'Affaitato aveva parlato col Granvela ma non essendo il memoriale ancora giunto, si era limitato a raccomandarglielo: ne aveva pure parlato ai Reggenti; Herrera e Simonetta, i quali avevano osservato che per cacciare gli ebrei occorrevano motivi seri e « demeriti in cosa molto grave » e che costì chiaramente per le ragioni che aducano nel memoriale ». I Reggenti però avevano deplorato che la Comunità non avesse prima reclamato presso il Podestà e presso il Giudice degli ebrei per « farli castigare se anno errato over a Milano dal Senato senza venire in Spagna » però, se per testimonianze autentiche fosse risultato il mal procedere degli ebrei, « se non la cacciata, almeno li seceranno in un luogo tutti unili como il ghetto de Verona ». L'informatore avvertiva che a Madrid c'erano diggià persone che peroravano e difendevano la causa degli ebrei insinuando che la città agiva per vendetta essendo stato giustiziato un cristiano che aveva ucciso un ebreo.

La Comunità stava intanto raccogliendo le testimonianze autentiche contro gli ebrei (22 ottobre 1582). Si era istituito, un giudizio criminale presieduto da un notaio (Marco Bellintendi) per dimostrare l'esistenza dei contratti fenerari fatti coi cristiani, e già si era cominciato ad esaminare i testimoni quando veniva l'ordine improvviso, dal Podestà di non « esaminar testimoni e verificar le usure ».

Intanto da Lisbona l'Affaitato dava buone speranze (27 dicembre) avvertendo che S. M. aveva chieste informazioni al Governatore di Milano; consigliava però di dilazionare il negozio fino alla venuta del Duca di Terranova, amico dei cremonesi, e propenso a favorirli.

Le lettere reali chiedenti informazioni sulla cacciata degli ebrei giungevano a Milano alla fine di gennaio del 1583; e copia se ne conserva nei Fragmentorum: sono in lingua spagnola, e riproducono il memoriale dei cremonesi coll'aggiunta di accertare le accuse fatte agli ebrei.

(1582 – 1596)

La Comunità di Cremona, avendo a Roma, per alcuni negozi, alla Corte Pontificia, Michele Crotto, l'interessava, perchè valendosi dell'appoggio del Cardinale Guastavillani, sollecitasse l'intervento del Papa presso S. M. onde ottenere l'espulsione degli ebrei.

L'Affaitato, da Lishona scriveva, che era morto il suo uomo di fiducia: Cristoforo Gallo, e che l'aveva sostituito scegliendo Cesare Bonetto di Federico. (24 gennaio 1583).

Sapendosi imminente, l'arrivo del nuovo Governatore, Duca di Terranova, la Comunità mandava a Genova l'oratore Francesco Tinti ad ossequiarlo e per consegnargli le lettere chiedenti a nome della città la cacciata degli ebrei. Il Governatore infatti giunse a Genova, ma non essendosi presentata l'occasione propizia, le lettere non venivano consegnate. (23 gennaio).

Intanto il notaio Marco Bellintendi chiedeva alla Comunità di poter continuare ad inquisire sulle usure degli ebrei » così ben principata e instrutta » ma troncata d'ordine del Podesta; e consigliava che « in essa causa si proceda e se non qui altrove, avvertendo che li mercanti si sono offeriti dar aiuti de denari per tal impresa » (23 febbraio 1583).

Il 6 Marzo la comunità ordinando a Giovanni Pietro Ala e a Francesco Tinti di recarsi a far omaggio al duca di Terranova commetteva loro di presentare le lettere contro gli ebrei e di informarlo « di quello occorre e prevenirli nanti essi ebrei se le ricorreranno ». All'Oratore Tinti veniva pure mandata una lettera pel Cardinale Borromeo chiedente il suo intervento e la sua protezione presso il

Governatore per la tanto desiderata cacciata degli ebrei. (23 marzo) Il Cardinale rispondeva, il 7 aprile, che avrebbe fatto tutto il possibile per ottenere l'espulsione, non solo da Cremona, ma da tutto lo Stato di Milano. La Comunità in previsione della cacciata degli ebrei che riteneva imminente, chiedeva nuovamente al Cardinale Borromeo l'autorizzazione di introdurre i censi onde impedire i contratti usurari ed anche per facilitare l'espulsione degli ebrei.

Circa i censi, il Cardinale non rispondeva, prometteva invece di interessarsi per ottenere la grazia della cacciata degli ebrei.

Il 21 aprile, la Comunità riconfermava il voto per ottenere l'espulsione e rivolgeva nuova supplica al Governatore perchè contribuisse « alla santa deliberazione della cacciata degli ebrei assicurandolo che maggior contentezza non può ricevere essa nostra città da quella che vedere il desiato esito »: uguale supplica veniva mandata al Senato. Il 13 aprile la Comunità ordinava ai Conservatori degli Ordini di consegnare al conte Ippolito Persico tutte le scritture autentiche riguardanti gli ebrei.

Alla crociata contro gli ebrei si univa finalmente anche il Papa; il quale scriveva al Nunzio in Spagna per ottenere l'espulsione. (Lettera di Michele Crotto da Roma 28 gennaio 1584);

La Comunità aveva pure deciso di mandare a Corte, Orazio Mainoldo, per trattare direttamente dell'espulsione, passando prima da Milano per ricevere dal Tinio tutte le informazioni e le istruzioni riguardanti il negozio. (1584 - 20 luglio).

Il Notaio Bellintendi, eletto procuratore speciale, assistito da due gentiluomini e da due mercanti, aveva redatto e spedito per tramite della Comunità un memoriale al Senato e al Governatore, ottenendo l'invio di un segretario del Senato « qual pigliò quelle informazioni a lui parse e secondo la commissione datagli ultimamente è stato per l'ill. senato fatta la relazione col suo voto e presentata a S. E. qual a da mandarla col suo parer in Spagna a S. M. » (Memoriale di Marco Bellintendi - fine febbraio 1585).

Da Saragozza, Cesare Bonetto, avvertiva la Comunità di aver inteso « in Corte come messer Pizzafuoco » fa grandissima pratica per difendere li giudei che vivono a Cremona, acciò che non siano espulsi dalle S. V. come dicono essere volontà di quelle di espulsarli: io altro non so che fare se non intendere i suoi andamenti e quando dalle S. V. mi verrà dato commissione e incaminato le scritture e informazioni opportune, farò quello giudicherò bene. » (6 aprile 1585). Gli ebrei infatti, si difendevano e cercavano di scongiurare l'espulsione.

Nel sommario delle ragioni degli ebrei, così si giustificavano: affermavano che la loro permanenza era ammessa dalle leggi dei sacri canoni, e quindi non si dovevano né si potevano scacciare « perchè sono testimonianza della fede cristiana » - che il Papa e la maggior parte dei principi cristiani li tollerano nei loro Stati - che il Senato di Milano aveva dato parere sfavorevole alla loro espulsione - che gli ebrei di Cremona vi vivevano ed erano « vissuti sempre senza dar scandalo, né male esempio, né fatto eccessi » ingegnandosi a guadagnar nelle loro industrie e mercanzie, procurando d'introdurre molte mercanzie che onorano la città, con molto utile di tutti, specie ai gentiluomini ai quali pagavano lauti affitti, procurando altresì molte volte, utensili, letti, materassi ai soldati gratuitamente, con comodo dei cittadini, pagando il censo consueto ai Conservatori, nonché i dazi, la macina e tutte le altre tasse imposte da S. M. Nel loro sommario domandavano pel decoro e l'onore della città, che la Comunità non insistesse nella dimandata espulsione, chiesta dai mercanti « quali prima procuraron il vettarli il vender robbe nove e in pezza e poi l'espulsione con il volersi valer del nome dell'III. città, e essi spender il denaro »; insinuavano che gli ebrei dalle « offerte e oblazioni loro, la città veniva ad averne giovamento, perchè colla partenza loro sarebbe stata causa della rovina e disturbo di molti cittadini che li sono debitori, che saranno sforzati a pagarli volendo S. M. Cattolica, come Principe giusto, che parlano con le loro facoltà ». La Comunità senza lasciarsi intimidire delle larvale minacce degli ebrei procedeva risoluta verso l'intento suo: la cacciata degli ebrei. In un nuovo ricorso fatto al Governatore (14 gennaio 1586), la Comunità faceva osservare che occupando gli ebrei grande numero di case, ed essendovi carestia di alloggi, la città aveva dovuto alloggiare i soldati presso i cittadini con grave scomodo loro.

Alla crociata contro gli ebrei si univa anche il Vescovo di Novara: Cesaro Spectorio, mettendosi al servizio dei fratelli cremonesi e « particolarmente adesso nel negotio delli ebrei, cosa tanto desiderata dal mio Santo Carlo Borromeo e già cominciata a trattarsi da me quando esso viveva, di sua commissione » (18 aprile, da Madrid).

Gli ebrei si erano fatti umili e servizievoli, come risulta dalla supplica presentata dall'Università degli ebrei il 26 gennaio del 1587, alla Comunità. Gli ebrei affermavano di voler « vivere nella lor legge quietamente e senza scandalo con beneficio di tutta la città, pronti sempre a spender la vita e le sostanze pel servizio del Re

e della Patria»: ricordavano come alcuni anni addietro con grave dispiacere loro avevano sopportato il danno e le molestie per la tentata espulsione, danno e molestia che ora si ripeteva col cacciarli dalla « cara patria e abitazione di tanti anni»: confidavano nella innata bontà e clemenza della Comunità, convinti non aver nulla a rimproverarsi. In linea di diritto, osservano, che le ragioni canoniche e civili si opponevano alla loro cacciata e citavano l'esempio del Papa che aveva concesso alla nazione ebrea (22 ottobre 1586) di: abitare, stare, negoziare, fenerare, negli Stati della Chiesa con capitoli a loro favorevoli. La supplica si chiudeva con questa domanda di « licenza di fenerare a interesse come facevano, il che apporterà molto comodo e utile a chi ha bisogno di denari pei suoi urgenti affari ».

La Comunità rispondeva con un laconico rifiuto « nihil » comunicato al procuratore loro: Giovanni Paolo de Giulii.

La grande carestia del 1586, il bisogno di provvedersi dei grani, obbligava la Comunità a ricorrere agli ebrei, ai quali non sembrava vero di non accondiscendere alla dimanda, speranzosi di sciogliere l'espulsione.

Gli ebrei per purgarsi della taccia di ricettatori, presentavano a mezzo della loro Università un memoriale dove riaffermavano il desiderio di voler commerciar tranquillamente nelle loro botteghe comprando robe nuove ed usate senza sospetto, trattarsi di roba rubata; non volendo aver noie coll'ufficio criminale, col pericolo di andar incontro a spese e al carcere « ancorchè col tempo mostrino l'innocenza loro »: si assumevano l'obbligo di denunciare ad un consigliere o notaio eletto dalla Comunità, in giornata, il nome della persona, la qualità della merce e il prezzo pagato delle merci nuove od usate, acquistate. Se poi entro 10 giorni si fosse presentato il padrone a reclamarle, giustificandone il possesso, gli ebrei si obbligavano di restituirle al prezzo di costo; passati, 10 giorni, e la merce fosse rimasta ancora invenduta, si poteva ugualmente riscattarla ad uguali condizioni senza farne carico agli ebrei.

Gli ebrei si obbligavano di comperare solo di giorno e di prestare solo a persone superiori ai 14 anni, previa descrizione della merce. Le spese del notaio e del consigliere (sci scudi annui) nonchè l'obbligo di tener il libro particolare, per la descrizione delle merci, s'intendevano a carico degli ebrei (9 agosto 1588).

Negli anni 1589 e 1590 nessun fatto rimarchevole emerge in merito alla causa degli ebrei, e tutto lascia credere che le pratiche della espulsione seguissero il loro corso regolare.

In una laconica lettera dell'oratore cremonese a Milano, Giulio della Torre (10 febbraio 1591) la Comunità era avvertita della voce che correva: « dicesi esser venuto ordine da S. M. che se assegni termine di 6 mesi a li ebrei a partirsi fori del Stato ». La notizia era falsa; non solo, ma proprio in quei giorni il Governatore di Milano concedeva (21 ottobre 1591) a Marco de Levi di « metter un gioco over lotto nella presente città di alcune gioje e robbe per 4 mesi cominciando dal 21 settembre » e nello stesso tempo nei nuovi capitoli del macellaio era concesso di vender carne agli ebrei nel Pubblico Macello, pagando il fitto. Marco de Levi, avendo chiesto alla Comunità di voler eleggere alcuni gentiluomini « per dar sicurtà di non commetter fraude ne inganno alcuno » e per far stimare da periti il valore delle gioje e per l'imbuissolamento dei bollellini e per l'estrazione dei numeri da una cassetta chiusa con tre chiavi differenti, otteneva dalla Comunità un rifiuto.

Il Levi ricorreva al Governatore il quale ordinava agli agenti della città e al Podestà di attenersi agli ordini contenuti nella concessione in data 21 gennaio 1592. La Comunità si rimangiava il « nihil » scritto sotto la supplica dell'ebreo, ma scriveva al Governatore che la concessione era perniziosa in considerazione che « i poveri miserabili ascendono a 5600, oltre 2000 nei vari ospedali: che il pane era venduto a calmiere (imposto dal Governatore di Milano) con una perdita annua di L. 30000; che una tempesta aveva distrutto tutto il raccolto: che l'esperienza « da esso gioco esser proceduti e tuttavia procedeva infinito danno al pubblico e al privato e in particolar ai poveri che tirati da quella vana speranza di cavarne qualche utile che ben spesso li inganna, vendono e impegnano quel poco che hanno e che dovriano tener per sostentamento de loro e suoi filioli per metter a tal gioco, e perciò gli abbiamo negato contentandosi perochè questo cominciato finisca conforme l'ordine di S. E. ».

L'espulsione degli ebrei, veniva annunciata alla Comunità dall'oratore Giulio della Torre: il 9 marzo 1592. « S. E. ha ordinato l'ordine di S. M. al magistrato ordinario che facci li conti del denaro che avanzano a la Camera acciò se possono pagare e licenziare da questo Stato ». Giulio della Torre scriveva (17 gennaio 1593), che la Comunità era in dovere di ringraziare il conte Ippolito Persico e il Cardinale di Toledo ed i Reggenti fautori della espulsione degli ebrei « hanno fatto molto profitto per la espulsione de li ebrei ».

Il credito degli ebrei; il della Torre, lo faceva ammontare a scudi 7400 o compensati gli interessi (11 luglio 1593). La notizia della espulsione era condizionata al pagamento « spontaneo » per parte delle città dello Stato, di tutto od in parte del credito degli ebrei colla Camera. Era un ricatto. Informava l'oratore che il Governatore non avevagli voluto dire se l'ordine dell'espulsione era giunto, e tanto meno dargliene copia subordinando ciò all'accettazione per parte della città di dare la sua porzione di contributo necessario per pagare gli ebrei. L'oratore consigliava la Comunità di veder l'ordine di S. M. prima, eppoi decidere sul da farsi: di aver fatto noto al Gran Cancelliere l'impossibilità della città a concorrere alla spesa essendo esasta » per li debiti contratti per cause dei grani e che perciò giudicava superfluo il trattar di aver dinari dala città per questa causa, quale non porterà beneficio alcuno ad essa a che se pure li mercanti nostri della partenza degli ebrei sentiranno loro qualche beneficio da loro se potrebbe recare esso soccorso ».

Anche le altre città, insistevano presso il Gran Cancelliere di aver visione dell'ordine di S. M. prima di prendere una decisione. Il Gran Cancelliere, si scusava dicendo che aspettava dalle città che « spontaneamente se non in tutto almeno in parte pagassero esso debito e quando ciò non vogliano fare in virtù di esse lettere S. M. desidera che le città le prestino essi denari, (19 febbraio 1593) ».

La Comunità insisteva per aver visione delle lettere Reali, e invitava il suo oratore di averne copia e di conoscere l'ammontare preciso del credito degli ebrei e la porzione che sarebbe aspettata alla città, non dimostrandosi aliena di concorrervi, purchè « tutte le città del Stato habbino da concorrere ». Malgrado le insistenze dell'oratore il Gran Cancelliere si rifiutava di mostrare le lettere (6 aprile); e l'oratore consigliava la Comunità, di scrivere agli agenti cremonesi a Corte; e infatti per questo tramite riusciva ad avere conoscenza delle lettere riguardanti l'espulsione degli ebrei. Il 16 novembre, l'oratore nell'avvertire la Comunità di aver presentate le lettere di S. M. al Governatore chiedeva se doveva « accettare de pagar la nostra contingente porzione di scudi 32000 che avanzano li ebrei con la camera qdali in termine di tre anni doranno esser rimborsati al Stato, senza però interesse alcuno ».

Ma il più difficile era di mettere d'accordo le città sulla porzione loro spettante dei 32000 scudi. L'oratore cremonese proponeva che dovessero concorrere al pagamento tutte le città e paesi che alloggiavano gli ebrei. Il Governatore, avendo chiesto per iscritto la risposta « circa le prestanze del denaro per pagar li ebrei » tro-

vava consenzienti solo Cremona e Pavia, ricusandosi le altre città di pagare, decise a ricorrere al Re a Madrid; « cosichè se stia aspettando la risoluzione » (28 giugno 1594).

Così il negozio che stava tanto a cuore e « teneva tanto amaro lo stomaco dei cremonesi » e li affliggeva più d'ogni cosa, perchè desiderato « con ogni impatienza da questo popolo acciochè sia estirpata di questa parvenza e prava gente » veniva ancora dilazionata.

Pero, dubitando, la Comunità, che l'espulsione venisse rimandata a tempo indeterminato, supplicava il figlio del Governatore conte Haro perchè ottenesse dal padre la sollecita espulsione degli ebrei (19 settembre 1594) liberando così la Provincia di Cremona « dei nemici di Cristo, affatto disutili al Re Nostro Signore, solamente utili all'accrescimento delle tristezze e gravemente dannosi alle sostanze di tutti questi cittadini e in particolare dei poveri ».

La Comunità chiedeva pure l'appoggio del Marchese di Grumello persona « onnipotente col signor de Padilla e con tutti quelli che amministrano la giustizia » e di Nicola Borgo perchè « facci ottenere di far levar oramai gli ebrei dagli occhi di questo popolo al quale non può soffrire il core di vederli ».

Al Governatore veniva mandata direttamente una supplica ricordando i « gagliardissimi ordini e rinforzati con diverse lettere di molta istanza per l'espulsione degli ebrei e come « registro dei magistrati, specchio di buon governo e refrigerio de tutti che hanno bisogno de aiuto (sic) lo pregavano di voler senz'altro ordinare lo spedito sgombero di questa gente. Si pregava pure il Governatore di voler far chiaramente conoscere al magistrato ordinario il suo pensiero perchè tenesse sospesa, e desse immediata esecuzione » rebuttate tutte le dilazioni causate dai giudei alla loro espulsione (23 aprile 1595). Pare che il sollecito della Comunità non trovasse benevola accoglienza perchè il 17 maggio la Comunità mandava alcuni oratori a Milano coll'incarico di avvertire il Governatore che, se non sollecitava la cacciata degli ebrei, la Comunità ricorreva direttamente a corte.

A Cremona gli ebrei « già vinti dimandavano mercede » implorando dalla Comunità, per grazia speciale, di restare a Cremona. Nella supplica (5 dicembre 1595) gli ebrei vantavano di aver portato sempre giovamento ai poveri di Cremona afflitti e miserabili, specie nei tempi calamitosi e di carestia — ricordavano le grandi spese incontrate per scongiurare la loro espulsione — rammentavano

le innumerevoli cortesie ricevute e che ricevevano tuttora, nonchè il fatto di essere nati e cresciuti in Cremona loro patria.

Gli ebrei imploravano; in considerazione che la loro razza era tollerata dal Sommo Pontefice e dai Principi Italiani: chiedevano di poter restare, adattandosi ad abitare in un luogo appartato; di concorrere in proporzione alle spese della fortificazione della città; di fenerare a prezzi onesti con licenza procurata a loro spese; di aprire un banco apposito « per servizio dei poveri al 10 0/0, con capitale almeno di 50000 lire; di dare per ogni banco la prescritta cauzione; infine di accettare tutte le condizioni che avesse imposte la città. Se la città accoglieva benevolmente la loro supplica si ripromettevano di chiedere a S. M. di voler abrogare l'ordine dell'espulsione: se poi S. M. l'avesse negata si obbligavano di « obbedire e restargli sempre fedeli e leali servitori ». La Comunità era inesorabile e sotto la supplica si limitava a scrivere: « nihil » a grossi caratteri.

Del resto gli ebrei non s'illudevano di poter restare, e in previsione della imminente partenza, avevano eletti i loro procuratori con procure generali e particolari per la liquidazione dei loro crediti. Malgrado il vivo desiderio dei cremonesi di liberarsi presto degli ebrei, la pratica andava necessariamente per le lunghe. Il Governatore di Milano Giovanni Velasco contro la volontà della Comunità, concedeva all'ebreo Isacco Soave un lotto d'argento lavorato, di gioie e di altre robe da tenersi in Cremona. (5 dicembre 1596). La Comunità non voleva assolutamente saperne: il Podestà informava il Governatore dell'opposizione che incontrava. L'oratore cremonese (Giacomo Mainoldo) inutilmente consigliava la Comunità a sottomettersi avendo S. E. data « amplissima facoltà di far il lotto » e quindi impossibile che revocasse la concessione. (8 dicembre 1596). La Comunità insisteva per la revoca perchè il lotto era causa di rovina di molti e causa di querele coi concessionari. Il Governatore non desisteva e il lotto aveva luogo; solo il Governatore prometteva per l'avvenire di tener in debito conto i desideri della città. (15 gennaio 1597). Siccome era fatta condizione all'ebreo, fatto il lotto, di dare 400 scudi « a quelli luoghi Pii che saranno dichiarati da S. E. (14 marzo 1597), questi voleva darne soli 100» provocando un reclamo per parte della Comunità al Governatore, perchè volesse ordinare all'ebreo di versare i 400 scudi nelle mani del Podestà per distribuirli ai poveri di S. Abbondio - ai poveri mendicanti - agli orfani e alle orfanelle, oltre 30 scudi ai poveri di Pizzighettone. Il Governatore (18 febbraio 1598) ordinava al Podestà di riscuotere dall'ebreo la somma dovuta.

VII^a

(1597 - 1600)

Siccome nella città di Cremona « abitavano la maggior parte degli ebrei di questo Stato » l'esodo loro doveva causare le maggiori conseguenze e ripercussioni economiche per le grosse somme di denaro che i cittadini, specie i poveri, avevano preso a prestito dagli ebrei. La Comunità ne era impensierita per la riscossione delle somme « ed i modi offerti da S. M. di prestissime cauzioni, atte a rovinar ogni gran patrimonio ». La chiusura delle numerose botteghe tenute dagli ebrei doveva gettare nella più squalida miseria numerose famiglie di artigiani in rapporti d'affari e di lavoro cogli ebrei. La Comunità alla vigilia della partenza degli ebrei, detentori unici e monopolizzatori del denaro circolante, non per sua colpa, ma per l'opposizione ingiustificata della Santa Sede, contraria a permettere i censi, non aveva saputo escogitare alcun rimedio, e nemmeno aveva trovati nuovi cespiti d'entrata da sostituire all'emigrazione del capitale ebreo. La Comunità se ne era occupata il 7 Aprile, ma in mancanza di meglio aveva eletto una Commissione che studiasse il modo di venire in aiuto, almeno ai poveri, i quali erano impotenti a pagare e a ritirare i pegni. Non c'era che il Monte di Pietà, ma il veto papale lo impediva. I privati avevano negato qualsiasi credito alla Comunità sapendola indebitata e sull'orlo dell'estrema rovina, impotente a pagare le gravanze ordinarie con tutte le rendite impegnate per un milione cinquecento tredici mila novecento settantotto lire, con un bilancio annuo di mezzo milione di passivo e colla città piena di poveri da sostenere e mantenere.

La porzione spettante alla Camera di Cremona per l'espulsione degli ebrei era di L. 5337.13,3 (la somma figura impostata nel bilancio preventivo del 1598. La Comunità non intendeva pagarla subito alla Camera, dubitando servisse per altri urgenti bisogni; ma il magistrato ordinario di Milano ne sollecitava il pagamento in anticipo, osservando che gli ebrei non si potevano mandar via senza prima pagarli o almeno « non sia fatta loro reale oblatione di pagarli a deposito ». L'oratore cremonese si era scusato col Governatore dicendo della difficoltà a trovare denari « dei quali adesso se ne ha molta scarsezza in tutti i luoghi ».

L'oratore non aveva nascosto alla Comunità il dubbio che i denari dovessero servire per far fronte ad altre urgenti necessità, risultandogli che « sovrastavano alla Regia Camera molte spese che fanno dubitare che se questi denari andassero in altro uso che potrebbe pillar qualche longhezza questa espulsione pur camina al medesimo fine la città di Pavia, e se le città di Lodi e di Alessandria non fossero pentite di questa espulsione già sarebbe assicurata tutta la somma che avanzano »; consigliava perciò di essere prudenti ed andar cauli nel pagare, avendo scoperto che gli ebrei erano autorizzati da S. M. a restarsene ancora un mese dopo il loro pagamento e chiudeva con questa elequente insinuazione contro i magistrati regii « lascio de dirle le cause perchè tanto tardi se sia scoperta la verità di tutto questo negotio delli ebrei che purtroppo V. S. ponno comprenderle penetrarle ».

Il 12 marzo, giungeva nuova istanza perchè la città « non sia lenta a pagare avendo le altre città già pagato. Ma l'oratore avvertiva che le città avevano incominciato « lentamente a pagare per le grandi difficoltà di trovar denari »; e riconfermava il suo dubbio che i denari servissero ad altri scopi. « questi signori certo mi promettono tutte le cose, ma dubito che dopo potessero iscusarsi con la necessità ».

La Comunità scriveva all'oratore (19 marzo 1597) che era disposta ad anticipare il denaro, purchè « quanto prima li ebrei siano scacciati dal Stato » ma non sapendo dove prendere i denari, pregava l'oratore di procurarseli a Milano a cambio, perchè a Cremona i Signori del Patrimonio non erano riusciti a trovarli « non hanno ritrovato alcuno che ci voglia far servizio con l'obbligo della città, poichè molto ben la conoscono esausta di denari e quasi tutta impègnata oltre che ci minacciano anco li cambi ascenderanno a più del 10 Ojo ».

Gli ebrei si erano diggià messi d'accordo « di accomodar la città di Milano di quei denari che avanzano colla Camera e la Comunità fa loro la sicurtà per quello che la Camera pretende da loro) colla città di Milano, e cercavano ora la dispensa dal Senato « di non poter esser astretto a pagar fitto delle case che abitano oltre il termine dell'annata loro ».

La cacciata degli ebrei da Cremona avveniva nell'aprile del 1597. Mentre nelle altre città l'espulsione avveniva fra gli insulti e gli spogli, gli assassinamenti e le ruberie, (risultano questi fatti da una grida del Governatore di Milano, grida pubblicata da Domenico Bergamaschi « Gli ebrei a Cremona ») — a Cremona se ne andavano indisturbati e i 2 procuratori ebrei: Consiglio Carmine e Isacco Soave affermavano che gli ebrei lasciando Cremona erano « addoloratissimi e non è alcuno mentre partivano non abbi uditi i gemiti e vedute le lacrime degli ebrei ».

La Comunità chiedeva pure lo stratto del procuratore degli ebrei, Consiglio Carmino, rimasto per riscuotere i crediti. Il Carmini, il 14 aprile, supplicava la Comunità di lasciarlo tranquillo fino a che avesse riscosso tutti i crediti, assicurandoli che se ne sarebbe poi senz'altro partito come era manifesto per aver « dato principio coll'aver stripata la casa e redutesi all'osteria, che se ne sarebbe diggià andato se la congregazione degli ebrei tenutasi a Viadana, per i denari prestati a Milano non l'avesse obbligato ad assentarsi da Cremona »: infine faceva osservare che la stagione e le cattive strade impedivano il trasporto della sua mobilia, quindi implorava una dilazione.

Uguale dimanda, il Carmini, aveva inoltrata al Governatore di Milano; il quale con decreto del 24 maggio 1596 autorizzava i procuratori generali e particolari degli ebrei a restare temporaneamente nello Stato in considerazione dei loro molti negozi ancor pendenti delle riscossioni e pagamenti e crediti e debiti e fine di liti: agendo così il Governatore non faceva altro che applicare gli ordini regi e i deliberati del Consiglio segreto del Senato.

Venivano a godere di questa facilitazione: Simone Vitale - Clemente Pavia - Consiglio Carmini e Isacco Soave « come quello in persona sua sono state fatte molteplicità di dette procure generali e particolari. Il Carmini e il Soave però volendo che la loro permanenza riuscisse pure gradita alla Comunità chiedevano quali « figli devotissimi il consenso di poter restare colle loro famiglie e dipendenti, pronti altrimenti a partire piuttosto che dare alla città un minimo disgusto ». La supplica non aveva quell'accoglienza be-

nevola che gli ebrei si aspettavano perciò con velate minacce replicavano avvertendo la Comunità che sarebbero ricorsi « a modi di prestissime esecuzioni atte a rovinar ogni gran patrimonio ».

I Presidenti del Consiglio si riservavano di portare la supplica in Consiglio perchè si deliberasse sul da fare. Mentre il 17 agosto il consiglio non prendeva nessuna deliberazione in proposito (benchè la supplica fosse stata raccomandata dal figlio del Governatore di Milano), la Comunità scriveva a Corte per dimandare l'espulsione dei due ebrei.

L'espulsione veniva accordata, ma non attuata. (lettera di S. M. del 1 ottobre 1597). Intanto in Cremona si cominciava a sentire gli effetti della partenza degli ebrei.

Per Cremona, l'espulsione degli ebrei, era stata un disastro per tutti e specialmente per i poveri; il popolo accusava i mercanti cristiani di non averli aiutati dando loro il lavoro che era venuto a mancare colla partenza degli ebrei. In una supplica (6 dicembre 1597) i poveri ricorrevano alla Comunità « come loro padri » perchè provvedessero a che il Monte di Pietà procurasse i denari per riscattare i pegni presso gli ebrei e nella supplica scrivevano che la miseria, cattiva consigliera aveva condotto a rovina « omini da bene e zitelle sono state sforzate a vendere la loro pudicizia e castità, vedove hanno macchiati gli loro letti ed ovili, pupilli sono andati a male, omini da bene si sono posti alle strade pubbliche non per altro se non per non aver con che potessero sostentare le loro famiglie loro essendole negato il lavoro e di quello lavoro li veniva malamente dato, essendoli negato il giusto prezzo ».

Il Consiglio d'urgenza, costituita molti censi sopra i beni dell'Ospedale Maggiore e tollerava che i due ebrei rimasti riaprissero temporaneamente i loro banchi pegni. Ma siccome numerosi ebrei erano ritornati a Cremona, credendo di poter riaprir i loro banchi, la Comunità, di ciò preoccupata, scriveva lettere al Governatore e a Corte per denunciare questo abuso e per ridomandare anche l'espulsione dei due procuratori ebrei. La domanda della Comunità veniva accolta in parte, autorizzandosi la permanenza in Cremona di un solo procuratore e lasciando al magistrato ordinario di Milano di sentenziare quale dei due procuratori avesse maggiori titoli per restare. (20 maggio 1598).

Non essendosi messi d'accordo i due procuratori, ed essendo nata discordia fra di loro, la decisione veniva rimessa al magistrato,

ordinario. I due procuratori il 26 maggio ricevevano l'ordine di presentare entro 8 giorni tutte le scritture ed i recapiti.

Il Carmine nella supplica si proclamava uno degli eletti della vecchia e moderna Università degli ebrei di Milano: il solo ebreo informato della causa principale dell'Università pendente in corte regia: l'unico nato ed allevato in quarto grado in Cremona e ben visto e amato in generale da tutti e di avere grandissimi crediti da riscuotere, sicchè la sua partenza « sarebbe gran danno e ruina senza utile e soddisfazione ai cittadini ».

Il Soave vantava la precedenza per avere « in sua persona.... molteplicità di procure generali e particolari ». Il magistrato ordinario avendo ritenuto che doveva restare chi aveva « più bastante e legittima procura della sua Università.... e particolarmente le procure fatte per la suddetta Università d'ebrei abitanti in Cremona, Pavia, Lodi, Alessandria, Casalmaggiore tanto nell'anno 1595 e 1597 sentenziava che « Isacco Soave dovesse prevalere al presente Carmini in detta pretenzione e lui solo dovesse abitare in Cremona » (documenti conservati nei *Fragmentorum* 1598). Inutilmente la Comunità protestava contro il responso del magistrato ordinario, chiedendo anche l'espulsione del Soave.

Nel 1599 (29 dicembre), forse in seguito ad una domanda d'espulsione, il Soave presentava una supplica dove affermava di non aver mai fatto male a nessuno, anzi di aver soccorso i poveri e « non negato i suoi servizi agli ricchi » chiedeva di poter vivere ed abitare quietamente, indisturbato a Cremona fino a tanto che avesse riscosso tutti i crediti dell'università e dei privati ».

La Comunità accordava al Soave di restare colla sua famiglia in Cremona.

Concilio Carmini lasciando Cremona scriveva alla Comunità esprimendo la fiducia di non essere « cancellato negli animi dei vecchi cittadini, partendosene colla coscienza tranquilla di aver sempre servita questa patria in ogni tempo e occasione di denari gratis e di qual si sia altra cosa: nel lasciare Cremona voleva si sapesse che partendo e vivendo fuor di questa città nostra non s'intende perdere le ragioni di essere cremonese come nol perde in sforzato esilio chi lascia la patria ».

Come ultima grazia chiedeva « per testimonio a servizi usati verso la patria far fede al mondo del suo buon vivere, della famiglia sua e come essa si s'è portata verso la città ». Il suo desiderio veniva esaudito, come risulta nella deliberazione del 20 marzo 1600. (Libro delle Provisioni e delle Ordinazioni).

VIII*

(1600 - 1628)

A Cremona era rimasto: Isacco Soave con la sua famiglia e l'oste ebreo. Il Soave dubitando che « alcuni ebrei suoi emuli » provocassero « qualche ordine in contrario valendosi anco del nome della città », implorava dalla Comunità di non essere molestato. La Comunità scriveva all'oratore a Milano perchè il Governatore ordinasse al Podestà di non molestarlo (13 marzo 1501).

Il Soave fatto ardito della benevolenza e della tolleranza della Comunità, chiedeva, nel 1602, di prestare sopra pegni e di poter chiedere lettere patenti per un banco, in considerazione dei servigi resi al pubblico e massime ai poveri « li quali ricorrono con quella sorta di robbe che dal Monte di Pietà sono ricusate ». La dimanda veniva respinta. (11 gennaio 1602).

Nel 1609, gli ebrei Clemente Pavia e Consiglio Carmine sapendo in quali tristissime condizioni economiche versava la città, domandavano di poter tornare in Cremona obbligandosi di aprire dei banchi pegni al 12 per cento, più il cambio. La Comunità in considerazione delle urgenti necessità ed anche per venire in aiuto dei poveri, il 12 gennaio 1609 prendeva in considerazione la proposta, ed eleggeva due deputati perchè studiassero e riferissero. La domanda di Clemente Pavia era stata raccomandata dal Marchese Maria Antonio Pallavicino.

Nel Memoriale (12 dicembre 1609) Clemente Pavia si obbligava: di aprire dei banchi pegni prestando ad usura onesta (12 per cento) con cambio, provvisione e ricambio dei banchier oltre l'1 per cento ogni fiera ». Ai poveri si obbligava di prestare sino ad

un ducato, all'8 per cento. Tutto sembrava combinato quando la Comunità, mutato parere, negava l'autorizzazione, e veniva nella determinazione di « ritrovar altrove millaria de scudi per crescer il Monte di Pietà.

Chi aveva fatto andare tutto a monte era stato Iacopo Soave, diffidente dei suoi correligionari per la concorrenza che gli avrebbero fatto. La stessa sorte era toccata ad un certo Isacco Levi venuto a Cremona per commerciare. (8 gennaio 1610).

Ma era giunta l'ora anche per Soave: accusato pubblicamente dai predicatori della Cattedrale, di percepire « gravissime usure con estorsioni dai poveri », la Comunità minacciata dagli stessi predicatori dell'ira di Dio alla città se il Consiglio non avesse espulsa l'ultima famiglia ebraica » faceva sua l'accusa (fatta pure da un sacerdote, in una supplica), tanto più che era risultato che percepiva il 40 per cento (mezzo soldo al mese per lira).

Nella seduta del 9 aprile veniva discussa l'espulsione del Soave: la Comunità riconoscendo le colpe dell'ebreo decideva di chiedere al Governatore di Milano la cacciata, avvertendo che il Soave non era « nè migliore nè più privilegiato degli altri ebrei ». Il Soave si giustificava dicendo di avere sempre cercato di far servizio a tutti negoziando « con chi l'ha richiesto per farle piacere e per aiutare dove ha potuto a tutti nelli bisogni » supplicava la Comunità di voler sospendere la pratica anche in considerazione dei numerosi negozi in corso ». La Comunità avvertiva l'ebreo di partirsene al più presto, pena 1000 scudi di multa da darsi ai luoghi Pii (10 maggio 1611); il 28 maggio la Comunità scriveva al Visitatore a Milano perchè accelerasse la cacciata del Soave. Il Governatore col parere favorevole del Consiglio Segreto decretava l'espulsione del Soave facendo obbligo al Soave di dare al Podestà entro 15 giorni la nota distinta de tutti li suoi debitori e con ogni brevità procuri che resti soddisfatto, e poi partirsene ». (27 maggio 1611).

Il Soave chiedeva una proroga, non sembrandogli ragionevole di partire lasciando tutto il suo patrimonio a Cremona, il che avrebbe segnato la sua totale rovina, perchè lontano, nessuno avrebbe più pagato.

La Comunità allora venne nella determinazione di far riscattare i pegni al 7,50 per cento dal Monte di Pietà, ma le operazioni durarono due anni come risulta da una nota del Tesoriere del Monte.

Il Soave insieme alla sua famiglia lasciava Cremona nel 1614: restando così in Cremona solo l'oste ebreo Moisè de Laude, autorizzato ad alloggiare gli ebrei.

Gli ebrei fecero tutto il possibile per ritornare a Cremona. Alcuni ebrei cremonesi riparati nel vicino Stato Pallavicino attendevano il momento propizio per chiedere di tornare in patria. Le disperate condizioni economiche di Cremona erano note a tutti tutti: conoscevano i balzelli che « sette altre città delle meglio d'Italia tutte insieme fuori dello Stato di Milano non pagano ai suoi Principi ».

Un fosco quadro di Cremona lo troviamo in un memoriale della Comunità diretto a S. M.:

« La città che per altri tempi fioriva di ricchezza e splendore, di arti liberali, di esercizi cavallereschi e militari, di negozi, di popolo grande e numeroso, adesso per le calamità predette e pubbliche e private è disparuta, e oscurata ne più da mostra di quella che fu, ma di una radunanza d'uomini confusa, che non spiri altro che afflizione, squallore e ansietà. I padri di famiglia attaccati alla sola necessità di trovar denari per conferir in pubblico e di ripararsi dall'oltraggio e rapina militari, dismettono ogni pensiero elevato, ogni cura civile, la disciplina medesima dei figliuoli; abbandonano la città, si ritirano alle ville, o là dove più possono star lontani dal commercio dei soldati, incerti di quello che voglia essere o abbia da essere di loro: lasciano la cura delle proprie sostanze non più sue, ma dei soldati, cessano i matrimoni, va negletta la cura della posterità, la nobiltà già fu un tempo pregiata o stimata, resta ignobile e oscura, i figlioli di famiglia non custoditi non disciplinati dai padri, vi sono alla libertà, alla licenza e quel che più gli piace. Vanno a male le arti e quei negozi che furono sempre il sostentamento della città, la povera plebe della città e delle ville, privata di che possa darle sostenimento, esposta alla violenza militare, frusata dalle imposizioni personali, lasciate le arti e la agricoltura i cui comodi frutti già non sono più suoi ma dei soldati, voltate le spalle e abbandonato il paese natio sen va a ritrovar più fortunati paesi, che non li mancano, perchè i Principi finitimi sagacissimi e gran conoscitori del suo vantaggio la riceve, la trattiene, la ben tratta con grande suo servizio e accrescimento e con disfacimento formale della città di questo Stato, sì che i frutti di queste guerre fatte come si dice per conservazione del Stato saranno state la certa e indubbia rovina della città di Cremona ».

Nel 1617 (23 novembre) Benedetto e Iacopo Soave chiedevano « per il naturale e ardente affetto che portano alla città dove erano nati ed allevati » di poter ritornare a Cremona, offrendo in compenso i loro servizi e cioè di prestare alla città 15000 scudi al mo-

derato ed onesto interesse che sarà fra la città e loro stabilito: chiedevano di aprire uno o due banchi con 50000 scudi per soccorrere i poveri e chiunque altro desiderasse ad un interesse moderato secondo che fra città e loro si accorderà • e sottomettendosi ad abitare dove voleva la Comunità.

La dimanda veniva presa in benevola considerazione dal Consiglio nella seduta del 3 aprile del 1618.

Sulla fine del dicembre gli ebrei domandavano di prendere visione dei capitoli. Il 28 gennaio del 1619 il Cancelliere li leggeva ai Signori del Patrimonio i quali davano parere favorevole, e in discussione, i capitoli, venivano portati nella seduta del 1 giugno 1619.

« Nel ristretto per metter ed esercir i banchi, leggiamo: prestiti ai poveri con pegno sino alla somma di un ducato in su a chi se sia della città e del contado al 17 per cento computo degli interessi a mesi interi, escluso il mese dell'impegno e del riscatto, da considerarsi per interi, sempre che superassero i 15 giorni - obbligo di tenere i pegni per un anno ed un mese, poi autorizzati a venderli - obbligo di dare alla città, a prestito, 15000 ducaloni al tasso del 7 per cento - durata della concessione 20 anni e più a beneplacito della città - la metà dei 15000 ducati doveva esser pagata appena gli ebrei fossero venuti a Cremona, l'altra metà, 6 mesi dopo - il capitale doveva essere garantito sul reddito della città - la revocazione della concessione doveva essere fatta con scrittura pubblica e lo sfratto avvenire dopo 5 anni dalla pubblicazione dell'atto e dopo aver restituiti tutti i crediti - i beni degli ebrei dovevano essere esenti dalle gravanze ordinarie e straordinarie imposte e da imporsi, dispensati dagli alloggiamenti - obbligati solo a pagare l'estinto mercantile. Era fatto obbligo alla città di favorire le lettere patenti presso l'autorità superiore - gli ebrei si obbligavano di abitare in quella parte delle città scelta appositamente. (Questo veniva omesso poi nei capitoli).

Dovevano essere ben tristi e disperate le condizioni della città per portare alla discussione simili condizioni usuraie.

Nel Consiglio si manifestavano due correnti: una favorevole in considerazione dell'assoluto bisogno di denaro: una contraria volendo che si ricorresse al Monte di Pietà, (fornendogli i mezzi necessari) si faceva inoltre osservare che prima di votare i capitoli, occorreva la licenza delle autorità secolari ed ecclesiastiche.

Il Consiglio con 68 voti favorevoli e 18 contrari approvava l'introduzione di 4 famiglie ebreiche in Cremona con 2 banchi fene-

rari: ma la delibera (non conosciamo per qual motivo) non aveva effetto e degli ebrei, fino al 1625, non se ne parla più.

Nel 1625 l'oste ebreo chiedeva di poter chiamare in suo aiuto (avendo la moglie decrepita) un ebreo, certo Moisè Soave detto Rubino, suo genero, nato a Cremona, il quale si offriva di poter anche commerciare.

La Comunità accoglieva la domanda dell'oste Moisè de Laude, purchè ottenesse la conferma dell'autorità superiore.

Infanto nel 1626, alcuni ebrei facevano un ultimo tentativo per ritornare a Cremona.

Nella Congregazione del 13 gennaio, Pietro Ala, riferiva, che alcuni ebrei erano disposti a trattare colla Comunità purchè non avvenisse come era accaduto l'altra volta che « dopo aver trattato e quasi combinato il tutto li fù rebuttato ». La proposta di prendere in considerazione la dimanda degli ebrei veniva approvata in massima con 62 voti favorevoli e 16 contrari.

Il 30 gennaio la proposta veniva trattata in consiglio, senza prendere alcuna decisione. Il 20 febbraio Benedetto e Jaccho Soave supplicavano la Comunità di voler accogliere la loro dimanda di farli « venire con alcune famiglie della loro natione a servire la comune patria col far prestanza alla Comunità di certa somma di denaro in modo avvantaggioso per essa ed erigere banchi con grossi capitali per servizio a cittadini sopra pegni » ma la Comunità: o perchè la dimanda del tasso fosse eccessiva, o perchè avesse trovato i denari che cercava, lasciava senza risposta la supplica degli ebrei.

Un'altra proposta di introdurre 4 famiglie ebrehe composte di 60 persone, prestando alla Comunità 20000 ducati on gratis o ad onesto interesse non superiore al 5 0/0, coll'obbligo di chiedere la licenza a loro spese, ottenendo di essere però inamovibili per due anni, con facoltà di prestare al contado al 10 0/0 e aprendo un banco di 40000 ducati, veniva senz'altro respinta.

*
**

Così finisce la triste storia degli ebrei. Purtroppo la loro cacciata non doveva apportare nessun vantaggio alla città, anzi doveva essere causa di un perturbamento economico; con ciò non intendiamo scusare le esose e vergognose loro usure, sempre praticate senza pietà, nè misericordia.

Nessuno veniva in aiuto della disgraziata città, proprio allora devastata da un terribile flagello: la peste.

Quali fossero le condizioni della disgraziata città allora, lo rileviamo in un documento ufficiale scritto da un cittadino cremonese l'Amidano: « il stato della nostra città ora è tale che non solo vi è memoria d'uomo ma neanche de scritture che sia tanto miserabile. Le persone della città sono meno se non la quarta parte almeno la quinta parte del solito, perchè ove solèvano essere di 46000 sino in 48000 mille anime, ora non ne ha più de 36000 in 38000. Le case della città con fabbriche passate in religiosi al numero di 200 in poco tempo senza che se ne siano fabbricate di nove. Le entrate pubbliche ora o vendute o impegnate, ovvero obbligate a censi o redditi per la somma di scudi 320000 e più di capitale, e de reddito di scudi 21000, sì che ci resta solo de aiuto al reddito L. 2 soldi 15 per lira d'estimo. Impegnati li stabili de cittadini con redditi al 6, sino 9 Ojo, incluso per la somma di capitale di ducati 755000 che importano de frutto ducati 55000 ogni anno per li quali convien pagare per lira d'estimo L. 10. Queste aggiunte alle gravezze ordinarie che importano altre L. 10 soldi 17 per lira e alle spese ordinarie che fa la città per suo governo de soldi 35 per lira, fanno in tutto L. 22 soldi 12 per lira dalle quali dedotte L. 2 soldi 15 che si cavano dalle nostre entrate, segue che felicità de' tempi si voglia conviene pagare a ogni anno per ogni lira di estimo L. 29, soldi 17 che vien ad essere il quarto delle nostre rendite nei raccolti mediocri, ma se durassero questi alloggiamenti non è possibile arbitrare tanto, che si possa pagare e supplire alli bisogni correnti.

Li cittadini in pessimo stato vedendosi la nobiltà più ricca assai ristretta con poco splendore, la mezzana e bassa di facilità oppressa e afflitta non solo dalle gravezze intollerabili riscosse con rigore e violenza tale che più offende il modo che l'effetto, ma ancora della debolezza de raccolti, per il mancamento delle persone lavorano in campagna dal non poter li padroni delle possessioni far quelle spese nell'agricoltura che sforzano li stabili nostri minore il terzo del solito per cagione non solo delle gravezze ma più per gli redditi della città, nei quali impegnandosi il denaro all'8 e al 9 Ojo netto non è chi voglia comprar stabili al 4 o al 5 Ojo con travaglio e pericolo come si soleva prima che delli redditi fossero introdotti (1603). Li negozianti ritirati dal negoziare, di che ne fanno

fedeli li dazii e gabelle sremate molto negli affitti anenchè nella scossa accresciuti. La plebe inabile a sostenersi ancorchè il vivere sia ad onesto prezzo che ricava aiuti grossi dalli ospedali mancandoli il trattenimento del lavorare. (famiglie povere 2693 - borche 8062).

Cremona, li 23 Luglio 1917.

CARLO BONETTI.



DOCUMENTI

Liber Provisionum et Actorum Dictariae Magnificae Comunitatis
Cremonae sub Serenissimo et Illustrissimo Ducale Dominio Vene-
tiarum. (Collezione Museo Ala Ponzone Biblioteca Civica segnato
(aa-5-11).

1499 - Inditione III die vener. XXV mensis October.
Presentatio Capitulorum Ebreorum Magnifici Provisori.

Capituli, pacti, conventione, exemptione et
privilegii facti tra la Magnifica Comunità
de Cremona et gli Ebrei infri.

1) Che Moise hebreo de Martinengo figliolo de Salomone de....
cum li soi compagni: Anselmo de Campo Sampietro bancher de
Mestre insieme cum lo dicto Moise per un banco - Leon de qd.
maestro Bonaventura insieme cum Josefino suo genero bancher in
Crema per il secundo - Consilio hebreo de Cremona insieme cum
Leoncin del qd.... bancher in Crema per il terzo banco et lor fi-
glioli et heredi et successori et cadauno de loro separati et insieme
parerà et piacerà et lor compagni sive nominati sive non nominati
in lo presente capitulo et factori et chi averà rasone over cessione
da loro over chi averà rasone sive assieme de quelli sucessivamente
posseno cum tute le lor famiglie et famiglii venir ad ogni suo bel
piacer liberamente et star et abitar in la città di Cremona et suo
distrecto senza alcuna molestia, impedimento in contraditione de
alcuna persona de qualunque conditione volia se sia, et in quella
città et distrecto li infri cum li lor credi et figlioli et successori ut-
supra posiano et a lor sia lecito a tenere tri banchi publici et non
più separati quali siano sufficienti ad impresiar a chi andrà ad im-
pignare sopra pegni sufficienti ad laude de li deputati de la Co-
munità pro tempore in caso de discordia, et imprestar et dar ad
usura dinari et ogni altra facultà a cadauna persona, così alli ter-
reni como forestieri de che conditione volia esser se sia sopra ca-
daun pegno e facultà, robe et beni de cadauna sorte et qualità,
così robbe et beni forestieri e banniti como terreni sia che roba de
egualmente nome, sorte, et maniera voglia se sia como piacerà a
dicti ebrei et cussi cum pegno como senza pegno et cussi per i-
strumento publico come per scrittura privata et senza istrumento

et senza scrittura; famen che dicti ebrei non posseno imprestare sopra cose sacre de la Ecclesia, imprestando lor super quelle cose siano obligati a restituirle senza pagamento videlicet dell'usura.

2) Item che li denari o facultà o altra roba li quali dicti ebrei prestariano oppur daranno, cussi su li pegni ut supra ali abitanti in la città over suo distretto et territorio purchè li denari del prestito non vadano a beneficin de forastieri al..... (1) de li impegnatori, possano et li sia lecito a tor per la usura, dinari 4 de imperiali lantum per cadauna libra de imperialium per cadaun mese, intendendo che il primo mese sempre sia integro se ben non fusse, li altri de giorni 15 in zoso, sia per mezo mese et da 15 in suso sii per un mese non intendendo però per questo de tore l'arbitrio e facultà ad essi ebrei de poter prestare ali forestieri per quello saranno d'accordo con loro.

3) Item che le libre scaveze pagheno per libre integre videlicet che da soldi 10 in zoso paga tanto quanto fussero compili li deci soldi, et da soldi deci suso benchè non fusse compita la libra, tanto quanto fusse compita la libra e questo se intenda dummodo lo prestito non arriva a soldi 20.

4) Item che etiam fora de dicta città in ogni altra terra et città, e loco de la magnifica Signoria sia lecito ali infrascripti Moisè et ad Josep et Vidal fratelli de detto Moisè et cadauno di loro, vel simul ut supra et a soi figlioli, et che farà per loro, vel cadauno over alcun de loro ut supra et a Anselmino de Venetia et Leon de Crema et a Josep et Leon con soi generi et soi figlioli et discendenti et altri figlioli, et eredi et successori et a cadaun de loro et a li lor compagni et factori, et a chi faccia per loro o che haverà rason o cession da lor o da cadaun de loro o da quelli successivamente separati, over insieme a ricivere le sue usure, et dar et sporgere dinari et tor pegni da cadauna persona et impreslar ad usura cum pegno et senza pegno et dar et riscuoter per lo capitale et per l'usura di modo che la usura de dicti denari che saranno imprestati fora de detta città et suo distretto et territorio finchè la partita over partite scripta over descritta al libro del banco o banchi d'essi ebrei over ad altro banco e banchi dummodo quello banco o banchi sieno dove saranno notate dete partite sotto al dominio della Magnifica Signoria, et quelli pegni che saranno impegnati uts li possano portar o far portare è riportare al dicto banco o banchi, over ad

(1) parole indecifrabili.

altri loci, over banche et banchi et senza pagamento de Dazio, Gabella, transverso, in altra angaria ne consignarli sive nel andar sive nel ritornar, sive per lo impegnatore sive per lo scoditore sive per li messi o conduttori sive cristiani sive ebrei et ancora sia lecito ad essi ebrei se li parerà de lassar e tenir li pegni in la terra o le terre o loci dove avranno facto lo imprestito, o dove abitarono o dove sarà notato o vorranno notar over far notar la partita over le partite, e in cadauno altro loco, e in cadauno loco dicti ebrei e chi saranno per loro possono usar del beneficio deli presenti capitoli in tutte le cose che gli pareranno comode e utile, e li infri ebrei per le sue spese over mercede possano tor qualche cosa onesta over quello resteranno d'accordo per quelli pegni che portarano e mandarano a dicto banco o banchi over ad altri banchi uts.; e li dicti ebrei infri uts, possono scoder o ricever le sue usure e utilitate e far de li pegni impegnati in la terra, o loci dove averano facto lo imprestito si como sel debitore o lo impegnatore proprio avesse tolto lo imprestito dal banco o banchi ove saranno notate partite de li denari imprestati così cum pegno como senza pegno e se per oblivione o per altro caso non avessero notato, facto notarè dicti pegni over dinari imprestati senza pegno dicti ebrei al banco over banchi uts., non incurran in alcuna pena, ma che dicti pegni ordinari imprestati senza pegno o che non saranno notati uts. non abbiano usura alcuna e possedendo contra essi impegnatore o impegnatori usar del beneficio de quelli capitoli e privilegi dove saranno notate le partite uts.

5) Item che nessuno altro ebreo de che conditione voglia se sia possa prestar ad usura con pegno sive senza pegno ne a tergere ne a forestiere ne tener fondego de pegni benchè fusseno impegnati in altro loco ne exbursar denari se ben mandasseno li pegni ad altri banchi o scrivere ad altri banchi senza licenzia e consentimento de li dicti ebrei et soi successori uts. sotto pena de dinari 200 d'oro per cadauna volta che contrafarà, la qual pena sia applicata el tercio a la Camera de la Magn. Ill. S.ria; e l'altro terzo a questa Magnifica Comunità e l'altro terzo a lo Accusatore, e ancora non possa venir ne sia lecita ad alcuno ebreo ut ebrea de che conditione voglia se sia a star ne abitar in la detta città senza consentimento dessi ebrei sottopena uts. (revocatur uts.)

6) Item che dicti bancheri uts. possono tenir un osto ebreo electo per essi bancheri per alloggiar li ebrei forestieri, il qual osto sia essento da ogni dazio o gabella così de vino come de altre cose a le qual sono obligati li altri cum questo che non possa

alloggiar cristiani e questo se ne intenda esser concesso per quanto se aspecta a la città de Cremona tantum. (revocatur ults.)

7) Item sia lecito ad essi ebrei a tener botega de palaria e sete e tapezarie e altre cose iusta solitum Civitatis Cremonae tantum.

8) Item che passati mesi 13 che cadaun pegno che sarà impegnato per mani de li abitanti in la città o suo distretto e territorio ults. passati li dicti mesi 13, cioè che non si sîi scossa over pagata la usura ancora per mesi 13 del passato integri ultra la usura che fusse pagata, lula volta passati li dicti 13 ults. quando non piacesse a dicti ebrei più tener dicti pegni chel sia in libertà quando gli parerà farli incantar a spese de li pegni al qual incanto debba esser deputato uno over due uomini deputati per questa Mag. Comunità, ad ciò deputati li quali incanti e deliberatione se debano far secundo gli ordini e deliberazioni e capituli del Monte di Pietà de Cremona, cum salario deli astanti e notarii taxando per la Comunità cum questa declarazione, che abochati che saranno li pegni quello giorno se posseno deliberare plus offerenti e che li incanti che ogni banco se faziū separati et singulis decem diebus per li Tubalori della città tantum precedente la proclamazione avanti detti incanti per giorni 10, e che non si possa deliberar al dicto incanto alcuno pegno senza volere e licenzia dessi ebrei, salvo se il pegno se deliberasse in tanto prezzo che detti ebrei rimanessero pagati e satisfati del capitale e de tute le usure curse fin al giorno del incanto e de tute le spese e salario possono in quello caso deliberar deli detti pegni, etiam non volendo detti ebrei dummodo siano prima satisfatti ults. e sia licito a dicti ebrei a tor tutte le sue usure integralmente da cadauna persona per tulo el tempo averanno tenuto detti ebrei dicti pegni tanto passati li detti mesi 13, como non passati e cadauno de lor ebrei posseno comprar liberamente a deto incanto como ciascuna altra persona, e quello che sopravanza del vender deli pegni del dicto incanto oltra el capital e usure e spese ults. ne sia tenuto ben cuncto e sieno in mane de detti ebrei per esser restituiti a li padroni de dicti pegni e de deta restituzione sia data plena fede a li libri di detti ebrei salvo che non trovandose li padroni deli pegni deto sopravanzo ults. sia depositato presso al tesauriero de la Comunità.

9) Item declarando passato lo anno che cadauno pegno che sarà impegnato per mane de forestieri cioè che abitano o abiteranno personalmente cum le loro famiglie in le terre dela Mag. Signoria e quelli che fossero impegnati per le mani de dicti abitanti in esse terre dela prefata Signoria ad istanzia per facto de al-

cuno forestiero tutti quelli pegni deli deti forestieri che non abitano o abitarono personalmente cum le loro famiglie in le terre predicta, che non siano scossi over pagali le lor usure cioè che li mancasse over restasse a pagar la usura ancora per uno anno integro del passato che sia licito e possano dicti ebrei quando li parerà desponere e far de tutti quelli pegni come de robe e cose sue proprie e sieno libere e franche de essi ebrei senza farli incantar ne senza contraditione alcuna cum hoc che dicti ebrei sieno obligati a far fare ogni tre mesi una grida sive proclama su la piazza dela città de questo tenore cioè sel sarà persona alcuna così terrena come forestiera che abbia impegnato pegni a dicti ebrei che sia passato lo termine da riscoterli e non abbiano pagato le usure vegneno a pagarle over scoderle altramente deti pegni serano liberi de dicti ebrei uts. et quelli che sono obligati ad incantar uts. quando li parerà li metteranno alo incanto uts.

10) Item sel acadesse che dicti ebrei averanno in pegno alcuni panni de seta over de lana over de ogni altra sorte e qualità de merce o mercanzia forestiera overo bandita, e fosse passato lo anno uts. over fosseno incantati a li dicti banchi che li dicti ebrei posseno tener dicta robe e venderle ad ogni suo bel piacere senza pena alcuna e similiter li compratori de dele robe senza pena ne molestia alcuna liberamente posseno comperare.

11) Item che a tutti li soi libri, zornali, quadernetti, e noterie da essi ebrei e compagni e fattori e chi farà per lor uts, sia data plena fide de la qualità de pegni e de tutto quello che dipende deli pegni così per li dicti ebrei como contra de lor e cusi de li denari imprestati como del receiver de li pegni così del riscoder como del impegnato, così anche della usura, como del capital e così del tempo como del pagamento e de ogni pacto e convention e de ogni altre cose, così ne le zonte dessi libri e scritture como ne li principali libri e scripture de ogni cosa integralmente gli sia data plena fede tamen cum suo juramento excepto in quelle partite che li detti libri o giornali o quadernetti fussero viciati aut fusseno reprovati al contrario, al mancho per dui testimoni degni de fede e che non sieno suspecti de quelle partite serano reprovate uts. e in questo caso detti ebrei sieno obligati de star a emendamento, e sia pena a dicti ebrei per uno quatro de quello monterà lo inganno e non più de star un anno e se ben se atrovasse li dicti libri che non possa exercire banchi alcuno intendendo tal privatione extenderse a quello averà comisso lo inganno, e se ben se atrovasse li detti libri e zornali e scripture uts. viciate aut reprovate uts.

alcuna partita o partite per questo non se intendi diminuita la fede nè tolto lo credito de dicti libri, zornali e scripture in cosa alcuna de le altre partite non se trovassero reprobate et uts, declarando che dinari imprestati per essi ebrei senza pegno e che non dipende da pegno over dinari imprestati senza altra chiarezza over pagamenti facti per essi ebrei per mercede od altra cosa non sia dato fede a li soi libri e scripture uts..... fin a la summa de libre 5 imp. cum lo facto suo per cadauna persona.

12. Item che tutti li pegni de qual sorte vogliano se siano li quali saranno portati o mandati atorno, e che dette robe fossero state già impegnate o siano mandate per diverse a impegnare o siano scosse per qualunque modo voglia se sia sive per andar al banco sive per qualunque modo se voglia se sia non siano obbligati a pagar alcune gabelle datio bollette, ne traverso, ne pedaggio, ne onoranza, ne consuetudine, e non siano obbligati a presentar ne a consignar dette robe ne a gabelle, ne a datio alcuno, ne in la città di Cremona, ne per tutto il suo distretto, ne in alcun altro loco, ne terra sotto posta a la Ill. Signoria, così de li pegni che venivano a dicti banchi o bancho over saranno mandati così dal dicto predicti como de altri loghi così sottoposti a la Magn. Signor. como non sottoposti a la prefata Signoria del intrar como del transir..... cum lo portatore over conductore de dette robe sive cristiani sive ebrei per suo sacramento che quelle robe non le porta per mercanzia, e se dicti portatori, over messi, over conductori, fossero molestati over impediti da li datari, over transversari, o chi farà per loro o altra persona contro lo tenore soprascritto che quelli li quali li molesteranno o impediranno siano tenuti a satisfar tutte le spese, danni e interesse a deti portatori e conductori de deti pegni senza conditione alcuna quale capitolo se intenda esser concesso per quello specta alla Comunità tantum.

13) Item de dicti ebrei e soi compagni e factori e lor famiglie e chi farà per lor e successori e tutti sieno exempti e liberi de ogni angarie, factione, carichi, censi, onoranze consuete e non consuete, tanto reale quanto personale e miste così a tempo de guerra como a tempo de pace e in ogni tempo e in ogni caso del tuto sieno exempti, e cusì non sieno obbligati a far guardia ne farla fare ne a fabbricare ne alloggiar soldati ne far alloggiare ne altre persone ne cavalli sive in casa loro sive fora de casa, in cadaun caso e in cadaun tempo ne alcun altra angaria de qualunque sorte voglia esser se sia.

14) Item chel sia lecito a cadauni ebrei così forestieri como a li predicti nominali uts. ad celebrare le lor feste e usar le sue cerimonie consuete e ogni soi libri, scripture, e officii, per dir o far li soi officii e ogni altra sue cerimonie così nel zorno de le lor feste como in ogni altro zorno senza impedimento de alcuna persona,

15) Item che a dicti ebrei così..... (1) como non in cadaun tempo e loco e in cadaun caso sia facta rasonè summaria e expedita, come cose della camera fiscale, e contra cadauna persona de qualunque conditione voglia se sia tanto de facto de pegni como senza pegni tanto per l'usura quanto pel capitale e ogni altra cosa mercantia.....(1) non possa esser facto salvaconducto a li debitori d'essi ebrei ne prolungazione, e questo non obstante degli statuti, decreti, ordini e privilegi in contrario..... (1) fossero facti in contrario.

16) Item che sia già rito che in caso che alcuna persona avesse in pegno due pegni over più, sive in una fiata sive in più fiata e che de tali pegni o pegno ge ne fusse de non sufficiente per lo utile e capitale li dicti ebrei abieno sicurtà de segurar si per satisfactione de li altri pegni non se trovasseno esser sufficienti e cusi debiando aver da lo impegnatori dinari senza pegno se possano segurare dicti ebrei in tuto e in parte suso esso pegno del debito desso impegnatori e simili se per caso fusse venduto o deliberato al incanto alcun pegno del qual non se avesse tenuto tutto el suo capitale, utile e spese se posseno dicti ebrei segurar e satisfar de quello mancassero su gli altri pegni benchè fusseno impegnati dopoi fusse stato incantato doto pegno.

17) Item accadendo che mancasse a lo impegnatore o impegnatori parte o tuto de la usura sia lecito a dicti ebrei, se a lor paresse, del meler parte o tuto de quella usura al conto del capitale, como se fossero dinari imprestati e non siano obligati dicti ebrei a ricever o tor parte de le dele usure.

18) Item sel fosse impegnato uno pegno per mane de una terza persona a nome de altre persone over per mane de le due persone o più sia lecito ad essi ebrei dar o riscoder, così al portador avesse deli pegni impegnato como a colui in nome del quale fussero scripti dicti pegni e simile a darli ad una parte in absentia de l'altra.

19) Item che a deti ebrei e successori e chi faranno per lor uts. e così ad altro ebreo ut ebrea cusi forestiero che forestiera como a quelli e a quello che abiteranno ne la città non sia fatto violenza, ne ingiuria alcuna, così de parole, come de facti non per altra rasonè che se possa far ne dir, ne pensar in casa loro como

fera de casa così da li omeni de la terra como de forestieri, ma ad ogni tempo tuti sieno ben visti e ben tractati e factoli bona compagnia e in ogni caso sieno optime riguardati e non gli sia facto ingiuria alcuna così nella Settimana Santa como in altro tempo e giorni e cusi dicti ebrei sieno obligati a star in casa lor nel dì del Mercore Sancto per fin al dì del Sabato Sancto all' ora che sonarano le campane e non più e se useno de casa gli sia pena per cadauna volta libre XXV da imperiali salvo se non usesseno di casa per caso de necessità.

20) Item che questa Magn. Comunità sia tenuta e obligata a riguardare e diffender deti ebrei, compagni e factori e successori uts. così a tempo de guerra como de pace in cadauno tempo e in cadauno caso, e così tutte le robe sue anco li pegni che non vadano a sachomano ne in tuto ne in parte, e non gli sia facto alcuna molestia ne forza, ne le lor persone ne robe e tutte le predictie cose a tuta possanza dessa Comunità.

21) Item che diti ebrei non sieno obligati a tempo nisuno così da tempo de guerra como de pace a far resto alcuno de pegni fusseno mandati a sachomanno o per caso de fuoco o per ogni altro fortuito.

22) Item sel accadesse che diti ebrei avenneno compagnia cum li altri ebrei de mercantia, over de altre cose e avesseno denari ne le mane che sieno salvi e securi benchè fusseno de ebrei, li quali non fusseno sottoposti a la III. Duc. Sig.ria de Venetia, e benchè fusseno deti ebrei sottoposti al dominio de altri Signori, quali facessero guerra a la prelibata III. Sig. no sieno astrecti li predicti ebrei ad exbursar li predicti dinari ma sieno salvi e securi como gli altri soi proprii, e questo ad ciò che li altri ebrei non sottosti a la prefata Magn. Sig.ria più liberamente e senza respecto mettano le sue facultà e dinari a li predicti banchi e questo capitolo se intenda per quanto se extende la facultà de la prefata Comunità.

23) Item chel sia licito a dicti ebrei amazar e far amazzar carne de ogni sorte per uso suo e vender e far vender a chi ne vorrà.

24) Item che essi ebrei posseno tenir aperti li soi banchi ad imprestar e a dar e riscoder ogni giorno e lavorar in casa sua como a lor piacerà e non sieno obligati in cosa alcuna a osservar le feste, ne altri ordini de cristiani, ne ancora posseno esser astrecti per via in modo alcuno a far, ne a far far cosa alcuna contra li soi ordini e sue leze in cadauno caso, e in cadauno tempo excepto, dal primo di Natale, de Pasqua de la Resurrezione e Pentecoste e

de la Sensa e Corpo de Cristo e le quattro feste principali de la Madona e venerdì Sancto e de S. Marco - S. Imerio e S. Omobono e S. Pietro e Marcellino: in li quali giorni dicti ebrei non posseno tener aperti li soi banchi ma in casa loro posseno fare e oprare quello che gli piace e pare.

25) Item che sel se trovasse (1) dicti ebrei o factori, o che fara per loro uts. luore sive per inganno tolessero alcuna cosa de più del usura qual li è concessa per li presenti capitoli over tolessero più del suo capitale o per ogni altra ragione, avesse alcuna persona da far cum esse ebrei si per denari como per pegni o per altre cose sieno obbligati li dicti ebrei a la restituzione del dato errore.

26) Item che dicti ebrei uts. non sieno obbligati ne tenuti ad restituìr alcuni pegni de qualunque condition se voglia così a soldati como ad altri e così a tempo de guerra como de pace in cadauno tempo e in cadauno caso non obtante, mandati, lettere, grazie o sigurta ne altre segurezze per qualunque via e modo ut forma, ordinaria ut extraordinaria non posseno esser astreclli se prima actualmente e manualmente non anno ricevuti li soi denari così de de la usura come del capitale e questo se intenda per quanto specia a la prefata comunita,

27) Item che dicti ebrei non sieno obbligati a far ristor ne satisfar per alcuno pegno che fosse rosegato over farmato dummodo tengono gatti e gatte in casa sua, e sbateno dicti pegni 3 volte l'anno e de questi sia a dicti ebrei datta plena fede cum li soi sacramenti e ultra sia licito ad cadaun che àrà de li pegni andar a sbatere 3 volte l'anno dicti pegni.

28) Item accadendo a dicti ebrei, o chi fara per loro haver imprestato sopra ad alcuni pegni robati over furati o controbandati o robbe forestiere, como voglia se sia over quelle haver comprato no posseno esser astretti ad restituìrli se prima non li vien pagato lo suo capitale e usura e..... (1) assicurando ben dicti ebrei, non li sia dato altro impazo, per dicti pegni robati over furati over comprati aul forestieri o contrabandi e siano dicti ebrei conservati indenni così da color li quali impegnaranno como da quelli darano over de chi serano dite robe, o chi specteranno dicti contrebandi, over robe forastiere, tamen venendo quelle persone a chi fusse stato robato over altramente furato over a chi spectassero dicte robe uts. impegnate, avanti che deli pegni siano scossi over venduti non sieno più alditì se ben volesseno dar lo capital a usura e dichiarando se ben dicte persone a chi spectassero delle robe uts. vene-

sero a voler scodere dete robe avanti che fusseno scosse, o vendute dicti ebrei non siano abbligati per alcuna via in modo alcuno a restitutione dite robbe se prima non averanno el suo capitale e usura.

29) Item se per caso advenisse che se verdesse alcun pegno over non se trovasse per qualunque rason voliasse sia posseno esser astrecti dicti ebrei ad pagar dito pegno per el doppio de li denari prestati quando a altramente non appresso del valore quanto è stato impegnato del capitale e no più, detrahendo prima la usura che la sia pagata a li dicti ebrei fin alora che diti impegnatori domandarano deti pegni der volerli scodere dummodo non li sia legittima prova per l'una parte e per l'altra cioè per dui testimoni degni de fede zurando cum lo dito ebreo che sarà al banco a quello tempo che questo non ha facto per malicia ne per inganno.

30) Item se diti ebrei impresteranno denari a qualche persona senza pegno sive per istromento sive per scrittura privata, sive senza scriptura, sive cum termine, sive senza termine, se intende e se declara li sieno obbligati li debitori a pagar la usura de li denari imprestati senza pegno si como gli avesse dato pegno così passato il termine como avanti feria che dicti ebrei serano satisfatti integralmente, se ben quando gli fusse stato prestato li denari non fusse specificato de pagar usura alcuna, e quando li avessero imprestati a certo termine gratis et amore ancora se declara che passato questo termine curra ad essi ebrei la sua usura.

31) Item che alcuno impegnasse alcuno pegno o pegni e non fussero sufficienti per lo capital e l'usura e lo impegnatore permettesse de scoderlo, possa esser astretto lo impegnador ad scoderlo e sia obbligato a pagar el capital e la usura e ogni spese fin al giorno che integralmente satisfarà.

32) Item de dicti ebrei uts. e chi averà rason de lor possano godere et usar li beneficii e cadauno altro capitulo e privilegio che sono stati concessi ad altri ebrei o che de cetero se concederanno così in particular como in general ad altri ebrei sottoposti a la M. S. in tutte quelle cose parerà a dicti ebrei uts. essergli comodo e utile e a suo proposito tantum, e se ben dicti altri privilegi ut concessione fosseno spirate ut spirasse lo termine che se contene in quelle non di meno sia in facultà de dicti ebrei e chi averà rason de quelli de posseder e goder in tutte le cose li piacerà e parerà esser a suo proposito per tutto el tempo de questi presenti capituli e concessione tanto como quelle fosseno nominate in quelli non pregiudicando per questo in cosa alcuna a li presenti capituli e privilegi.

33) Item che li dicti ebrei possano lor compagno presso a lor i diti banchi salvo che non possono cedere e transferire razoni de diti banchi senza licentia e consentimento de la prefata Comunità excepto che possono fra lor compagni e soi eredi far dite cessioni non alterando el numero de diti 3 banchi e questo capitolo se intenda e esser declaratorio del primo capitolo.

34) Item non essendo in questa Magnifica città consueto che ebrei abiano portato segno del O, ne alcun altro segno per essere differenziati conosciuti da li cristiani possono essi ebrei e cadauno altro ebreo così nominato comunque venessero a star in questa città, over suo territorio così per abitar como per transito, sive omo sive donna andar senza hereta gialda m siano obligati a portar alcun altro signo de che sorte volia esser se sia e questo senza pena, ne impedimento no obstante parte alcuna che fosse in contrario o de cetera fosse facta in contrario.

35) Item che specialmente alli infro Moise e Joseph Vidal soi fratelli e lor figliuoli e discendenti e a cadauno de lor per questi presenti capitoli sive privilegi e concessione sieno confirmati e approbati ogni altri soi capitoli, privilegi, grazie, e concessione passate, declarazione, così de facto de banchi e imprestar, como de non esser obligati a portar signal vel abito alcuno de che conditione e qualità volia esser se sia, el qual sieno obligati o fosseno sive saranno obligati portar li alti ebrei, e poter abitar e trafegar in cadauna città, terra e loco de la Mag. Ill. Signoria così in parte de mare como de terra, secondo se contiene ne li soi privilegi e de tutte le cose infre e ogni altra concessione, privilegi, immunità per autorità dell'Ecc. Consiglio de pregadi gli sia confermato e di novo concesso in quelli se contene e tanto quanto per lo prefato Consiglio de Pregadi in quello giorno fusse specialmente di novo de verbo ad verbus concesso e privilegiato e questo far special grazia per li optimi e non vulgari meriti del infro Moise. Similmente possono star e goder i soi privilegi e concessioni in ogni città e loghi acquistati per la I. N. S. doppoi essi concessi como in quelli loci che erano al tempo de la dita concessione de la prefata Ill. S. (revocatur).

36) Ulterius a dicti Moise e Vidal e soi figlioli e eredi per li presenti capitoli sive privilegi siano confirmati ogni sue lettere e concessione concesse da la N. I. S. cerca el facto de poter lor da soi debitori case e possessioni in pagamento e li sia prorogato il termine a diti fratelli ult. de poter tenir e posseder le case e possessione già tolte in pagamento, in la città de Bergamo e suo di-

stretto sive territorio per altri dui anni li quali dui anni no se comenzano fin che sia finito l'ultimo termino e a diti fratelli concesso, li quali infri tutti capituli, privilegi, concessioni, gratie, e confirmatione fatte al infro Moisé e soi fratelli e eredi uts. sieno osservati e facti osservare non obstante, parte, lege, statuti, ut ordini in contrario, sive che de cetero fosseno facti. (revocatur).

37) Item che diti ebrei banchieri cum li lor compagni e successori e chi averano rason e sucession de lor ul da cadauno de lor separati ut insieme lor e li lor banchi siano mantenuti liberi e exepti da ogni carico real o personal ut mixto, censo, tassa general e special al qual contribuiscono sive contribuiranno li altri banchi e ebrei, cosi in specialità como in generalità sottoposti a la I. S. cosi de censo ut tassa ul carico ul imprestito del presente, como da quello che fusse innovato per lo advenire, cosi special como quanto universal, e cusi de ogni imprestito cosi al tempo de pace. como di guerra, sieno liberi e exempti nonostante cose predictae sive se farano in contrario e questo per special grazia a li infri banchieri uts. concessa. (revocalur).

38) Item che a diti ebrei sia restituito quello orto sive terreno e loco in essa città dove altra volta se seppellivano li soi morti saive che la rason del terreno e li sia lecito comprarne ancora un altro sive in città sive fora de la città per sepellir li soi morti uts.

39) Item che tutti li soprascripti e infri capitoli, exemptioni, pacti, e conventioni e obligationi soprascripte e infre facte tra essa Comunità e essi ebrei durenno e debiano durare e valieno cum tute le cose se contiene in esse, senza altra contradictione ne obiezione per anni XXV a li privilegi e capituli concessi per la prefata I. S. perpetuamente al deto Moisé e soi eredi, como in quelli se contiene tamen per fin al giorno presente sia in libertà e facultà dessi ebrei e chi fara per lor e chi averà cason da lor e compagni uts. venir eum le lor famiglie a star e abitar e imprestar in la dita città, e tenir banco e banchi uts, e goldere ogni capitolo che àno e averano per ogni modo e via parerà a essi ebrei essergli licito e concesso, e deta M.ca Comunità over soi deputati a suo nome e a nome de la università de la deta città, promesseno e se obbligano ad prestargli ogni favore possibile a deta Comunità ad effetto che diti capituli siano ad chiunque osservati e de non far ne far far per modo ne sia alcuna contra li dicti e infri capituli, privilegi e concessione, ne in dicti ne in facti ne contra essi ebrei, ne supplica a la prefata I. S. N. e a li M. Rettori de questa città de Cremona e ogni altro loco dovi bisognerà e accaderà adoprarsi e far tuto

quello sera possibile perchè a dicti ebrei siano confirmati e concessi li presenti capituli e privilegi per la I. S. de Venetia cum suo Consiglio de Pregadi e altro Consiglio per special grazia, e questo non obstante gi è statuti, privilegi, ordini e lege fosseno concessi e facti che fosseno sive seranno per lo advenire facti in contrario del tenore de li soprascripti capituli, privilegi e concessione o de uno de loro o de parte o de tuto, ma siano specialiter e generaliter ad unque in tuto e per tuto in favore dessi ebrei e chi averà rason da lor uts. osservati, promittendo li prefati M.; li deputati per lor e per li soi successori in dito officio de presidentia, realmente e iustamente ad nome de la università di questa M. Comunità remossa ogni cavillazione e exceptione se potesse opporre e allegare contra li sopra scripti privilegi, capituli, concessione, patti e conventione over se alcuno di lor de osservare e far osservare e mantenere ad unque uts. li soprascripti capituli e infri patti e conventione e promissione in parte e in tutto e queste tute cose a tuto potere de la prefata Comunità e a spese sempre de li diti ebrei. (il 39 è tutto cancellato).

40) Item che diti ebrei no sieno tenuti ne astretti da niuno tempo de le sue feste così el sabato como le altre feste ad dar e riscoder ne ad impreslar ne far cosa alcuna contro el suo consueto e che no ge possa esser facto a diti ebrei a la sua famiglia comandamento alcuno in quelle feste, o se gli fosse facto in quelle, sia nullo e de niun valor e efficacia e no possiam esser in pregiudizio de diti ebrei tanque se mai no gli fusse stato fatto dello comandamento.

41) Item che voliendo diti ebrei donare ogni anno per la festa de la Aspsontione de la Vergine Santissima alcuna cosa per celebrare e onorare dicta festa lo possano liberamente fare.

42) Item de dicti ebrei siano obbligati infri sei mesi proximi a tute spese dessi ebrei de obtinire dare e consignare a li spectabili Presidenti pro tempore de la M. Comunità lettere apostoliche, dispensanti deta città circa la permissione e tollerantia dessi ebrei fenaranti, in quella forma che sera domandato e supplicato per essi ebrei secondo la intentione de la prefata Comunità, talmente che la Comunità de Cremona e persone singular dessa città siano libere sicure e preservate da ogni contagione di peccato e da interditi e excommunicatione e qualunque altra censura ecclesiastica.

43) Item che dicti ebrei siano obbligati ad prestar sopra pegni al manco la medietà del valore d'essi pegni excepto li pegni d'oro de argento sopra li quali siano obbligati ad prestare per dei tercii.

44) Item che recusando detti ebrei de prestare alle persone sopra pegni ad omne lor requisitione como è dicto, gli sia pena per tal renitenzia de libre 25 de imp. applicati a la prefata Comunità; la qual pena ipse iure et facto se intendono esser incursi pro qualibus vice, intendendo sive declarando tal pene esseno loro quando fusse facto renitenzia per tutti li tri banchi e non altro e quando detti ebrei non avessero legitima causa, como saria, guerra, peste, suspeto di peste, o altri casi legittimi al giudigio del M. D. Podestà insieme cum li M. D. Deputati pro tempore.

45) Item che per diti ebrei over altri a nome loro non possano esser nanti ne portar pegni fora de la città de Cremona.

46) Item che per la salvatione e restitutione dessi pegni e per observatione de tuti li capituli e cose infra essi ebrei debbano dare e prestare idonea securtà in la città de Cremona de ducati 10000 in tuto per tuti li tri banchi, la qual securtà in omne eventu seu defectu se intenda esser data per il tuto e in solidum per ogni banco e se possa renovare de tempo in tempo perchè sia idonea in una o più persone e debba esser aprobata per li Presidenti pro tempore dessa Comunità.

47) Item che se per alcuno capitolo avessero over futuro tempore ottenessero detti ebrei dala prefata I. S. in alcuna cosa non se deroga ne se pregiudica a li capitoli infri spectanti a la Comunità; ne posseno usar i diti ebrei dessi capituli in pregiudizio de li infri.



Bilancio d'Entrata di Cremona e suo territorio nell'anno 1499

ENTRATA	Lire
Dazio del vino al minuto della città	2960
» della macina, levato per la dedizione	13000
» » gabella grossa, levato per 1/5	29120
» delle entrate e porte levato per 1/5	17405
» del torrazzo » » 1/5	5924
» delle bestie vive	4282
» della confectaria corame	1349
» della drapperia	3446
» delle bollette	660
» della palificatura dei molini	600
» della scannatura cioè beccaria	5682
» del pignolato e bombagia	2750
» » membro delle conze	336
» » travaso del vino	428
» » pesce	1000
» della merceria	200
» » pataria	99
» del panno di lino	204
» » membro del lino	300
» » retaggio del Pignola	252
» delle betole	84
» della pelezzeria	228
Banca delle Notarie de palazzo e Mercadanti, levate	4000
Imbottato del vino e fieno, riservato:	
Casalmazor, Soncino, Castelleone, Pizleon, Quistro	18000
Dazi di Pizleon con Quistro	880
Convenzione del dicto loco con Quistro	630
Dazi di Casalmaggiore compreso el quinto	7000
Limbofa del dicto loco	5000
Dazi de Castelleon con lo quinto	3500
La convention de Fontanella a loco dell'imbofa	100
Dazi de Soncino con lo quinto	5200
TOTALE L.	132619

1597 - adi 15 Dicembre

BILANCIO

de tutti li debiti e crediti della città de Cremona

per metter tassa civile per l'anno 1598



ENTRATA

Cremona per metter la tassa civile deve aver per 5 addizioni Porte a)	L. 52479
Reddito sopra la tassa duplicata del Censo e sale	» 5982.17
» » il dazio principale della scannatura b)	» 3000
» » » delle porte c)	» 1542.12.0
» » la ferma del sale	» 2857.10.6
Diversi redditi di poca somma	» 600
Dazio di soldi 4 di macina	» 15075
» » 4 1/2 di Carne	» 24010.10
» » 4 per storo di pan cotto	» 2400
Affitto: Piazze, Piazzoli, impresa della calcina e del Comune d)	» 7973
Notaria, Banca Consoli Mercanzia	» 1231.12
Affitto botteghe diverse, molino e possess. delle Getre	» 5000
1/3 di L. 16013 servite alla città alla regia Camera per la espulsione degli ebrei che doveva compensare la R. C. nel mensile	» 5337.13.3
Diversi crediti per tutto dicembre	» 55000
Onoranza che paga l'Esattore della tassa civile per la scossa che restano da scodere dal Divitiolo Zappa e Anselmo e Manara che sono L. 38000 i beni dei quali sono stati presi dalla R. C. si possono scodere così facilmente	» 38000
Città di Cremona di contro Avere	L. 213567.12

Città di Cremona deve dare L. 384171. 4.6

» » » avere » 213567.12

Mancano a supplire L. 170603.12.6

Come qui contro si vede a supplire al bisogno della città per l'anno prossimo mancano L. 170603.12.6 includendo nel credito di essa città il debito del divitiolo, Anselmo Manara..... e perciò calculando senza tal credito vengono a mancare L. 280603.12.6 e calculando dell'estimo possi essere L. 30000 di netto sarebbe necessario imporre la tassa a L. 7 per ogni lira di estimo che sarebbero L. 210000: sarebbero mettendo L. 7 per lira se non L. 13967 più del bisogno.

a) dal 1566 al 1576 si aggira sulle L. 22000;

b) nel 1566 oscilla fra un massimo di L. 13000 e un minimo di L. 3000;

c) dal 1566 al 1576 rimane costante sulle L. 1500;

d) nel 1566 è di L. 4000;

e) dal 1566 al 1570 si aggira sulle L. 95000, nel 1570 sulle L. 18000, nel 1574 sulle L. 20000.

USCITA

Città di Cremona deve dare per la sua porzione delli 300000 del mensuale 1)	L. 154616.10
Per gli Presidii 2)	22000
» » 14 reali	90326. 3
» il tasso d'ambo le cavallerie 3)	15000
» l'ufficio della Sanità di Milano e di Cremona »	4000
» salari diversi che si pagano a Milano e Cremona 4)	9000
» per le perdite di magazzino per le 2 compagnie di gente d'arme alloggiate	4000
» la perdita di magazzino per le 2 compagnie di cavalleria leggera 5)	22876
» affitti case alloggiamenti cavallerie 6)	2508. 8
» la spesa della Festa di S. Maria d'Agosto 7)	1500
» la spesa delle riparazioni palazzi 8), case botte- ghe, ponti della città	6000
» diverse spese che occorrono nell'annata	7000
» spese di liti 9) scritture, esecuzioni	2000
» censl 10)	5000
» paga a partecipanti nelli soldi 2 di macina	7700
» i dannificati e alcun. redditi	1115
Alti assistenti alle porte per li grani	1400
Limosine, donativi 11) fra l'anno e al natale	4000
Spese per l'ufficio de fromentari	3669.13.6
Resta a pagare per mensuale per tutto dicembre dell'anno presente	14000
Resta a pagare per li 14 reali dell'anno presente	4803.10
» » » li presidii per tutto dicembre	12170
Per egualianze di alloggiamenti del 1593-1594-1595	40780
Resta a pagare per il tasso delle cavallerie	5000
» » a salariati censibili e altri a tutto Dic. »	4000
Si hanno a pagare per tutto Gennaio a Pierfrancesco Ceriolo per cambio le L. 19130.14.3 tolte a cambio compresi i cambi	21000
Città di Cremona deve dare 12) L.	384177.4.6

1) Il mensuale uscita fra le L. 121991 nel 1566, e le L. 155105 nel 1571.
— 2) Nel salari diversi che si pagavano a Milano a Cremonesi nel 1573 è
compreso l'onore a Milano per L. 1960, il sindaco per L. 132, i salariati
ordinari per L. 5185-18 nel 1573 di L. 768; dal 1574 in poi. Nel 1583 vi
figura pure l'onore a Corte con L. 4000. — 3) Dal 1571 al 1575 si oscilla
sulle L. 19638. — 4) Di Alessandria, di Mortara e di Como. — 5) dal 1571
al 1575 varia fra le 9485 e le 7000. — 6) Nel 1573 era di L. 2500. — 7) Dal
1566 al 1575 era di L. 655.14 in quell'ep. ca erano preventivate L. 144 offerte
per S. Francesco e D. ria. — 8) dal 1506 al 1575 L. 000. — 9) Per liti dif-
ferte figurano L. 3000 e nel 1567 L. 5600. — 10) Nel 1573 era di sole
L. 3000. — 11) si aggira sempre sulle 160000 dal 1566 al 1571 per salire
fra le 250000 e 280000 dal 1572 al 1575.

TAVOLA

delle imprese, dazi, beni stabili alienati a tempo e obbligati a censi

Dazi di soldi 7 di macina	L. 400043
» » 2 »	» 110000
» » 3 1/2 di carne	» 255261
» » 1 1/4 e 1 1/2 di denaro	» 34000
» » 2 di carne	» 110000
» » 6 per pezza di frustagno	» 16015
» » 14 per storo di pan cotto	» 177156.3
» » 18 » » »	» 1100
Notaria Criminale o del Malficio	» 120117
» Civile e Ceppi	» 71000
» Banca del Refferendum	» 28500
» Chiosi	» 5083
Podesteria di Vedeseio	» 1846.7
» di Casalmorano	» 225
» di Paderno	» 125
Case, botteghe, osteria alla fontana, molino	» 23000
Arginello fuori di Porta Mosa	» 200
Sedume over il Portico de Zavatini	» 300
TOTALE L. 1513978.12.6	

Sommano come si vede L. 1513978.12.6 quali se ne cavanebbero di rendita L. 50698.18.6 all'anno calcolando a 5 0/0 con tutto che si siano delle imprese le quali se ne cavano il 7 e l'8 e il 9 0/0.



Fragmentorum 1600 — Pro Ospital Magno

Già due anni li signori allora deputati al governo dell'ospedale costituirono molti censi per servizio della città sopra i beni dell'ospedale, ora siccome fu promesso di tenere indenne tal luogo pio di censi e siccome l'ospedale ha bisogno di disponibilità per far fronte alle molte sue gravi necessità, cosa che non si può fare avendo tutti i suoi redditi impegnati in detti censi i Reggenti domandano che i Presidenti liberino i beni del Pio Istituto dai censi.

Relazione sull'Ospedale Maggiore veniva fatta da Gio. Battista Assandri, conservatore degli ordiai all'Ospitale. (1).

L'Ospedale veniva fondato coll'obbligo di curar gli infermi, alloggiar i pellegrini, nutrire gl'infanti abbandonati: dopo i benefattori per testamento l'hanno gravato di celebrazione di messe e uffici de dispensa di poco pane e de danari. Per bisogno de denari si sono creati i censi che si pagano a diversi. L'elemosina del pane è fondata in la mera consuetudine, onde si è supposto che prima si debbano adempiere i cinque obblighi e quello che avanza si distribuisca. Ma adempiuti i 5 obblighi avanzano solo L. 3500 da dispensare, e l'elemosina del pane importa L. 2000.

Dunque si deve non solo diminuir la metà come si è fatto, ma le 5 parti delle 6 di detta elemosina volontaria, che avanzano solo le L. 3500 si prova così l'entrata dell'ospedale è di L. 138000 in curar li infermi e alloggiar pellegrini si spendono L. 30000 - in nutrire li infanti L. 4250 - in legati diversi compresi i salariati L. 36000. (totale L. 108500).

Fa mestiere conservar le fabbriche, repararle o fabbricar di novo e si spende ogni anno L. 6000 - sono in tutto L. 134500. Dunque avanzano sole L. 3500. Si può rispondere se l'entrata non basta si spende del capitale: al che si replica essere due i modi ordinati di puor inani al capitale; il primo vendere i beni - il secondo crear censi.

(1) Nel Fragmentorum del 1600 si trova una supplica di Giovanni Assandri ai Presidenti per ottenere il permesso di entrare nell'archivio della città « e qui nel palazzo e sopra il duomo, e vedere e servirsi di tempo in tempo delle scritture che in quelli se trovano » e permetteva che essendo scritture che meritano considerazione le possa levare tanto che se ne serva, perchè avvertiva l'Assandri « già poco meno di 3 anni sono con sompidissimo fine di far cosa al pubblico utile, e onescote di scrivere in lingua volgare le Istorie Cremeneghe incominciando non solo dalla prima origine di la città ma anco da primi abitatori di questo terreno, l'ordine all'età nostra. Et già uscito fuori dell'oscurità che era la parte più difficile ha compiuta l'istoria, insino all'anno... che restano oltre li scritti da particolari va accumulando, le fa mestieri vedere ancora le scritture che si ritrovano nell'archivio di questa città ». Il Rohalinski dice che questa storia trovavasi in casa Dati. Che sia, il Compendio attribuito al Dati?

Il primo non riesce perchè posti in vendita tutti i beni allodiali non compariranno compratori — il secondo non si può fare per non restar all'ospedale beni allodiali da crear censi, essendo tutti obbligati a censi già creati. Se bene l'ospital nostro è stato necessitato da 4 anni over 5 in qua pigliar bona somma de denari a censo da diversi, à non di meno acquistato beni stabili per la somma come qui abbasso de L. 462212 la possession de Castelletto de Ponzoni della eredità di signora contessa Beatrice Stanga Ponzone de pertiche 800 circa estimate L. 115 la pertica L. 92000

la possessione de Trigolo della donazione della signora	
Lucrezia Cantia de pertiche 491 estimate L. 153 vale	» 36105
la possessione di Gazzo della donazione della signora	
Margherita Felina de pertiche 505 estimate L. 140 vale	» 30300
la possessione de Sesto avuta dalla città di Cremona	
de pertiche 565 estimate L. 213 - 1-66 vale . . .	» 13 '986
la possessione de Cà de Ferrari dell'eredità del fù signor	
Sigismondo de Dovaria de pertiche 820 in circa	
estimate L. 54 vale	» 44280
diverse altre terre di detta eredità in diversi lochi parte	
affittate	» 41141
	TOTALE » 464212
item preso il sudetto ospitale a censo dal mese di marzo	
1608 sino a tutto il mese di ottobre 1612 . . .	» 282230
	Avanza l'ospital nelli sudetti beni » 181942

1619 — N. 78 di Protocollo

Capitoli con li quali pare che si possano admettere e accettare in Cremona 4 famiglie di ebrei, cioè: Benedetto Snave e fratello, Israello Foa e Abram e fratello de Padova e un'altra appresso da eleggersi da loro, con che mettano e mantengano in essa città 2 banchi in sovvenimento de poveri e di quei cittadini, a cui possa bisognare tal opra loro:

1) che possano detti ebrei liberatamente e sicuramente venire,

(1) il bilancio del 1623 pora una spesa di L. 126759- 4
e una entrata » » 82992-7 20

stare e abitare loro e loro famiglie e successori nella città di Cremona, senza pena alcuna e senza molestia d'alcuno, con appresso quelle persone ebreë che li bisogneranno per servo de suoi negozii e questo oltre l'oste che già vi risiede;

2) che siano detti ebrei fra tutti obbligati a tenere e mantenere nella presente città aperti doi banchi feneratiti nelli quali abbiano a prestare a chi averà bisogno di tal opera loro, con quelle forme e condizioni che si diranno abbasso: però che per quello che tocca a i poveri, e da un ducato in giù, siano detti banchi indeficienti, nè possano mai seccare, nè possa da detti ebrei allegarsi difetto o mancamento di denaro sotto pena di ducatonì 2 per ogni volta, che contravverranno d'applicarsi all'ospital dei Mendicanti di questa città;

3) che alli poveri della città e territorio Cremonese e fino alla somma di un ducato in Milano possano liberamente prestare e siano tenuti a prestare a due dinari per lira al mese, e non più, e da un ducato in sù a tre dinari e mezzo per lira al mese e non più, però con pegni;

4) che se a detti ebrei parerà di prestar anco senza pegno possano però farlo con mezzo dinaro di più per ogni lira al mese.

5) che li presenti capitoli e obbligazioni non si estendano a forastieri, nè a beneficio de quelli che non sono della città e territorio a quali possano detti ebrei prestar secondo che saranno d'accordo;

6) che nascendo controversia che qualcheduno sia povero o non povero di tutto si stia, e abbi a stare alla fede delli signori Reggenti delli ospitali per li abitanti della città e per quelli del contado alla fede dello curato;

7) che nel conteggiar gli interessi come sopra siano computati li mesi compiti come saranno, eccettualo il primo e l'ultimo mese, che s'intenda che siano avuti per mesi interi, ancorchè non fossero allora però che eccedano la metà del mese, e non eccedendo si paghi solamente per mezzi mesi, sì che contravenendo incorrano ciascuna volta nella pena del quadruplo d'applicarsi all'ospital de mendicanti come sopra;

8) che siano detti ebrei obbligati trattenere presso di loro i pegni a loro impegnati 15 mesi interi dopo i quali se non saranno altrimenti d'accordo con li pignoranti, possano liberamente disporre come di cosa loro propria, notificando ad ogni principio di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno, con bollettini stampati affissi all'uscio di detti loro banchi, e alle porte del palazzo

della città, e alle colonne del palazzo di S. Agata, che chi avrà pegni impegnati già passati li 15 mesi, vadi ad esigerli, ovvero a rinnovar il pegno e questo fra il termine di 8 giorni prossimi;

9) che ciascuno de detti ebrei quando imprestano sopra pegni debbano tutte le volte dare a chi impiegherà volendolo, e nell'istesso atto, una polizza over bollettino di esso prestito scritto in vulgar italiano nel quale sia scritto il nome di quello che impegna, quello del banchier a cui si impegna la cosa impegnata con doi qualità sostanziali della stessa cosa, il tempo dell'impegno e la somma delli denari imprestati;

10) che detti ebrei abbiano a tener un libro ben tenuto regolato e fogliato e scritto in vulgar italiano, il qual libro abba da esser segnato col sigillo della città, dei cui numeri e fogli se ne faccia menzione nella rubrica di esso libro di mano del cancelliere della città, nel qual libro s'abbi a scrivere e riportare ogni partita di prestito o impegno fattole, col nome e cognome del pignorante, tempo, denaro, prestito e cosa impegnata con doi cose sostanziali affinche i bolettini e libro concordino insieme.

11) che in caso che il bollettino si perdesse, dal padrone del pegno, si abbi a ricorrere al libro, il quale siano tenuti detti banchieri ad essebire ad ogni richiesta di detti pignoranti, o pretensori e al qual libro si crederà in tutto e per tutto, e in tal caso sarà tenuto il patrone del pegno dar sicurtà per via di deposito di conservar indenne il banco;

12) che se qualche persona di qualità non credesse alle volte esser visto al libro, sia lecito a detto ebreo banchiere scriver e tener conio di tal pegno per poliza sua, e contro poliza dell'impegnante firmata di mano dell'uno e dell'altro.

13) che detti banchieri non siano tenuti ne sottoposti a li casi fortuiti como saria, incendio, peste, saccheggioamento della città o furti notturni, con rottura di casa;

14) che in caso li fussero rubati i pegni ovvero li perdessero, siano obbligati a pagare al padrone del pegno il valor di esso, avendo riguardo al tempo che fu impegnato, con esso che il padrone del pegno provi il valor di esso, e non lo provando siano tenuti li banchieri pagarli solamente il doppio di quello che li averanno prestato, nel qual pagamento li doverà esser computato il capitale e l'interesse decorso;

15) che in caso che la roba impegnata fosse robba robata detti banchieri non possono esser perciò travagliati criminalmente ne possono essere costretti restituir tal roba alli veri patroni, se prima

non averanno da essi patroni la compita soddisfazione del capitale da loro esposto e interesse e quanto non concorrendovi frode o scienza del banchiere, che in tal caso sia luoco alle pene di ragione;

16) che non possino detti banchieri in alcun caso mai ricevere in pegno o prestare sopra: vasi, croci da menico, candiglieri, lampadari, addobbandenti dedicati ad uso di chiesa, sacrestia o altare, sotto pena di scudi 2 per cadauna volta che contravverranno, d'ap-
plicarsi all'ospitale suddetto de mendicanti;

17) che volendo il pignorante mettere sigillo o contrassegno al suo pegno non possa il banchiere ricusarlo in qual sia anco obbligato farne menzione al suo libro, e nella polizza over bolet-
tino che sarà come di sopra;

18) che in ogni caso che qualcheduno di detti ebrei prestas-
sero sopra pegni falsi e sofisticici, possa chi averà impegnato esser
astretto e forzato dal banchiere con effetto ad esigerli restituendo
a detto banchiere il loro capitale e interesse;

19) che non possono detti pegni fatti o dati a detti banchieri
essere da chichessia o per qualunque causa sequestrati a pregiudizio
di detti banchieri e il sequestro fatto sia di niun valore;

20) che in caso che fossero tali pegni guasti o deteriorati dalle
fame o sorci, stiano i detti banchieri tenuti refare i pignoranti per
quello saranno giudicati che valessero prima che fossero guasti, si
però detti ebrei non provino d'aver usata la consueta diligenza di
aver fatto sbattere e sconquassare due volte l'anno i pegni e di
aver tenuti appresso gatti, nel qual caso cessa la predetta obbliga-
zione;

21) che a detti banchieri o di alcun di loro o delle famiglie
loro, non possa essere fatta offesa o ingiuria o contumelia alcuna
sotto pena arbitraria al signor Podestà di Cremona oltre ad ogni
altra pena indetta dalla ragione;

22) che siano tutti li suddetti 4 capi di famiglia ebrei insieme
obbligati prestare alla città ducatonì 15000 di Milano al 7 0/10 a ra-
gione d'anno, la metà subito che saranno assentati nella città istessa
di Cremona, l'altra metà 6 mesi dopo che saranno introdotti, il
qual prestito duri e abbi da durare fin che dura il presente bene-
placito, con che però le sia dato dalla città caulione conveniente
per pagamento degli interessi di 4 in 4 mesi, e per la restituzione
del capitale al tempo che fosse rivotato tal beneplacito;

23) che sia lecito a detti ebrei e cadaun de loro rinuntiar o
altrimenti alienar il luoco e facultà sua di abitar nella città e di

prestar come sopra a chi loro paterà è al successore sia obbligato a tutto quello si contiene delli presenti capitoli; purchè le dette alienazioni siano fatte con consenso dei signori deputati della città di quel mese;

24) che sieno detti ebrei esenti da tutte le gravèzze e in specie di alloggiamenti de' soldati, per il negozio del banco e dipendenti da quello, eccettuati però, che se faranno altro traffico dove il negozio del banco come sopra siano tenuti a pagar le gravèzze con li mercanti della città, ma non però mai ad alloggiar soldati; nè a contribuzione alcuna privata per della causa;

25) che niuno delli predetti ebrei o delle famiglie loro possi usarne permettere che altri usino in qualsivoglia modo delle cose impegnate che si consumino con l'uso senza licenza de' patroni, sotto pena d'un scudo per volta d'applicarsi all'ospedale suddetto.

26) che detti banchieri sian obligati tener li presenti capitoli stampati dentro al banco, loro affissi in loco tale che possi ognuno comodamente vederli e leggerli sotto pena de' ducati 10 d'applicarsi al pio luogo del soccorso per maritar ettele;

27) che possino li detti ebrei osservare le solite loro cerimonie secondo la lor lege e lor riti, e far le lor consuete Sinagoghe e orationi, e le sia lecito aver un ludco nella città in cui possino far seppellir i lor morti, e che non possino esser forzati ad accettar o restituir pegni nè far altra cosa pertinente al negozio loro in giorno di sabato o di altre lor feste;

28) che alli medesimi banchieri e suoi messi, fattori, negozianti e procuratori sia fatta e amministrata per qualunque ufficiale o giudice della città contro qualunque persona di qual conditione si sia nelle cause dipendenti da delli banchi ragione summiaria; breve e spedita senza strepito e figura di giudizio, ma solo rispetto la verità del fatto, si in rigerà come in dilleddere, e tanto per l'interesse come per il capitale;

29) che non possano in alcun caso esser li detti ebrei banchieri astretti a restituir pegni dattili senza che sia primieramente loro restituito l'intero pagamento della sorte e dell'interesse;

30) che durante il presente beneplacito non possino dalla città esser ammessi o ricellati altri ebrei che eserciscano simili banchi senza il consenso delli sudetti ebrei;

31) che abbino i detti ebrei banchieri a sbrigar con prestezza quelli che impegnaranno o disimpegneranno e perciò siano obligati a mantener quel numero di persone e ufficiali che faranno bisogno per servizio de' detti banchi;

32) che la presente concessione di poter abitare e esercir li detti banchi comè di sopra duri e abbi a durare per anni 25, da cominciare all'ingresso che faranno nella città la qual concessione possa dalla città medesima esser revocata l'ultimo di detto anno, e nel principio di detto ultimo anno denunciandola però con scrittura pubblica alli suddetti ebrei e restituendole all'istesso atto e tempo il denaro prestato et ex nunc concedendole dopo detta intimazione e restituzione 3 anni di tempo a poter abitar, riscuotere e finirli li suoi affari e che non denunciandosi e restituendosi come sopras' intenda il presente beneplacito rinnovato per altri tanti anni con le medesime condizioni e capitoli;

33) che abbino li detti presenti capitoli ad esser approvati da superiori a spese di detti ebrei ai quali abbi la detta città a prestar il suo aiuto e favore.



Numero dei poveri risultanti dalla descrizione fatta nel mese di Marzo dell'anno 1829.

VICINANZA	FAMIGLIE	BOCCE	VICINANZA	FAMIGLIE	BOCCE
Maggiore	165	499	S. Elena	17	53
S. Gallo	26	89	S. Faustino S. Niccolò S. Agostino	36	117
S. Andrea	39	133	S. Matteo	16	66
S. Michel Vecchio	329	971	S. Donato	43	105
S. Bernardo	33	107	S. Pantaleone	56	181
S. Arealdo e S. Nazario	81	250	S. Giorgio e S. Sofia	35	110
S. Maria Nova	74	215	S. Lucia	52	166
S. Vittore	32	95	S. Pietro S. Agostino fino S. Bartolomeo	57	135
S. Sepolcro	77	221	S. Clemente	73	229
S. Antonino S. Vito S. Prospero	35	135	S. Maria in Beliem	54	164
S. Cecilia S. Mattia	10	27	S. Erasmo S. Salvatore	276	904
S. Vincenzo	103	291	S. Sebastiano	39	116
S. Luca	64	173	S. Omobono	121	306
S. Appollinare	46	136	S. Donino S. Paolo	193	550
S. Ambrogio	84	229	S. Illario	96	285
S. Silvestro	11	39	S. Bassano	213	617
S. Agata	84	309	Totale	2693	8062
S. Leonardo	26	89			

Anno	Bilancio d'entrata	Bilancio d'uscita	Disavanzo
1593	259798	126279	133519
1594	267268	139587	127621
1595	303383	200644	102739
1596	362320-17-7	242371-9	110969-8-9
1597	384171-4-6	213567-12	170603-26
1598	431717-18-3	118193-14-3	313324
1599	595836	248177-14-6	347658-5
1603	752225-15-9	244590-5-3	307635-10
1604	552540-17-6	152490-1	400050
1605	705725-9	270445-1-9	435280-7-3
1606	677599-6-9	186472-12-6	491126-14
1608	537595-18-8	143666-3-3	413929-15
1611	465864-4-9	203165-11-5	262698
1614	465864-4-9	121951-19-5	343913
1629	1064066-13-10	364501-4-9	699565

Tasse imposte per la Comunità di Cremona come abbasso.

ANNO	L.	Soldi	Den.	ANNO	L.	Soldi	Den.	ANNO	L.	Soldi	Den.
1546	—	4		1578	8	15		1610	8	13	
1547	1	4		1579	4	5		1611	15		
1548	1	11	6	1580	7	5		1612	12		
1549	1	11	6	1581	6	10		1613	10		
1550	1	5		1582	6	10		1614	9		
1551	1	9		1583	5	5		1615	10	10	
1552	1	4		1584	4	10		1616	14		
1553	1	1		1585	4	10		1617	14		
1554	1	3		1586	4	10		1618	18		
1555	3	3		1587	4			1619	19	14	
1556	2	10		1588	3	10		1620	15		
1557	6	2		1589	4	5		1621	16	10	
1558	2	3		1590	4	5		1622	19	10	
1559	2	15		1591	4	15		1623	23		
1560	3	5		1592	6			1624	20		
1561	3	10		1593	4	10		1625	19	5	
1562	2			1594	4	5		1626	25	17	6
1563	4	10		1595	4			1627	26	15	
1564	3	5		1596	4			1628	34	10	
1565	3	10		1597	4	10		1629	40	5	
1566	3			1598	7			1630	46		
1567	3			1599	7			1631	17	5	
1568	3	5		1600	9			1632	34	10	
1569	3			1601	7			1633	34	10	
1570	4	10		1602	10	10		1634	34	8	
1571	5	5		1603	7			1635	14	8	
1572	7	5		1604	10			1636	23		
1573	7			1605	10			1637	51		
1574	9	5		1606	8			1638	30	6	
1575	7	13		1607	9			1639	25	15	
1576	9	5		1608	10			1640	3	19	6
1577	9	15		1609	8						

NOTIZIE DI STORIA CREMONESE

pubblicate dall'Autore

- 1) Gli Ebrei a Cremona - 1278 - 1630
- 2) Intarsiatori ed Intagliatori Cremonesi Tommaso - Paolo e Giuseppe del Sacha)
- 3) Il Camposanto della Cattedrale.
- 4) L'Arca dei Martiri Persiani (1479 - 1482)
- 5) Documenti inediti riguardanti la chiesa di S. Sigismondo, (1539 - 1542)
- 6) Il Camposanto della Cattedrale
- 7) L'Arca di S. Marcellino e Pietro.
- 8) L'Arca dei Martiri Persiani, (1479 - 1483)
- 9) Due opere sconosciute di Antonio della Cerna.
- 10) L'Arca di S. Arealdo (1482 - 1484)
- 11) La Dieta di Cremona - 1483
- 12) Per la Cappella dei Meli in S. Lorenzo - 1483 - 1497
- 13) La Chiesa di S. Sigismondo.
- 14) Il Palazzo Fodri (Giuseppe de Bocholis - Giovanni Francesco de Raude Nicola da Castello de Porlegia.
- 15) Il Portale del Palazzo Fodri - Alberto de Maffiolis de Carrara - 1492 - 1493
- 16) Un'opera sconosciuta di Alessandro Pampurino - 1489 -
- 17) L'Unione dei Conventi di Monica e di S. Colomba - 1497 - 1544
- 18) L'Impresa di Cremona - 1499
- 19) I Veneziani alla conquista di Cremona - 1499
- 20) L'entrata dei Veneziani in Cremona - 1499
- 21) La dedizione del Castello di S. Croce - 1499
- 22) Le rendite del Vescovo di Cremona - 1499 - 1502
- 23) Ranchi ed usure in Cremona - 1499 - 1502
- 24) Un'opera sconosciuta di Francesco Tacconi.
- 25) Armi ed insegne sul Torrazzo - 1500 - 1545
- 26) Notizie d'Artisti Cremonesi del XVI sec.
- 27) Il Chiostro di S. Pietro al Po - 1515 - 1517
- 28) L'isolamento del Duomo.
- 29) L'Arregherio di Lorenzo de Trotti - 1507
- 30) La casa albergo dei Cremonesi a Venezia - 1507
- 31) Soldatesca e Peste nel Cremonese. 1509 - 1512
- 32) Il Cardinale Sedunense a Cremona - 1512
- 33) Il dono dei Cremonesi a Massimiliano Sforza - 1515.
- 34) Il blocco e la resa del Castello di S. Croce (1512 - 1513)
- 35) La baruffola di Cremona - 1513
- 36) Lo spoglio degli Spagnoli - 1513 - 1514 -
- 37) L'estrema unione del Cremonese - 1514 - 1515 -
- 38) L'occupazione militare Francese - 1555 - 1522 -
- 39) L'escavazione delle fosse - 1516 - 1517 -
- 40) Pittori Cremonesi del XVI sec.
- 41) Per una casa da The in Cremona - 1517 - 1518
- 42) La carestia del Cremonese - 1518

- 43- Usure e biretta zalla - 1519
 - 44- Venturieri e Gente d'arme nel Cremonese - 1520-1521
 - 45- Battistero e Fonte Battesimale.
 - 46- Movimenti Belli e Congiure - 1521.
 - 47- La guerra nel Cremonese - 1521
 - 48- L'assalto di Cremona - 1521
 - 49- Una lettera di Antonio Oruello de Pizzighettone - 1521
 - 50- Investimento e dedizione di Cremona - 1522
 - 51- La Biblioteca seu Libreria in Camposanto - 1522
 - 52- Bestemmiatori ed eretici in Cremona - 1523-1539
 - 53- Cremona durante l'assedio del Castello S. Croce - 1523-1524
 - 54- Corrispondenza dell'Archivio Storico Gonzaga, riguardante la Battaglia di Pavia - 1525
 - 55- L'impresa di Casalnuovo - 1525
 - 56- Soldarie e figlioli e peste nel Cremonese - 1524-1525
 - 57- La dittatura imperiale in Cremona - 1525-1526
 - 58- L'assedio di Cremona - 1528
 - 59- Stalli del Coro di S. Francesco - 1531-1532
 - 60- Per la Fabbrica di S. Sigismondo - 1536-1537
 - 61- Il riposo festivo a Cremona - 1539
 - 62- Documenti inediti riguardanti le pitture della Chiesa di S. Sigismondo - 1539-1542
 - 63- Il Filatoio di seta 1541-1542
 - 64- di Tortone - 1543-1556
 - 65- Inventari del Castello di S. Croce del XV-XVI sec.
 - 66- Fedi di nobilita Cremonese - 1543-1568
 - 67- L'entrata del Vescovo in Cremona - 155-1560
 - 68- Lorenzo de Trotti e l'Arca di S. Marcellino e Pietro
 - 69- Un tipografo Cremonese - 1555
 - 70- Il macello Pubblico - 1559
 - 71- Per il baratto di Cremona col Monferrato - 1559-1628.
 - 72- Il Cardinale Borromeo e la Fabbrica della Cattedrale - 1567-1572
 - 73- S. pagnoli o Cremonesi ? - 1579
 - 74- L'isolamento del Torrazzo - 1579-1580
 - 75- Liutari Cremonesi 1701-1701
 - 76- Le botteghe sotto la Bertazzola -
 - 77- Gli arazzi della Cattedrale 1629-1660
 - 78- I mortini - 1701-1702
 - 79- La sorpresa di Cremona - 1702
 - 80- Filippo V a Cremona - 1702
 - 81- Lettere inedite riguardanti la sorpresa di Cremona - 1702
 - 82- Nozze ducali - 1703-1704
 - 83- Il Pane di S. Benedetto.
 - 84- Il Camposanto della Cattedrale.
 - 85- Gli emuli del Platino : Tommaso del Sacha e Pantaleone de Marchis.
-



CARLO RONETTI
UN TOPO D'ARCHIVIO

ILLUSTRAZIONI DI G. GAMBINO